

# MANUALE PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE APOLIDI

IN BASE ALLA CONVENZIONE DEL 1954 SULLO STATUS  
DELLE PERSONE APOLIDI

GINEVRA, 2014



**UNHCR**  
The UN  
Refugee Agency

# MANUALE PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE APOLIDI

IN BASE ALLA CONVENZIONE DEL 1954 SULLO STATUS  
DELLE PERSONE APOLIDI

GINEVRA, 2014



**UNHCR**  
The UN  
Refugee Agency



# INDICE

<b>PREFAZIONE</b> .....	1
<b>INTRODUZIONE</b> .....	3
A. GENESI DELLA CONVENZIONE DEL 1954 .....	3
B. L'UNHCR E L'APOLIDIA.....	4
C. IL CONTENUTO DEL MANUALE.....	4
D. APOLIDIA E APOLIDIA DE FACTO .....	5
E. L'IDENTIFICAZIONE DEGLI APOLIDI .....	6
F. LO STATUS DI APOLIDIA .....	7
<b>PARTE PRIMA:</b>	
<b>CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'APOLIDIA</b> .....	9
A. LA DEFINIZIONE .....	9
B. CONSIDERAZIONI GENERALI .....	10
C. INTERPRETAZIONE DEI TERMINI .....	11
(1) L'interpretazione di “nessuno Stato” .....	11
(a) Quali Stati vanno presi in esame? .....	11
(b) Che cosa si intende per “Stato”? .....	11
(2) L'interpretazione di [non considera] “come suo cittadino per applicazione della sua legislazione” .....	12
(a) Significato di “legislazione” .....	12
(b) In quali casi un individuo non è considerato “come [...] cittadino” sulla base della legislazione e delle pratiche di uno Stato? .....	13
(i) <i>Modalità automatiche e non di acquisizione                     o revoca della cittadinanza.....</i>	13
(ii) <i>L'identificazione delle autorità competenti .....</i>	14
(iii) <i>La valutazione della documentazione prodotta                     dalle autorità competenti nelle modalità non automatiche                     di acquisizione e revoca della nazionalità.....</i>	15
(iv) <i>La valutazione della documentazione prodotta                     dalle autorità competenti nelle modalità automatiche                     di acquisizione o perdita della nazionalità .....</i>	15
(v) <i>Considerazioni sui casi ove le pratiche degli Stati                     contravvengono alle modalità automatiche di acquisizione</i>	

<i>della cittadinanza</i> .....	16
<i>(vi) La valutazione della cittadinanza in assenza di documenti comprovanti la posizione delle autorità competenti</i> .....	17
<i>(vii) Ruolo delle autorità consolari</i> .....	17
<i>(viii) Richieste di informazioni alle autorità competenti</i> .....	18
<i>(ix) Trattamento incoerente da parte delle autorità competenti</i> .....	18
<i>(x) Cittadinanza acquisita per errore o in malafede</i> .....	19
<i>(xi) L’impatto delle procedure di appello/riesame</i> .....	20
<i>(xii) Questioni temporali</i> .....	21
<i>(xiii) Rinuncia volontaria alla cittadinanza</i> .....	21
<i>(xiv) Il concetto di nazionalità</i> .....	22

<b>PARTE SECONDA:</b>	
<b>PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL’APOLIDIA</b> .....	25
<b>A. INTRODUZIONE</b> .....	25
(1) Panoramica.....	25
(2) Determinazione dello <i>status</i> di apolide e diritto alla cittadinanza.....	25
<b>B. PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL’APOLIDIA</b> .....	27
(1) Progettazione e collocazione delle procedure per la determinazione....	27
(2) Accesso alle procedure .....	28
(3) Garanzie procedurali.....	29
<b>C. IL COORDINAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO E DI QUELLO DI APOLIDE</b> .....	31
<b>D. VALUTAZIONE DELLE PROVE</b> .....	33
(1) Tipi di prova .....	33
(2) Problematiche relative alle prove.....	34
(3) Onere della prova.....	35
(4) Standard della prova.....	35
(5) Soppesare le prove .....	36
(6) Passaporti .....	37
(7) Richieste di informazioni e risposte da autorità straniere.....	37
(8) Colloqui.....	38
(9) Dubbi relativi alla credibilità .....	38

<b>E. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE SULLE PROCEDURE.....</b>	<b>40</b>
(1) Determinazione di gruppo .....	40
(2) Detenzione .....	41
(3) Ruolo dell’UNHCR .....	42
(4) Vaglio delle soluzioni all’estero .....	43
(5) Tutele procedurali e probatorie supplementari per gruppi specifici .....	44
<b>F. LA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI APOLIDIA     NEI CASI IN CUI LA CONVENZIONE DEL 1954 NON SI APPLICA.....</b>	<b>45</b>

**PARTE TRE:**

<b>LO STATUS DEGLI APOLIDI A LIVELLO NAZIONALE.....</b>	<b>47</b>
<b>A. IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LO STATUS DEGLI APOLIDI .....</b>	<b>47</b>
(1) Paralleli fra lo <i>status</i> dei rifugiati e lo <i>status</i> degli apolidi .....	47
(2) Panoramica sugli standard di trattamento richiesti dalla Convenzione del 1954 .....	48
(a) Diritti su scala graduale e condizionale .....	49
(3) Diritto internazionale dei diritti umani .....	52
<b>B. INDIVIDUI CHE SI TROVINO IN UN CONTESTO MIGRATORIO .....</b>	<b>54</b>
(1) Individui in attesa della determinazione dello <i>status</i> di apolide .....	54
(2) Individui riconosciuti quali apolidi – Diritto di residenza.....	54
(3) Casi in cui la protezione è disponibile in un altro Stato.....	56
(a) Casi in cui l’apolidia è dovuta alla perdita/privazione o alla rinuncia volontaria e in buona fede della cittadinanza.....	57
(b) Casi in cui l’apolidia è dovuta alla rinuncia volontaria della cittadinanza per convenienza o per scelta .....	58
(c) Importanza dei legami instaurati con un Paese .....	59
<b>C. INDIVIDUI CHE SI TROVINO NEL “PROPRIO PAESE” .....</b>	<b>59</b>
<b>D. LO STATUS DEGLI APOLIDI NON TUTELATI DALLA     CONVENZIONE DEL 1954 .....</b>	<b>60</b>
<b>ALLEGATO I – CONVENZIONE DEL 1954 SULLO STATUS DELLE PERSONE APOLIDI .....</b>	<b>63</b>
<b>ALLEGATO II – CONVENZIONE DEL 1961 SULLA RIDUZIONE DELLA APOLIDIA .....</b>	<b>80</b>
<b>ALLEGATO III – LISTA DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DEL 1954 SULLO STATUS DEGLI APOLIDI E DELLA</b>	

CONVENZIONE DEL 1961 SULLA RIDUZIONE DELL'APOLIDIA.....	89
ALLEGATO IV – PASSI SCELTI DALLE RISOLUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE .....	92
ALLEGATO V - PASSI SCELTI DALLE CONCLUSIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'UNHCR.....	94
<b>INDICE ANALITICO .....</b>	<b>98</b>

# PREFAZIONE

Negli ultimi dieci anni la comunità internazionale, con il supporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha intensificato gli sforzi per risolvere la complessa situazione dell'apolidia. Come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ognuno ha diritto a una cittadinanza. Senza una cittadinanza, agli individui si prospetta un'esistenza di instabilità e marginalizzazione. Le persone apolidi sono tra le più vulnerabili al mondo, a cui è di frequente negato il godimento di diritti quali l'uguaglianza di fronte alla legge, il diritto al lavoro, all'istruzione o alla salute. Nonostante le azioni intraprese da molti Stati per prevenire o ridurre l'apolidia attraverso l'adozione di misure come la riforma della propria normativa in tema di cittadinanza, sorgono continuamente nuovi casi di apolidia. Vi sono persone apolidi in quasi ogni Paese. Anzi, alcune famiglie sono apolidi per generazioni.

La Convenzione del 1954 sullo Status delle Persone Apolidi è il nucleo centrale del regime internazionale per la protezione delle persone apolidi. Tale Convenzione enuncia una definizione universale di "persona apolide" e fornisce una serie di principi che informano il trattamento che deve essere accordato a costoro. Il contenuto della Convenzione è fondamentale oggi, come lo era al momento dell'adozione del trattato; inoltre, è stato successivamente integrato in seguito agli sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani. Mentre la Convenzione del 1961 sulla Riduzione dei casi di apolidia fornisce un campionario di strumenti per l'eliminazione dell'apolidia, la Convenzione del 1954 assicura che chi si ritrova in una condizione di apolidia non sia destinato a una vita senza sicurezza e dignità. Nel sessantesimo di quest'ultima Convenzione, l'UNHCR ha il piacere di adottare questo Manuale.

Al momento della pubblicazione, ottanta Stati sono parte della Convenzione del 1954 e, grazie alla campagna dell'UNHCR sull'apolidia, negli ultimi tre anni si è aggiunto un ampio numero di Stati. Il crescente interesse nei confronti dell'apolidia si nota anche nel numero di Paesi che hanno adottato Procedure di determinazione dello *status*. Anche se tali procedure possono risultare appropriate solo per la minoranza di apolidi in un contesto migratorio, sono comunque essenziali, poiché spianano la via al riconoscimento di uno *status* il cui contenuto sia conforme agli standard tanto della Convenzione del 1954 quanto a quelli del diritto internazionale dei diritti umani. Un approccio diverso è invece richiesto per gli apolidi che si trovino nel proprio Paese, riconoscendo quella relazione profonda con lo Stato, dovuta alla nascita o all'avervi risieduto per un lungo periodo. Gli Stati sono sempre più coscienti dei benefici insiti nelle riforme per garantire la cittadinanza a tali individui, non solo per le persone interessate, ma per la stabilità e la coesione della società in generale.

L'UNHCR emette questo Manuale sulla base delle responsabilità derivanti dal proprio mandato in merito alla questione dell'apolidia. Le responsabilità dell'UNHCR in questo campo erano inizialmente limitate agli apolidi rifugiati, come



enunciato nel paragrafo 6 (A) (II) dello Statuto dell'UNHCR e nell'articolo 1 (A) (2) della Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati. Il mandato dell'UNHCR è stato ampliato da una serie di Risoluzioni dell'Assemblea Generale, in particolare le risoluzioni 50/152 del 1995 e 61/137 del 2006, affidando a questo Ufficio le responsabilità per gli apolidi in generale. Le responsabilità dell'UNHCR consistono nell'identificazione, prevenzione e riduzione dell'apolidia e nella protezione degli apolidi.

Il contenuto di questo Manuale è stato dapprima pubblicato nel 2012 in forma di tre Linee Guida riguardanti, rispettivamente la definizione di apolide, procedure per la determinazione dello *status* di apolide e lo *status* degli apolidi a livello nazionale<sup>1</sup>. Nel sostituire le Linee Guida, il testo del Manuale riproduce il loro contenuto con cambiamenti minimi, principalmente per risolvere duplicazioni e per aggiornare i riferimenti alle pubblicazioni dell'UNHCR. Alcune piccole lacune identificate successivamente alla pubblicazione delle Linee guida sono state anch'esse colmate. Il Manuale, al pari delle Linee Guida, è il risultato di una serie di consultazioni con gli esperti del settore realizzate nel contesto del cinquantesimo anniversario della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia<sup>2</sup>. Non attiene alla prevenzione e alla riduzione dell'apolidia; di queste si occupano, a parte, altre Linee Guida.

Questo Manuale intende fornire una guida ai governi, ai magistrati e a coloro che lavorano in ambito legale, oltre che al personale dell'UNHCR e di altri enti attivi nel campo dell'apolidia. Speriamo che il Manuale si riveli una risorsa preziosa sia per la determinazione dello *status* di apolide sia per l'adozione e l'attuazione di leggi e politiche sulla protezione delle persone apolidi.

## **Volker Türk**

Direttore

Divisione di Protezione Internazionale

Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Ginevra, giugno 2014

---

<sup>1</sup> Si veda UNHCR, LINEE GUIDA N. 1 SULL'APOLIDIA: La definizione di 'apolide' nell'articolo 1(1) della Convenzione del 1954 relativa allo Status degli Apolidi, 20 febbraio 2012, HCR/GS/12/01, [http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164350b80eeaac700014b/Linee\\_Guida\\_sull\\_Apolidia\\_n\\_1.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164350b80eeaac700014b/Linee_Guida_sull_Apolidia_n_1.pdf); UNHCR, LINEE GUIDA N. 2 SULL'APOLIDIA Procedure per la determinazione dello status di apolide, 5 aprile 2012, HCR/GS/12/02, [http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164350b80eeaac700014c/Linee\\_Guida\\_sull\\_Apolidia\\_n\\_2.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164350b80eeaac700014c/Linee_Guida_sull_Apolidia_n_2.pdf); UNHCR, LINEE GUIDA N. 3 SULL'APOLIDIA: Lo status degli apolidi a livello nazionale, 17 luglio 2012, HCR/GS/12/03, [http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164340b80eeaac700014a/Linee\\_Guida\\_sull\\_Apolidia\\_n\\_3.pdf](http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164340b80eeaac700014a/Linee_Guida_sull_Apolidia_n_3.pdf).

<sup>2</sup> Si veda a tal proposito, UNHCR, Expert Meeting – the concept of stateless persons under international law ("Conclusioni di Prato"), maggio 2010, <http://www.refworld.org/docid/4ca1ae002.html>, e Statelessness Determination Procedures and the Status of Stateless Persons ("Conclusioni di Ginevra"), dicembre 2010, <http://www.refworld.org/docid/4d9022762.html>.

# INTRODUZIONE

## A. GENESI DELLA CONVENZIONE DEL 1954

1. L'apolidia si manifesta in differenti contesti. Si presenta in situazioni migratorie, per esempio fra gli espatriati che perdono o sono privati della propria cittadinanza senza aver acquisito la cittadinanza di un Paese di residenza abituale. La maggior parte degli apolidi, tuttavia, non ha mai varcato il confine e si trova ad essere nel "proprio Paese"<sup>3</sup>. La loro difficile situazione esiste *in situ*, ovvero nel Paese di residenza di lungo corso, che in molti casi è il loro Paese di nascita. Per costoro, l'apolidia è spesso il risultato di problemi relativi all'architettura normativa e all'implementazione delle leggi sulla cittadinanza.
2. Dopo la seconda Guerra Mondiale, la necessità di agire per proteggere le persone apolidi e i rifugiati è emersa in tutta la sua urgenza. In tal senso, le origini della Convenzione del 1954 sono le medesime della Convenzione del 1951, di cui fu in origine una bozza di protocollo. Tuttavia, quando la Convenzione del 1951 fu adottata, il protocollo rimase in forma di bozza e si decise di rimandarne la discussione ad un'altra conferenza ove le negoziazioni portarono alla sua trasformazione in un trattato specifico sugli apolidi. Il testo della Convenzione del 1954 e una lista di Stati Parte si trova negli Allegati I e III, rispettivamente.
3. La Convenzione del 1954 resta l'unico trattato internazionale finalizzato a determinare degli standard di trattamento per le persone apolidi<sup>4</sup>. Tale Convenzione è di rilevanza critica nell'assicurare la protezione di tale gruppo vulnerabile.

---

<sup>3</sup> L'espressione "proprio Paese" è presa dall'articolo 12(4) dal Patto internazionale sui diritti civili e politici ("ICCPR"), mentre la sua interpretazione è quella del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.

<sup>4</sup> La Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia si occupa di evitare l'apolidia, attraverso la predisposizione di specifiche garanzie all'interno della normativa nazionale in tema di cittadinanza, riducendo quindi la portata del fenomeno col tempo. Il Protocollo Speciale sull'Apolidia del 1930, che è entrato in vigore nel 2004, non contiene standard di trattamento ma specifici obblighi del precedente Stato di nazionalità. Pochissimi Stati sono parte di tale Protocollo.

## **B. L'UNHCR E L'APOLIDIA**

4. L'UNHCR adotta questo Manuale sulla base delle responsabilità derivanti dal proprio mandato in merito alla questione dell'apolidia. Le responsabilità dell'UNHCR in questo campo erano inizialmente limitate agli apolidi rifugiati, come enunciato nel paragrafo 6 (A) (II) dello Statuto dell'UNHCR e nell'articolo 1 (A) (2) della Convenzione del 1951 relativa allo Status dei Rifugiati. In ragione delle competenze così attribuite, l'UNHCR è stato coinvolto nella stesura della Convenzione del 1954. Al fine di assumere le funzioni previste dagli Articoli 11 e 20 della Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia ("Convenzione del 1961"), il mandato dell'UNHCR è stato ampliato in modo da ricomprendere le persone che ricadevano nei termini di tale Convenzione dall'Assemblea Generale, tramite le risoluzioni 3274 (XXIX) del 1974 e 31/36 del 1976. All'Ufficio è stato dato mandato sulle persone apolidi in generale dall'Assemblea Generale, con le risoluzioni 50/152 dl 1995, che ha avallato la Conclusione n. 78 del Comitato Esecutivo dell'UNHCR. In seguito, con la Risoluzione 61/37 del 2006, l'Assemblea Generale ha avallato la Conclusione n. 106 del Comitato Esecutivo, che ha delineato le quattro aree di responsabilità dell'UNHCR: l'identificazione, la prevenzione e riduzione dell'apolidia, nonché la protezione delle persone apolidi. Estratti delle risoluzioni rilevanti dell'Assemblea Generale e delle Conclusioni del Comitato Esecutivo si trovano, rispettivamente, agli Allegati IV e V.

## **C. IL CONTENUTO DEL MANUALE**

5. Le disposizioni della Convenzione del 1954 possono essere divise in tre categorie: quelle che forniscono una definizione di "persona apolide"; quelle relative ai diritti e agli obblighi dell'individuo; e disposizioni conclusive su materie quali la ratifica della Convenzione e la cooperazione degli Stati Parte con l'UNHCR. Il Manuale fornisce una guida sulle prime due categorie.
6. Questo Manuale intende fornire una guida ai governi, ai magistrati e a coloro che lavorano in ambito legale, oltre che al personale dell'UNHCR e di altri enti nell'interpretare e applicare la Convenzione del 1954 in modo tale da facilitare l'identificazione e un trattamento appropriato dei suoi beneficiari. Inoltre, il Manuale sarà rilevante in una serie di altre circostanze, quali l'interpretazione di altri strumenti internazionali che fanno riferimenti "persone apolidi", "apolidia" o altri termini correlati, senza tuttavia fornirne una definizione. In questo contesto, va notato come il numero minore di ratifiche/adesioni alla Convenzione del 1954 rispetto alla Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati (Convenzione del 1951) abbia portato ad una giurisprudenza limitata a livello nazionale, ivi compresa la giurisprudenza dei tribunali nazionali, sull'interpretazione dell'articolo 1(1). La guida contenuta in questo Manuale nondimeno considera la prassi esistente tra gli Stati Parte della Convenzione dl 1954 e deriva da una serie di consultazioni con gli esperti del settore, realizzate dall'UNHCR.

## D. APOLIDIA E APOLIDIA DE FACTO

7. La Convenzione del 1954 fornisce la definizione universale di “persona apolide” all’articolo 1(1). Coloro che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1(1) della Convenzione del 1954 vengono talvolta definiti come apolidi *de jure*, anche se il termine non è utilizzato nella Convenzione. Nell’Atto finale della Convenzione del 1961, invece, si fa riferimento agli apolidi *de facto* e un riferimento implicito è parimenti contenuto nell’Atto Finale della Convenzione del 1954<sup>5</sup>. A differenza degli apolidi definiti nell’articolo 1(1), il termine ‘apolide *de facto*’ non è definito in alcuno strumento internazionale e non vi è un sistema di trattati specifico per questa categoria di persone (il riferimento ad essi nell’Atto finale della Convenzione del 1961, infatti, è limitato e non vincolante)<sup>6</sup>. Vanno dunque presi gli opportuni accorgimenti affinché coloro che possiedono i requisiti per essere riconosciuti come “apolidi” in base all’articolo 1(1) della Convenzione del 1954 siano riconosciuti come tali e non si decida invece di considerarli apolidi *de facto*, precludendo quindi loro la protezione cui hanno diritto in base alla Convenzione del 1954. Il presente Manuale tratta una serie di questioni che riguardano la definizione e la protezione degli apolidi contenuta nell’articolo 1(1), evitando tuttavia di definire queste persone “apolidi *de jure*”, un termine che non appare nel trattato.

<sup>5</sup> Il paragrafo 3 dell’Atto Finale della Convenzione del 1954 è stato redatto appositamente per affrontare la questione degli apolidi *de facto*. Tale raccomandazione richiede che i benefici della Convenzione vengano estesi anche a quanti lo Stato consideri avere una ragione valida per rinunciare alla protezione del proprio Stato di cittadinanza. Quanto all’Atto Finale della Convenzione del 1961, raccomanda che tali individui beneficino delle norme della Convenzione stessa in modo da ottenere una “cittadinanza effettiva”.

<sup>6</sup> Sull’apolidia *de facto* si veda, per esempio, la Sezione II.A delle Conclusioni sommarie della Riunione di Esperti sul Concetto di Apolide nel Diritto internazionale (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, maggio 2010, di seguito ‘Conclusioni di Prato’): Tradizionalmente, l’apolidia *de facto* è stata collegata al concetto di cittadinanza effettiva. Alcuni partecipanti concordavano dunque sul fatto che la nazionalità di un individuo potrebbe non risultare effettiva all’interno, oltre che all’esterno, del paese di cui ha la nazionalità. Un individuo potrebbe dunque essere un apolide *de facto* anche trovandosi all’interno del paese di cui la cittadinanza. Tuttavia, il consenso maggioritario tra gli altri partecipanti appoggiava l’interpretazione fornita nel documento di lavoro redatto in vista della riunione, in cui l’apolide *de facto* viene definito sulla base di una delle funzioni principali della cittadinanza nel diritto internazionale, ovvero la protezione fornita da uno Stato ai propri cittadini all’estero.

La definizione è la seguente: gli apolidi *de facto* sono coloro i quali si trovano al di fuori del paese di cui posseggono la cittadinanza e non possono o, a causa di validi motivi, non vogliono avvalersi della protezione di quel paese. La protezione cui si fa riferimento va intesa come il diritto alla protezione diplomatica esercitato da uno Stato al fine di prendere provvedimenti contro un atto considerato illegittimo secondo il diritto internazionale perpetrato ai danni di uno dei propri cittadini, nonché, più in generale, come protezione diplomatica e consolare e l’assistenza correlata, incluso il ritorno allo Stato di cui si possiede la nazionalità.”

Il testo completo delle Conclusioni è disponibile in inglese all’indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4ca1ae002.pdf>.

## E. L'IDENTIFICAZIONE DEGLI APOLIDI

8. La Convenzione del 1954 relativa allo *status* degli apolidi (Convenzione del 1954) stabilisce la definizione giuridica internazionale di “apolide” e le modalità di trattamento cui gli apolidi hanno diritto, ma non definisce alcuna procedura per l'identificazione degli apolidi in quanto tali. E' ad ogni modo implicito nella Convenzione del 1954 che gli Stati debbano identificare gli apolidi all'interno delle proprie giurisdizioni al fine di poter loro garantire un trattamento adeguato e, pertanto, adempiere ai doveri derivanti dalla Convenzione<sup>7</sup>. Questo Manuale fornisce consigli circa le modalità da adottare per la creazione di procedure per la determinazione dell'apolidia, incluse questioni probatorie che si possono presentare nell'ambito di tali procedure.
9. Questo Manuale tratta in modo specifico, se non esclusivo, delle procedure finalizzate alla determinazione dello *status* di apolide. Inoltre, il Manuale focalizza sul concetto di apolide così come definito nella Convenzione del 1954 e sugli obblighi degli Stati aderenti alla medesima. È dedicata attenzione anche agli Stati non vincolati da questo trattato e all'identificazione degli apolidi *de facto*. Solo un numero relativamente piccolo di Paesi ha stabilito procedure per la determinazione dell'apolidia, fra l'altro non tutte dotate di dettagliata regolamentazione. Vi è un crescente interesse nell'introdurre codeste procedure. L'apolidia è un fatto giuridicamente rilevante secondo il diritto internazionale; pertanto, il riconoscimento dell'apolidia gioca un ruolo importante nel promuovere il rispetto dei diritti umani degli apolidi, in particolare attraverso l'accesso ad un sicuro *status* giuridico e al godimento dei diritti garantiti agli apolidi secondo la Convenzione del 1954.
10. È anche nell'interesse degli Stati stabilire le procedure per la determinazione dell'apolidia. Ciò migliorerebbe la capacità degli Stati di adempiere ai propri obblighi secondo la Convenzione del 1954. Nei Paesi in cui l'apolidia si manifesta nei flussi migratori misti, le procedure per la determinazione dell'apolidia aiutano inoltre i governi a valutare le dimensioni e il profilo delle popolazioni apolidi nei propri territori e quindi a individuare i servizi governativi necessari. Inoltre, l'identificazione dell'apolidia può aiutare a prevenire la condizione di apolidia stessa rivelandone le cause profonde e i nuovi trend.

---

<sup>7</sup> La Convenzione del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia si occupa di evitare l'apolidia, attraverso la predisposizione di specifiche garanzie all'interno della normativa nazionale in tema di cittadinanza, riducendo quindi la portata del fenomeno col tempo. Il Protocollo Speciale sull'Apolidia del 1930, che è entrato in vigore nel 2004, non contiene standard di trattamento ma specifici obblighi del precedente Stato di nazionalità. Pochissimi Stati sono parte di tale Protocollo.

## F. LO STATUS DI APOLIDIA

11. Agli apolidi sono in genere negati il godimento di una serie di diritti umani e la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale. La Convenzione del 1954 relativa allo Status degli Apolidi (“Convenzione del 1954”) si occupa di tale emarginazione garantendo agli apolidi una serie di diritti fondamentali. Le disposizioni in essa contenute, congiuntamente ai pertinenti standard di diritto internazionale relativo ai diritti umani, stabiliscono i diritti minimi e i doveri degli apolidi negli Stati contraenti la Convenzione del 1954. Lo *status* di un apolide in uno Stato contraente, vale a dire i diritti e i doveri degli apolidi nel quadro della legislazione nazionale, deve riflettere questi standard internazionali.
12. Questo Manuale mira a fornire agli Stati l’assistenza necessaria ad assicurare che gli apolidi ricevano tale *status* nei loro ordinamenti giuridici. Esso considera il trattamento di coloro che sono stati riconosciuti come apolidi da uno Stato secondo la Convenzione del 1954, la posizione di coloro in attesa del risultato di una procedura per la determinazione dell’apolidia, così come il trattamento appropriato da riservare agli apolidi in quegli Stati che non dispongono di procedure per la determinazione dell’apolidia. Il Manuale esamina, inoltre, la posizione degli apolidi in Paesi che non sono parte della Convenzione del 1954, così come quella di coloro considerati apolidi *de facto*. Se è vero che tutti gli apolidi devono essere trattati secondo gli standard internazionali, il loro *status* può tuttavia variare riflettendo il contesto in cui l’apolidia si manifesta. Questo Manuale, pertanto, prende inizialmente in considerazione i pertinenti standard di diritto internazionale e poi esaminano separatamente l’ambito di applicazione dello *status* di apolide per coloro che si trovano in un contesto migratorio e per coloro che sono nel “proprio Paese”<sup>8</sup>. Inoltre, viene considerata la relazione tra rifugiato e apolidia. Sebbene, secondo rispettivamente la Convenzione del 1954 e la Convenzione del 1951 sullo *status* dei rifugiati (Convenzione del 1951), un individuo possa essere allo stesso tempo apolide e rifugiato, un rifugiato apolide beneficerà della protezione prevista della Convenzione del 1951.

---

<sup>8</sup> V. infra paragrafo 142, che esamina la natura del diritto di un individuo a rimanere nel “proprio Paese”, in aggiunta alla norma dell’articolo 12 (4) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.



# PARTE PRIMA: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'APOLIDIA

## A. LA DEFINIZIONE

13. L'articolo 1(1) della Convenzione del 1954 definisce l'apolide come segue:

*Ai fini della presente Convenzione, il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione.*

La Convenzione non ammette riserve all'articolo 1(1), rendendo dunque questa definizione vincolante per tutti gli Stati aderenti al trattato. La Commissione sul Diritto Internazionale ha inoltre deliberato che la definizione contenuta nell'articolo 1(1) rientra nel diritto internazionale consuetudinario<sup>9</sup>. Questo Manuale non tratta l'articolo 1(2) della Convenzione del 1954, in cui si elencano le circostanze nelle quali alcune persone che rientrano nella definizione di "apolidi" sono ciononostante escluse dalla protezione offerta da questo trattato.

<sup>9</sup> V. pag. 49 degli Articoli sulla Protezione diplomatica con Commenti (2006) della Commissione sul Diritto Internazionale, ove si enuncia che la definizione contenuta nell'articolo 1 può "senza dubbio essere considerata come avente acquisito natura consuetudinaria". Il documento è disponibile in inglese all'indirizzo: [http://untreaty.un.org/ilc/guide/9\\_8.htm](http://untreaty.un.org/ilc/guide/9_8.htm). Il testo dell'articolo 1(1) della Convenzione del 1954 è utilizzato negli Articoli sulla Protezione diplomatica per fornire una definizione di apolide.



## B. CONSIDERAZIONI GENERALI

14. L'articolo 1(1) della Convenzione del 1954 deve essere interpretato in base al senso comune da attribuire ai termini del documento nel loro contesto ed alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato<sup>10</sup>. Come indicato nel preambolo e nei Lavori Preparatori, l'oggetto e lo scopo della Convenzione del 1954 sono di far sì che gli apolidi possano godere dell'esercizio più ampio possibile dei propri diritti umani<sup>11</sup>. Gli estensori del trattato si ponevano l'obiettivo di migliorare la posizione degli apolidi attraverso la definizione del loro *status*. Generalmente, essere titolari di una nazionalità è preferibile al riconoscimento come apolidi ed alla protezione fornita ai titolari di tale *status*. Gli sforzi tesi ad assicurare che tutti coloro che rientrano nella Convenzione del 1954 possano beneficiare delle disposizioni del trattato devono dunque riconoscere e rispettare l'eventuale titolarità di una nazionalità da parte di ogni individuo ed evitare che sia erroneamente considerato apolide.
15. L'articolo 1(1) si applica sia in contesti ove si siano verificati movimenti migratori sia ove non ve ne siano stati. Vi sono apolidi che non hanno mai attraversato un confine internazionale, avendo vissuto per tutta la vita nello stesso paese. Alcuni apolidi, tuttavia, sono talvolta anche rifugiati o persone aventi diritto ad una protezione complementare<sup>12</sup>. Gli apolidi che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione del 1951 hanno diritto alla protezione fornita da tale strumento, come si vedrà nella Parte Terza.
16. Ogni individuo le cui condizioni soddisfino i requisiti enunciati nell'articolo 1(1) della Convenzione del 1954 è da considerarsi un apolide. Il riconoscimento da parte di uno Stato o dell'UNHCR che un individuo è un apolide in base all'articolo 1(1) è dunque da considerarsi di natura dichiarativa e non costitutiva<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> V. l'articolo 31(1) della Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati, che fornisce questa regola fondamentale sull'interpretazione. L'articolo 31 fa inoltre riferimento ad una serie di altri fattori da utilizzare nell'interpretazione delle disposizioni dei trattati, mentre l'articolo 32 elenca i metodi complementari di interpretazione.

<sup>11</sup> V. il secondo ed il quarto paragrafo del Preambolo: "considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali... considerando che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale..." (Il riferimento ai "diritti ed alle libertà fondamentali" sottintende quello alla Dichiarazione universale dei Diritti umani, citata nel primo paragrafo del Preambolo).

<sup>12</sup> Possono, ad esempio, rientrare nel sistema di protezione sussidiaria stabilita dall'Unione europea nella Direttiva 2004/83/EC del 29 aprile 2004 del Consiglio, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Più in generale, v. anche la Conclusione n. 103 (LVI) del 2005 del Comitato esecutivo dell'UNHCR sulle forme complementari di protezione, disponibile in inglese al seguente indirizzo: <http://www.unhcr.org/43576e292.html>.

17. Ai fini dell'analisi, l'articolo 1(1) può essere scorporato nei suoi due elementi costitutivi: una persona che "nessuno Stato" considera "come suo cittadino per applicazione della sua legislazione". Nelle procedure di riconoscimento dell'apolidia in base all'articolo 1(1), può risultare particolarmente utile focalizzarsi dapprima sulla questione dello "Stato", riducendo dunque il campo d'indagine agli Stati con cui l'individuo in questione ha dei legami, ma anche escludendo fin dall'inizio quelle entità che, nel diritto internazionale, non sono considerati "Stati" a tutti gli effetti. In alcuni casi, infatti – si pensi, ad esempio, a coloro i quali hanno legami pertinenti solo con entità che non possono essere considerati Stati - sarà sufficiente porre l'attenzione solo su questo elemento per giungere ad una decisione.

## C. INTERPRETAZIONE DEI TERMINI

### (1) L'interpretazione di "nessuno Stato"

#### (a) Quali Stati vanno presi in esame?

18. Nonostante il fatto che la definizione contenuta nell'articolo 1(1) sia formulata come negazione ("nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione"), il campo d'indagine nell'analisi delle domande di riconoscimento dell'apolidia è limitato agli Stati con cui il richiedente ha dei legami pertinenti come, in particolare, la nascita sul territorio di uno Stato o l'avervi risieduto in maniera abituale, il matrimonio o la discendenza da cittadini dello Stato in questione. In alcuni casi, questo approccio può limitare il campo d'indagine ad un solo Stato (o ad una sola entità che non può essere considerata tale)<sup>13</sup>.

#### (b) Che cosa si intende per "Stato"?

19. La definizione di "Stato" nell'articolo 1(1) trae spunto dall'evoluzione generale del termine nel diritto internazionale. Valgono dunque, anche in questo contesto, i criteri enunciati nella Convenzione di Montevideo del 1933 sui Diritti e i Doveri degli Stati, ovvero che uno Stato si ritiene costituito quando un'entità ha una popolazione permanente, un territorio definito, un governo con poteri esecutivi riconosciuti e la capacità di intrattenere rapporti con altri Stati. Tra gli altri criteri di definizione degli stati emersi nel diritto internazionale successivamente alla Convenzione di Montevideo vi sono l'effettivo esercizio dei poteri di governo da parte dell'entità in esame, il diritto all'autodeterminazione, il divieto dell'uso della forza ed il consenso dello Stato che esercitava in precedenza un controllo sul territorio in oggetto<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> La questione di cosa s'intenda per "legame pertinente" è analizzata in maggior dettaglio nella Parte Seconda del Manuale, ove si affronta il tema del livello dell'onere della prova necessario per riconoscere l'apolidia

20. Affinché un'entità sia considerata uno "Stato" ai fini dell'articolo 1(1), non è necessario che abbia ricevuto un riconoscimento ampio o universale da altri Stati o che sia divenuto uno Stato Membro delle Nazioni Unite. Ciononostante, il riconoscimento da parte di altri Stati o l'ingresso nelle Nazioni Unite sono da considerarsi elementi significativi nel giudicare se un'entità sia o meno uno Stato<sup>15</sup>. Sorgono talvolta differenze di vedute in seno alla comunità internazionale sul conseguimento o meno dello *status* di Stato da parte di una particolare entità. Ciò è in parte dovuto alla complessità di alcuni dei criteri utilizzati ed alle difficoltà insite nella loro applicazione. Alcuni Stati, per ragioni politiche, non si esprimono sul riconoscimento o lo rifiutano apertamente, anche in presenza di un'entità che sembra soddisfare in maniera oggettiva i requisiti citati nel paragrafo precedente. Nelle procedure di riconoscimento dell'apolidia, il funzionario preposto potrebbe essere influenzato dalla posizione ufficiale del proprio Stato riguardo alla personalità giuridica di una particolare entità. Un tale approccio, tuttavia, potrebbe portare a decisioni che riflettono le posizioni politiche del governo dello Stato che attua la procedura più che lo *status* effettivo dell'entità secondo il diritto internazionale.
21. Una volta istituito uno Stato, il diritto internazionale è generalmente portato a supporre che esso continuerà ad esistere a prescindere dall'effettivo esercizio dei poteri da parte del suo governo. Uno Stato il cui governo centrale non risulta più in grado di esercitare un potere effettivo a causa di un conflitto interno può dunque essere ancora considerato uno "Stato" ai fini dell'articolo 1(1).

## **(2) L'interpretazione di [non considera] "come suo cittadino per applicazione della sua legislazione"**

### **(a) Significato di "legislazione"**

22. Il riferimento alla "legislazione" nell'articolo 1(1) dovrebbe essere interpretato in maniera ampia in modo da includere non solo la legislazione *stricto sensu*, ma anche i decreti ministeriali, i regolamenti, gli ordini esecutivi, la giurisprudenza (in paesi dove vige la tradizione del precedente giurisprudenziale) e, ove ciò sia opportuno, la prassi<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Laddove un'entità rivendichi di essere un nuovo Stato, ma, nel dichiararsi tale, abbia violato una norma dello jus cogens, ciò potrebbe inficiare il diritto dell'entità in questione a reclamare questo status. Per norma dello jus cogens s'intende un principio di diritto internazionale di natura imperativa (è preminente rispetto a qualsiasi altro obbligo, sia esso di natura consuetudinaria o pattizia; è vincolante per tutti gli Stati; il suo effetto può essere annullato solo da un'altra norma cogente). Tra gli esempi di jus cogens rientrano il divieto dell'uso della forza ed il diritto all'autodeterminazione.

<sup>15</sup> Si faccia attenzione, tuttavia, alla discussione di lungo corso sulla natura costitutiva o dichiarativa del riconoscimento degli Stati. La prima dottrina considera l'atto di riconoscimento come requisito indispensabile per il configurarsi di uno Stato, mentre, per la seconda, il riconoscimento è semplicemente una prova del conseguimento di quello status secondo il diritto internazionale. La complessità insita nel riconoscimento della natura statale di un'entità deriva talvolta anche dalle differenze tra questi due approcci.

<sup>16</sup> L'articolo 2(d) della Convenzione europea sulla Nazionalità del 1997 adotta un approccio simile.

**(b) In quali casi un individuo non è considerato “come [...] cittadino” sulla base della legislazione e delle pratiche di uno Stato?**

23. Per stabilire se un individuo non è considerato un cittadino da parte di uno Stato, occorre intraprendere un’analisi attenta di come un dato Stato applica la propria legislazione sulla cittadinanza nei riguardi dell’individuo in questione, inclusi gli eventuali ricorsi/appelli che possono aver avuto un impatto sullo *status* di questa persona<sup>17</sup>. Si tratta, dunque, di una questione sia di fatti che di diritto.
24. L’esame di come uno Stato abbia agito nei confronti di un dato individuo può portare a conclusioni diverse rispetto a quelle che scaturiscono da un’analisi esclusivamente formalistica dell’applicazione della legislazione sulla cittadinanza di un paese ad un caso individuale. Nella prassi, lo Stato può non applicare la legge alla lettera e, in taluni casi, può anche ignorarne la sostanza. Nella definizione di apolidia contenuta nell’articolo 1(1), per “legislazione” s’intendono dunque anche quelle situazioni dove la legge scritta viene modificata sostanzialmente al momento della sua applicazione.

*(i) Modalità automatiche e non di acquisizione o revoca della cittadinanza*

25. La maggior parte degli Stati mette in atto un misto di modalità automatiche e non – quali acquisizione, rinuncia, perdita o privazione - per effettuare cambiamenti allo *status civitatis*<sup>18</sup>. Nel decidere se un individuo debba essere considerato cittadino di uno Stato oppure apolide, può essere utile stabilire se lo *status civitatis* dell’individuo in questione abbia subito cambiamenti a seguito dell’applicazione di meccanismi o modalità automatici o non automatici.
26. Le modalità automatiche riguardano quei casi in cui il cambiamento nello *status civitatis* derivi dall’applicazione della legge (*ex lege*)<sup>19</sup>, come l’acquisizione della nazionalità nel momento in cui vengano soddisfatti i criteri stabiliti dalla legge, quali la nascita sul territorio dello Stato oppure la nascita da genitori che posseggono la cittadinanza dello Stato. Le modalità non automatiche, invece, richiedono che l’individuo in questione compia un atto oppure che avvenga l’intervento di un’autorità dello Stato prima che possa avvenire il cambiamento nello *status civitatis*.

<sup>17</sup> Questo approccio riflette il principio giuridico generale enunciato negli Articoli 1 e 2 della Convenzione dell’Aja del 1930 concernente determinate questioni relative ai conflitti di leggi in materia di cittadinanza.

<sup>18</sup> Si noti che i termini “perdita” e “privazione” sono qui utilizzati come nella Convenzione del 1961: ‘perdita’ si riferisce alla revoca della cittadinanza a seguito dell’applicazione automatica della legge (*ex lege*), mentre per “privazione” s’intende quei casi ove la cittadinanza viene revocata tramite uno o più atti delle autorità dello Stato.

<sup>19</sup> Si noti che l’espressione “per applicazione della sua legislazione” non ha lo stesso significato di “secondo l’applicazione della legge”, frase dal significato specifico (compare, ad esempio, nella Convenzione del 1961) che indica un meccanismo di natura automatica. La definizione di apolide fa riferimento ad una cittadinanza che può essere stata ottenuta attraverso meccanismi sia non-automatici sia automatici.

(ii) *L'identificazione delle autorità competenti*

27. Per stabilire se uno Stato considera un individuo come suo cittadino, è necessario identificare quale istituzione (o quali istituzioni) sia (o siano) designata/e come autorità competente/i per le questioni di cittadinanza nel paese con il quale l'individuo in questione ha dei legami pertinenti. Per autorità competente, in questo contesto, s'intende l'ente responsabile per il conferimento o la revoca della cittadinanza ai singoli individui o che possa esprimersi sullo *status civitatis* laddove la cittadinanza venga acquisita o revocata automaticamente. L'autorità o le autorità competente/i varieranno da Stato a Stato ed in molti casi gli enti competenti coinvolti saranno molteplici<sup>20</sup>.
28. Alcuni Stati dispongono di un unico ente centrale responsabile per le questioni relative alla cittadinanza, che costituisce dunque l'autorità competente ai fini dell'analisi dello *status civitatis* di un dato individuo. In altri Stati, tuttavia, le autorità responsabili per la cittadinanza sono molteplici e possono tutte essere considerate, a seconda della circostanze, autorità competenti. L'autorità competente non deve necessariamente essere un ente centrale dello Stato e può dunque essere un ente amministrativo locale o regionale oppure un funzionario consolare<sup>21</sup>. In molti casi, infatti, funzionari di basso grado sono da considerarsi quali autorità competente ed il semplice fatto che le loro decisioni possano essere successivamente ribaltate da funzionari più alti in grado non inficia di per sé il fatto che possano essere considerati "autorità competente" ai fini di un'analisi basata sull'articolo 1(1).
29. Stabilire quale sia l'autorità competente (o quali siano le autorità competenti) non può prescindere dall'identificazione delle disposizioni di legge relative alla cittadinanza che possono essere pertinenti in un dato caso individuale, nonché dell'autorità o delle autorità preposte alla loro applicazione. Per determinare quali siano le disposizioni pertinenti, è necessario effettuare sia una valutazione della storia personale dell'individuo in questione, sia un approfondimento sulle leggi sulla cittadinanza dello Stato che includa anche un'analisi della loro interpretazione ed applicazione (o mancata applicazione, in alcuni casi) nella prassi.
30. Quali e quante siano le autorità competenti in un dato caso dipenderà in particolare dai seguenti elementi:
- se si debbano prendere in considerazione le modalità automatiche o non automatiche di acquisizione, rinuncia o revoca della nazionalità; e
  - se debbano essere analizzati più eventi relativi alla cittadinanza dell'individuo in questione.

---

<sup>20</sup> Ne consegue che le opinioni di un ente statale non competente per le questioni relative allo *status civitatis* siano irrilevanti.

<sup>21</sup> V. infra paragrafi 39-40.

*(iii) La valutazione della documentazione prodotta dalle autorità competenti nelle modalità non automatiche di acquisizione e revoca della nazionalità*

31. L'identificazione dell'autorità competente ove abbia avuto luogo un cambiamento nello *status civitatis* secondo modalità non automatiche può essere relativamente semplice. Nei casi in cui queste modalità si basino su un atto o su una decisione di un organo dello Stato, l'organo in questione sarà l'autorità competente.
32. Ad esempio, il dipartimento governativo responsabile per le domande di naturalizzazione sarà l'autorità competente per quanto riguarda questa modalità di acquisizione della cittadinanza. La posizione di questo ente risulterà generalmente decisivo. Per alcune modalità non automatiche basate su un atto dello Stato non vi può essere discrezionalità alcuna da parte dei funzionari preposti: se un individuo soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge, il funzionario dovrà compiere un atto specifico che concede o revoca la cittadinanza del richiedente<sup>22</sup>.
33. Le modalità non automatiche di acquisizione della cittadinanza basate su un atto dello Stato generalmente prevedono il rilascio di un documento che certifichi l'avvenuto atto, come un certificato di cittadinanza. Questo tipo di documentazione risulterà decisivo come prova della cittadinanza e, qualora manchi, si può supporre che la procedura non sia stata portata a termine e che la cittadinanza non sia stata acquisita<sup>23</sup>. Tuttavia, l'ipotesi che l'individuo non sia cittadino dello Stato può essere accantonata in seguito a dichiarazioni, azioni o prove successive da parte dell'autorità competente che certifichino l'avvenuto conferimento della cittadinanza.

*(iv) La valutazione della documentazione prodotta dalle autorità competenti nelle modalità automatiche di acquisizione o perdita della nazionalità*

34. Nei casi in cui l'acquisizione o la perdita della cittadinanza avvenga automaticamente, nessun ente dello Stato è coinvolto nel cambiamento di *status* e all'individuo non è richiesto di compiere alcuna azione. Questi cambiamenti avvengono per applicazione della legge (*ex lege*) quando vengono raggiunti determinati criteri. Nella maggior parte dei paesi, la cittadinanza viene acquisita automaticamente tramite la nascita sul territorio dello Stato o per discendenza. Anche nei casi di successione di Stati, la cittadinanza viene generalmente ac-

<sup>22</sup> Si noti che non si può giungere alla conclusione che un individuo sia cittadino di uno Stato (o sia stato privato della cittadinanza da parte di questo Stato) finché questa procedura non sia giunta al termine (v. *infra* paragrafo 50).

<sup>23</sup> Le domande di naturalizzazione o qualsiasi altro documento presentato nel corso di una procedura non automatica di acquisizione della cittadinanza non possono essere considerati elementi sufficienti per provare l'avvenuta decisione da parte dello Stato sulla domanda in oggetto.

quisita automaticamente<sup>24</sup>. Alcuni impianti normativi prevedono la perdita automatica della cittadinanza qualora si verificano determinate condizioni quali: la residenza all'estero per un dato periodo, la mancata iscrizione ad un registro o l'inosservanza dell'obbligo di effettuare una dichiarazione entro un lasso di tempo prestabilito.

35. Ove la cittadinanza venga acquisita automaticamente, il meccanismo generalmente non prevede che lo Stato rilasci documenti. In questi casi, è l'atto di nascita a fornire per lo più la prova del luogo di nascita e dei legami familiari e, di conseguenza, dell'acquisizione della cittadinanza per *jus soli* o *jus sanguinis*. Il certificato di nascita non è dunque un requisito formale per l'acquisizione della cittadinanza<sup>25</sup>.
36. Nel caso di modalità automatiche di acquisizione o perdita della cittadinanza, l'autorità competente sarà qualsivoglia istituzione statale deputata semplicemente a chiarire quale sia lo *status civitatis* di un individuo, piuttosto che a decidere se conferire o revocare la cittadinanza. Tra questi organi figurano quelli preposti al rilascio dei passaporti o, in un numero limitato di Stati, i funzionari dell'anagrafe (ove la cittadinanza viene indicata negli atti anagrafici e, in particolare, nell'atto di nascita). E' possibile che emergano più autorità competenti che hanno deliberato sul caso individuale in oggetto, dato che una serie di organi possono legittimamente prendere posizione sulla cittadinanza di un individuo nel corso dello svolgimento delle attività loro preposte.

*(v) Considerazioni sui casi ove le pratiche degli Stati contravvengono alle modalità automatiche di acquisizione della cittadinanza*

37. Laddove le autorità competenti trattino un individuo come un non cittadino anche se egli sembra soddisfare i requisiti per l'acquisizione automatica della cittadinanza stabiliti dalla legge di quel paese, è la posizione delle autorità, piuttosto che la norma di legge, ad essere determinante per stabilire che lo Stato non considera questo individuo come un proprio cittadino. Questa situazione si verifica di frequente ove la discriminazione contro un gruppo particolare è diffusa nei vari uffici governativi o quando, nella prassi, le norme che regolano l'acquisizione della cittadinanza al momento della nascita vengono sistematicamente ignorate e si richiede invece agli individui di fornire una serie di elementi che provino legami aggiuntivi con lo Stato<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> In alcuni casi di successione degli Stati, tuttavia, l'acquisizione della cittadinanza dello Stato succedente non è automatica e vengono invece utilizzate modalità non automatiche. V., a questo proposito, gli Articoli (con Commenti) sulla Cittadinanza delle Persone naturali in relazione alla Successione degli Stati della Commissione sul Diritto Internazionale (1999), che offrono una panoramica delle pratiche degli Stati in questo campo, disponibile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/4512b6dd4.html>.

<sup>25</sup> Le espressioni *jus soli* e *jus sanguinis* fanno riferimento ai due principi cardine che informano l'acquisizione della cittadinanza negli ordinamenti statali, in base - rispettivamente - al luogo di nascita e alla discendenza da un cittadino dello Stato stesso.

(vi) *La valutazione della cittadinanza in assenza di documenti comprovanti la posizione delle autorità competenti*

38. Si possono verificare dei casi dove un individuo non ha mai avuto contatti con le autorità competenti dello Stato, ad esempio perché l'acquisizione della cittadinanza era automatica alla nascita e questa persona viveva in una regione senza servizi pubblici e non ha mai richiesto documenti d'identità o un passaporto. In questi casi, è importante valutare l'atteggiamento generale dello Stato per quanto concerne lo *status civitatis* delle persone che si trovano in questa situazione. Se lo Stato riconosce generalmente lo *status* di cittadino in maniera non discriminatoria a coloro che sembrano rientrare nel quadro normativo di riferimento, ad esempio nel modo in cui vengono gestite le richieste di carte d'identità, ciò potrebbe indicare che l'individuo in questione è considerato un cittadino dallo Stato. Se, invece, l'individuo appartiene ad un gruppo ai cui membri vengono sistematicamente negati i documenti d'identità forniti solo ai cittadini, ciò potrebbe indicare che l'individuo in questione non è considerato un cittadino da parte dello Stato.

(vii) *Ruolo delle autorità consolari*

39. Il ruolo delle autorità consolari merita un approfondimento particolare. Il consolato può essere l'autorità competente preposta ad intraprendere l'azione necessaria nel contesto di una procedura non automatica. Ciò avviene, ad esempio, quando le norme di un paese richiedono l'iscrizione presso il consolato per i figli nati all'estero dei propri cittadini come requisito per l'ottenimento della cittadinanza. Il consolato nel paese di nascita sarà dunque l'autorità competente e la posizione del consolato sulla cittadinanza dell'individuo in questione sarà decisiva (qualora non si debbano anche prendere in considerazione meccanismi successivi). Qualora un individuo si vedesse negare tale iscrizione o gli venisse impedito di depositare la domanda d'iscrizione, egli non dovrebbe essere considerato un cittadino ai sensi dell'articolo 1(1).
40. I consolati possono essere considerati autorità competenti anche in altri casi. Laddove un individuo richiede l'assistenza del consolato, ad esempio per rinnovare il passaporto o per richiedere un documento comprovante il proprio *status civitatis*, è legittimo pretendere che il consolato prenda una posizione sullo *status civitatis* dell'individuo in questione sulla base dei propri poteri di protezione consolare. In questo caso, come nel rispondere alle domande poste da altri Stati riguardo allo *status civitatis* di un individuo, il consolato agisce come autorità competente. Laddove il consolato sia l'unica autorità competente a prendere posizione sullo *status civitatis* di un individuo, la sua posizione

<sup>26</sup> Laddove le norme dello Stato prevedano l'acquisizione automatica della cittadinanza, ma nella prassi lo Stato impone una serie di requisiti aggiuntivi agli individui per l'acquisizione della cittadinanza, ciò non contraddice la natura automatica della legge sulla cittadinanza, indicando piuttosto che lo Stato, nella prassi, non considera cittadini coloro che non soddisfano i propri requisiti extra-legali, rendendo dunque queste persone potenzialmente apolidi ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 1(1).



risulta generalmente decisiva, mentre, nel caso in cui si siano espresse anche altre autorità competenti, le loro posizioni devono essere valutate alla luce di quelle prese dalle autorità consolare<sup>27</sup>.

*(viii) Richieste di informazioni alle autorità competenti*

41. In alcuni casi, un individuo o uno Stato possono richiedere chiarimenti sullo *status civitatis* dell'individuo in questione alle autorità competenti. Ciò avviene generalmente quando è stata applicata una modalità automatica di acquisizione o perdita oppure nel caso in cui l'individuo possa aver acquisito o essere stato privato della nazionalità sulla base di un meccanismo non automatico, ma non possiede la necessaria documentazione per provarlo. L'autorità competente interpellata può tacere o rifiutarsi di rispondere alle richieste di informazioni di questo tipo. Per giungere alla conclusione che l'autorità competente non intenda rispondere, è necessario tuttavia che trascorra un lasso di tempo ragionevole. Se l'autorità competente di norma non risponde a questo tipo di richieste, la mancanza di risposte non è di per sé sufficiente per giungere ad una conclusione. Di contro, quando uno Stato risponde sistematicamente a queste richieste, una mancata risposta generalmente fornisce una forte conferma che l'individuo in questione non è un cittadino di quello Stato. Laddove un'autorità competente dia una risposta pro forma ad una richiesta di chiarimenti e risulti evidente che l'autorità non ha analizzato le circostanze particolari della posizione dell'individuo, alla risposta va dato un peso limitato. In ogni caso, la posizione di un'autorità competente su una richiesta di informazioni concernente uno *status civitatis* deve essere valutata alla luce delle posizioni prese da qualsiasi altra autorità competente coinvolta nel caso in questione<sup>28</sup>.

*(ix) Trattamento incoerente da parte delle autorità competenti*

42. La valutazione delle posizioni delle autorità competenti diviene complessa quando un individuo è stato trattato in maniera incoerente da parte di vari attori dello Stato. Ad esempio, ad un individuo cui sono stati erogati sussidi statali che, secondo la legislazione vigente e nella prassi, sono riservati ai cittadini, può, al compimento della maggiore età, essere negato il passaporto. A seconda dei fatti specifici relativi al caso, il trattamento incoerente può rappresentare un caso di violazione dei diritti di un cittadino, essere una conseguenza della mancata acquisizione della cittadinanza di quello Stato oppure essere il risultato della revoca o della perdita della cittadinanza.

---

<sup>27</sup> V. paragrafo 44 sul peso relativo da assegnare agli organi preposti a rilasciare documenti d'identità ove si fa riferimento allo *status civitatis*.

<sup>28</sup> Si noti che nei casi di cambiamento non automatico dello *status civitatis* che richiedono un atto dello Stato, l'esistenza (o la mancanza) di documenti generalmente rilasciati dallo Stato nell'ambito delle proprie funzioni risulta; si faccia riferimento in tal senso al paragrafo 33.

43. Nei casi in cui sia comprovata l'acquisizione della nazionalità tramite un meccanismo non automatico per il quale è richiesto un intervento di un organo dello Stato, il rifiuto successivo da parte di altri organi dello Stato di riconoscere all'individuo in questione gruppi di diritti generalmente riconosciuti ai cittadini indica una violazione dei diritti dell'individuo in questione. Ciò detto, va tuttavia notato come, in alcuni casi, la natura del trattamento subito successivamente potrebbe indicare un cambiamento nella posizione dello Stato riguardo allo *status civitatis* dell'individuo o il fatto che la cittadinanza sia stata persa o revocata.
44. Anche laddove l'acquisizione o la revoca della cittadinanza fosse avvenuta automaticamente o per effetto di un atto formale da parte di un individuo, le autorità dello Stato confermeranno spesso successivamente l'acquisizione o la revoca della cittadinanza. Ciò avviene generalmente attraverso le procedure per il rilascio dei documenti d'identità. Per quanto concerne le modalità di acquisizione o perdita della cittadinanza automatiche o che presuppongono un atto formale dell'individuo, va dunque dato maggior peso alle opinioni delle autorità competenti deputate al rilascio dei documenti d'identità recanti un riferimento alla cittadinanza (passaporti, certificati di cittadinanza e, laddove vengano rilasciati solo ai cittadini, carte d'identità)<sup>29</sup>.

*(x) Cittadinanza acquisita per errore o in malafede*

45. Lo *status civitatis* acquisito in seguito ad un'azione intrapresa per errore (ad esempio, a causa di un malinteso sul modo in cui debba essere applicata la legge) o in malafede da parte di un'autorità competente nel quadro di un meccanismo non automatico non viene invalidato per le modalità di acquisizione. Tale interpretazione deriva dal significato da attribuire in base al senso comune ai termini utilizzati nell'articolo 1(1) della Convenzione del 1954 e si applica anche qualora lo *status civitatis* di un individuo cambi a seguito di una domanda fraudolenta o contenente errori involontari su elementi materiali inoltrata da parte dell'individuo in questione. Ai fini della definizione, il conferimento della cittadinanza nel quadro di un meccanismo non automatico è da ritenersi valido anche se risulta assente la base legale per il conferimento<sup>30</sup>. Tuttavia, in alcuni casi lo Stato, avendo scoperto l'errore o la malafede messi in atto nella procedura di cittadinanza in questione, prende successivamente dei provvedimenti per privare l'individuo della cittadinanza. Questa possibilità andrà dunque appurata nel valutare la posizione dello Stato sull'attuale *status civitatis* dell'individuo.

<sup>29</sup> Le altre autorità, nel prendere una posizione sulla cittadinanza di un individuo, tendono infatti a consultarsi con questa autorità competente.

<sup>30</sup> Questa situazione va tenuta distinta da quella di un non cittadino cui vengono semplicemente riconosciuti i privilegi collegati alla cittadinanza.

46. L'impatto della frode o dell'errore nell'acquisizione della cittadinanza non è assimilabile in alcun modo all'acquisizione fraudolenta di documentazione che può essere utilizzata per comprovare la cittadinanza. Questi documenti non comproveranno necessariamente la cittadinanza dell'individuo, dato che, in molti casi, non derivano da alcuna procedura, sia essa automatica o non automatica, effettivamente applicata nei confronti dell'individuo in questione.

(xi) *L'impatto delle procedure di appello/riesame*

47. Nei casi in cui lo *status civitatis* di un individuo sia stato oggetto di procedure di riesame o di appello da parte di un organo giudiziario o di altro tipo, bisogna tenere conto della decisione di questo organo. Negli Stati che rispettano generalmente lo stato di diritto<sup>31</sup> e laddove le decisioni di questi organi siano vincolanti per l'Esecutivo, la decisione dell'organo d'appello o di riesame rappresenta la posizione dello Stato sulla cittadinanza dell'individuo in questione ai sensi dell'articolo 1(1)<sup>32</sup>. Laddove le autorità abbiano trattato un individuo in maniera non conforme alla decisione sulla cittadinanza raggiunta dall'organo di riesame, ciò si configura come violazione dei diritti di un cittadino piuttosto che come prova del fatto che l'individuo in questione non è un cittadino dello Stato.
48. Un approccio diverso può trovare giustificazione per quanto riguarda quei paesi dove l'esecutivo è in grado di ignorare le posizioni degli organi giudiziari o del riesame con impunità e nonostante il fatto che queste decisioni siano vincolanti in base alla legge. È il caso, ad esempio, degli Stati dove tra le istituzioni dello Stato è diffusa la discriminazione contro un particolare gruppo. In questi casi, è da considerarsi decisiva la posizione delle autorità dello Stato, secondo la quale queste persone non sono cittadini, piuttosto che quella delle autorità giudiziarie, che potrebbero confermare i diritti di cittadinanza di questi gruppi.
49. Possono verificarsi altresì situazioni in cui la sentenza di un tribunale in un caso che non riguarda direttamente l'individuo in questione può tuttavia avere implicazioni legali sul suo *status civitatis*. Qualora la sentenza, in base alla normativa interna (e nel rispetto del principio dello stato di diritto, come enunciato nel paragrafo precedente), alteri lo *status civitatis* della persona in oggetto, sarà questa decisione giudiziaria a determinare la cittadinanza di questo indi-

---

<sup>31</sup> Nel Rapporto del 2004 del Segretario generale dell'ONU su *Lo stato di diritto e l'amministrazione della giustizia durante i periodi di transizione nelle società in preda a un conflitto o uscenti da un conflitto*, lo "stato di diritto" è definito come: "...un principio di amministrazione della cosa pubblica in base al quale tutte le persone, tutte le istituzioni e tutti gli enti pubblici e privati, incluso lo Stato medesimo, devono rispondere a leggi che vengono promulgate pubblicamente, attuate in maniera equa, sulla base delle quali si esercita la giustizia in maniera indipendente e che sono conformi alle norme ed agli standard del diritto internazionale dei diritti umani...", disponibile in inglese all'indirizzo - <http://www.refworld.org/docid/45069c434.html>.

<sup>32</sup> Fanno eccezione i casi in cui, in base alla legislazione nazionale, la decisione giudiziaria ha natura di raccomandazione e non è vincolante per le autorità.

viduo. Situazioni di questo tipo possono aver luogo quando, ad esempio, l'interpretazione di una disposizione di legge che disciplina un meccanismo di acquisizione automatica ottiene l'effetto dell'inclusione di un intero gruppo di persone nella sfera d'azione di quella disposizione, senza che né queste persone, né il governo abbiano intrapreso alcuna azione in questo senso<sup>33</sup>.

*(xii) Questioni temporali*

50. La valutazione della cittadinanza del richiedente deve essere effettuata al momento in cui si svolge la procedura di riconoscimento ai sensi della Convenzione del 1954. La procedura non analizza dunque lo *status civitatis* passato o futuro dell'individuo in questione. La domanda cui si deve rispondere, nel momento in cui si svolge la procedura di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1(1), è se l'individuo sia un cittadino del paese o dei paesi in questione. Se un individuo ha espletato una parte della procedura per l'acquisizione della cittadinanza, la quale deve ancora essere portata a termine, egli non può essere ritenuto un cittadino ai sensi dell'articolo 1(1) della Convenzione del 1954<sup>34</sup>. Allo stesso modo, laddove i requisiti o le procedure riguardanti la perdita, la revoca o la rinuncia alla cittadinanza siano stati solo parzialmente raggiunti o completati, si ritiene, sulla base della definizione di apolide, che l'individuo sia ancora cittadino di uno Stato.

*(xiii) Rinuncia volontaria alla cittadinanza*

51. Per "rinuncia volontaria" s'intende un atto libero da condizionamenti, che avviene generalmente tramite una dichiarazione orale o scritta. La successiva revoca della cittadinanza può avvenire automaticamente o a discrezione delle autorità<sup>35</sup>. In alcuni Stati, nonostante il fatto che la Convenzione del 1954 non lo permetta, la rinuncia volontaria alla cittadinanza è ritenuta un motivo di esclusione dai benefici accordati a coloro che rientrano nella definizione dell'articolo 1(1). L'oggetto e lo scopo del trattato, ovvero favorire il godimento dei propri diritti umani da parte degli apolidi, restano validi in egual misura sia nei casi di rinuncia sia in quelli di revoca involontaria della cittadinanza. In molti casi, infatti, la rinuncia è stata effettuata con lo scopo di perseguire un obiettivo legittimo quale il raggiungimento delle condizioni per l'acquisizione di un'altra nazionalità e l'individuo può dunque essersi aspettato di trovarsi nella condizione di apolide per un periodo molto limitato. La questione della libera scelta dell'individuo non è rilevante ai fini della procedura di riconoscimento dell'apolidia ai sensi dell'articolo 1(1); può, tuttavia, giocare un ruolo per quanto ri-

<sup>33</sup> Ciò avverrebbe, ad esempio, qualora un tribunale deliberasse che una disposizione della legislazione sulla cittadinanza che regola l'acquisizione automatica della cittadinanza da parte degli individui nati sul territorio nazionale prima di una certa data si applica ad un intero gruppo etnico, nonostante le dichiarazioni in senso contrario del governo.

<sup>34</sup> Lo stesso principio si applica laddove l'individuo non ha perseguito o esaurito la via del rimedio giurisdizionale avverso un diniego o la revoca della cittadinanza.

<sup>35</sup> La rinuncia volontaria non può essere assimilata alla perdita di cittadinanza a causa della mancata ottemperanza alle procedure stabilite dalla legge, anche laddove l'individuo è consapevole dei requisiti richiesti e, ciononostante, sceglie di ignorarli.

guarda il trattamento ricevuto dall'individuo in questione in seguito alla procedura. Coloro che hanno rinunciato in maniera volontaria alla cittadinanza, infatti, potrebbero, a differenza degli altri apolidi, riacquistare questa cittadinanza. Come discusso in maggior dettaglio nella Parte Terza, la possibilità di ottenere protezione in un altro Stato può avere un impatto sullo *status* da concedere al momento del riconoscimento.

(xiv) *Il concetto di nazionalità*

52. Nel valutare le norme sulla cittadinanza di uno Stato, è importante tener presente il fatto che i termini utilizzati per descrivere un "cittadino" variano da paese a paese. Per indicare questo *status* si utilizzano, tra gli altri, "national" in inglese e in francese, "nacional" in spagnolo e "suddito" in alcuni paesi. Inoltre, all'interno di uno Stato vi possono essere più categorie di cittadinanza, ognuna delle quali è indicata in modo diverso e ad ognuna delle quali sono collegati una diversa serie di diritti. La Convenzione del 1954 si pone l'obiettivo di ridurre l'impatto negativo, in termini di dignità e sicurezza, derivante dal mancato raggiungimento di un requisito fondamentale per il godimento del sistema per la protezione dei diritti umani, ovvero il rapporto tra un "cittadino", da una parte, ed uno "Stato", dall'altra. La definizione di apolide enunciata nell'articolo 1(1) fa dunque proprio il concetto di nazionalità che riflette un legame formale, di natura politica e legale, tra l'individuo ed un dato Stato, e si distingue dalla nazionalità intesa come appartenenza ad un gruppo religioso, linguistico o etnico<sup>36</sup>. Il concetto di cittadino utilizzato nel trattato è dunque conforme al significato tradizionalmente dato nel diritto internazionale a questo termine, con il quale si designano coloro sui quali lo Stato ritiene di esercitare la giurisdizione sulla base della loro nazionalità. Nel concetto rientra anche il diritto dello Stato a prendere provvedimenti legali contro altri Stati per il maltrattamento dei propri cittadini.
53. Laddove gli Stati concedano uno *status* legale ad alcuni gruppi di persone sulle quali ritiene di esercitare la giurisdizione sulla base di un legame di nazionalità piuttosto che a causa della loro residenza sul territorio dello Stato, una persona appartenente a questa categoria è da considerarsi un "cittadino" ai sensi della Convenzione del 1954. In generale, questo *status* garantirà, come minimo, il diritto all'ingresso, al reingresso ed alla residenza sul territorio dello Stato. In alcuni casi, tuttavia, per ragioni storiche a questi individui è permesso l'ingresso esclusivamente al territorio non metropolitano dello Stato. Il fatto che le diverse categorie di cittadino di un dato Stato siano associate a diritti diversi non impedisce ai loro titolari di essere ritenuti "cittadini" ai sensi dell'articolo 1(1), come non lo impedisce il fatto che in alcuni paesi i diritti associati alla nazionalità siano numericamente inferiori a quelli di cui godono i cittadini di altri

---

<sup>36</sup> Questo concetto di nazionalità può essere rintracciato, ad esempio, nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 sui Rifugiati, ove si fa riferimento al "giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua *cittadinanza*..." (enfasi aggiunta).

Stati o, addirittura, non siano conformi a quelli imposti dagli obblighi internazionali in tema di diritti umani<sup>37</sup>. Anche se la questione dei minori diritti può mettere in dubbio l'efficacia della nazionalità e sollevare la questione delle violazioni degli obblighi internazionali in tema di diritti umani, non è rilevante ai fini dell'applicazione della definizione di apolide enunciata nella Convenzione del 1954<sup>38</sup>.

54. Nel concetto di “cittadino” utilizzato nell'articolo 1(1) non è implicito l'obbligo dell'esistenza di un legame “genuino” o che abbia effetti concreti tra individuo e Stato<sup>39</sup>. La nazionalità, per sua natura, riflette il legame tra Stato ed individuo, spesso basato sulla nascita sul territorio dello Stato o da genitori cittadini di questo Stato. I criteri per l'acquisizione della cittadinanza nella maggior parte dei paesi riflettono questo tipo di legame. Un individuo può tuttavia essere considerato un “cittadino” ai sensi dell'articolo 1(1) anche se non è nato e non è un residente abituale sul territorio dello Stato di cui si ritiene abbia la nazionalità.
55. In base al diritto internazionale, gli Stati godono di un ampio potere discrezionale nel concedere o revocare la cittadinanza. Questa discrezionalità può tuttavia essere circoscritta dai trattati. In particolare, nei trattati globali e regionali sui diritti umani esistono, in particolare, numerosi divieti che riguardano la discriminazione per motivi come la razza, che possono essere applicati per quanto concerne la concessione, la perdita e la privazione della cittadinanza<sup>40</sup>. I divieti in questo senso nel diritto internazionale consuetudinario non sono altrettanto chiari, anche se la privazione della cittadinanza per motivi di razza potrebbe esserne un esempio.

<sup>37</sup> Si noti che sono i diritti *generalmente* associati alla nazionalità a dover essere presi in considerazione e non se questi diritti vengano o meno riconosciuti all'individuo in questione.

<sup>38</sup> Storicamente, nel diritto internazionale, la nazionalità non sembra avesse un contenuto specifico per quanto riguarda i diritti degli individui, mentre nei rapporti tra Stati ha creato una serie di obblighi.

<sup>39</sup> Questi concetti hanno visto la luce nel campo della protezione diplomatica, quella parte del diritto internazionale consuetudinario che regola il diritto di uno Stato ad intraprendere azioni diplomatiche o di altro tipo contro un altro Stato per conto del proprio cittadino i cui diritti ed interessi sono stati lesi dall'altro Stato. La Commissione sul Diritto Internazionale ha però spiegato di recente perché questi concetti dovrebbero essere applicati solo in un numero limitato di circostanze (v. pag. 33 degli Articoli sulla Protezione diplomatica con Commenti del 2006, disponibile in inglese al seguente link: [http://untreaty.un.org/ilc/guide/9\\_8.htm](http://untreaty.un.org/ilc/guide/9_8.htm). v. nota 9.).

<sup>40</sup> Ne è un esempio l'articolo 9 della Convenzione del 1979 sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei Confronti delle Donne, secondo il quale tutte le donne dovrebbero avere eguali diritti agli uomini per quanto riguarda il conferimento della cittadinanza ai loro figli e per quanto concerne l'acquisizione, il cambiamento o la conservazione della propria nazionalità (che spesso subisce cambiamenti in seguito al matrimonio con uno straniero).

56. La concessione, il diniego o la revoca della cittadinanza in violazione degli obblighi internazionali non possono essere avallati. Le pratiche illegali a livello internazionale, tuttavia, non sono rilevanti ai fini dell'articolo 1(1). Se così non fosse, un individuo privato della propria cittadinanza in una maniera non conforme al diritto internazionale potrebbe essere comunque considerato un "cittadino" ai sensi dell'articolo 1(1), una situazione non in linea con l'oggetto e lo scopo della Convenzione del 1954<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Quelle situazioni ove la violazione del diritto internazionale si configura come violazione di una norma cogente del diritto internazionale potrebbero tuttavia costituire un'eccezione a questo approccio generale. In queste circostanze, gli Stati potrebbero essere obbligati a non riconoscere le situazioni che derivano da questa violazione come legali e potrebbero dunque anche rifiutarsi di riconoscere lo *status civitatis* e, forse, le modalità con cui viene affrontato questo *status* nelle procedure ex articolo 1(1). L'ambito esatto di questo obbligo nel diritto internazionale consuetudinario è tuttora argomento di dibattito.

# PARTE SECONDA: PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL'APOLIDIA

## A. INTRODUZIONE

### (1) Panoramica

57. Vi è un'ampia varietà di occasioni, ove emerge altresì il ruolo critico giocato dalla cittadinanza nella vita di tutti i giorni, in cui le autorità statali potrebbero doversi confrontare con l'eventualità che un determinato individuo sia apolide. Solo per citare alcuni esempi, lo *status civitatis* diviene rilevante allorché una persona avanzi richiesta di passaporto o documenti d'identità, presenti domanda di soggiorno legale o cerchi lavoro nel pubblico impiego, voglia esercitare il diritto di voto, svolgere il servizio militare o tenti di accedere a servizi governativi. Inoltre, tali problemi potrebbero sorgere nel contesto di procedure di allontanamento, qualora venga messo in discussione il diritto di un individuo a risiedere in un determinato Paese. Anche nella determinazione dello *status* di rifugiato la cittadinanza è spesso un elemento chiave per poter identificare il Paese (o i Paesi) in relazione al quale dovrebbero essere valutate le dichiarazioni di un individuo in merito al fondato timore di subire persecuzione. La valutazione della condizione di apolidia di un determinato individuo è inoltre essenziale laddove questi richieda l'applicazione delle tutele previste nella Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (Convenzione del 1961). È evidente, anche dai soli esempi considerati, che in diverse procedure, sia giudiziarie sia amministrative, può essere necessario determinare se una persona sia apolide o meno. Questo Manuale tratta in modo specifico, se non esclusivo, delle procedure finalizzate alla determinazione dello *status* di apolidia.

### (2) Determinazione dello *status* di apolide e diritto alla cittadinanza

58. Al fine di adempiere agli obblighi delineati dalla Convenzione del 1954, gli Stati generalmente ricorrono a procedure per la determinazione dell'apolidia. Tali procedure non, tuttavia, si confanno indistintamente a ogni popolazione apolide. L'apolidia, infatti, può manifestarsi sia in un contesto migratorio sia non migratorio; in un determinato Paese, il fenomeno potrebbe manifestarsi in uno o nell'altro di questi due scenari o avere, invece, anche caratteristiche miste. In un contesto non migratorio, alcune popolazioni apolidi si trovano nel "proprio Paese" e possono essere definite come popolazioni *in situ*<sup>42</sup>. Per questi gruppi, le procedure di determinazione per la dichiarazione dello *status* di apolidia non sono appropriate, a causa del profondo legame instauratosi da tempo con



questi Paesi. Tale legame, secondo gli esistenti standard internazionali e la prassi adottata dagli Stati in tema di riduzione dell'apolidia, si estrinseca sotto forma di residenza abituale di lungo corso o di residenza al momento di una eventuale successione tra Stati. A seconda delle circostanze specifiche delle popolazioni in questione, potrebbe essere più opportuno per gli Stati coinvolti ricorrere a campagne mirate per l'acquisizione della cittadinanza oppure a procedure per la verifica della cittadinanza stessa piuttosto che a procedure per la determinazione dell'apolidia<sup>43</sup>.

59. Tali campagne per l'acquisizione della cittadinanza hanno l'obiettivo di risolvere il problema dell'apolidia attraverso la concessione della cittadinanza piuttosto che quello di riconoscere le persone quali apolidi per poi conferirne loro lo *status*. Alcuni Stati le hanno intraprese per risolvere il problema specifico delle popolazioni apolidi a lungo residenti sul proprio territorio, in alcuni casi assistiti dall'UNHCR. Anche laddove gli Stati intraprendano tali campagne, rimane a ogni modo utile mantenere le procedure per la determinazione dello *status* per quegli apolidi che non siano parte di in una popolazione *in situ*, tenendo in debita considerazione che la popolazione apolide in un determinato Paese potrebbe comunque essere mista o mutare le proprie caratteristiche col tempo.
60. Le procedure di verifica della cittadinanza, invece, beneficiano gli individui che, in determinati territori, incontrano difficoltà nel dimostrare il proprio *status* di cittadini. Queste procedure spesso prevedono un procedimento accessibile, rapido e diretto al fine di confermare quale sia la cittadinanza della persona in questione, inclusa quella di un altro Stato.
61. In entrambi i casi, i requisiti procedurali saranno simili a quanto previsto nella prassi nelle procedure per la determinazione dell'apolidia, dal momento che elementi come i mezzi probatori a disposizione in un determinato Paese e le difficoltà affrontate dai richiedenti nel provare la propria cittadinanza presenteranno forti analogie. Si potrebbe, in alcuni casi, prevedere una dispensa dal fornire una prova documentale e potrebbe, invece, ritenersi sufficiente la deposizione sotto giuramento dei membri della comunità che assicurano che l'individuo in questione rientra nei criteri pertinenti secondo le leggi in materia di cittadinanza, quali la nascita sul territorio o la discendenza da un cittadino.

---

<sup>42</sup> L'espressione "proprio Paese" è presa dall'articolo 12(4) della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) mentre l'interpretazione data è quella dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

<sup>43</sup> Si veda il paragrafo 50 di UNHCR *Action to Address Statelessness: A Strategy Note*, 2010 al link <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e0c3d2.html> : "... resources should not be dedicated to a formal determination of statelessness where a realistic, immediate goal is the acquisition, reacquisition or confirmation of nationality by such a population. This will usually be the case for those protracted situations in which an entire population has significant ties only with the State in which they are resident", (non si dovrebbero dedicare risorse alla determinazione formale dell'apolidia laddove un obiettivo realistico e immediato è piuttosto l'acquisizione, ri-acquisizione o conferma della cittadinanza da parte della popolazione in questione. Questo sarà solitamente il caso di quelle situazioni che si trascinano ove un'intera popolazione ha legami significativi solo con lo Stato in cui risiede).

## B. PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL'APOLIDIA

### (1) Progettazione e collocazione delle procedure per la determinazione

62. Gli Stati dispongono di un'ampia discrezionalità nel predisporre e implementare le procedure per la determinazione dell'apolidia, dal momento che la Convenzione del 1954 non si pronuncia a tal proposito. L'approccio da tenersi verrà influenzato da elementi specifici del contesto locale, quali le presunte dimensioni e le caratteristiche della popolazione apolide, così come la complessità delle questioni giuridiche e probatorie che si presentano. A ogni modo, affinché tali procedure siano efficaci, la determinazione dell'apolidia deve essere un obiettivo specifico del meccanismo in questione, sebbene non necessariamente l'unico.
63. Le prassi attuali presentano caratteristiche anche molto diverse fra loro, a seconda della collocazione delle procedure per la determinazione dell'apolidia nelle architetture amministrative nazionali, riflettendo caratteristiche peculiari a ogni Paese. Gli Stati possono scegliere fra procedure centralizzate o a livello locale; sono preferibili procedure centralizzate poiché vi è un'alta probabilità che la centralizzazione promuova la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie fra i funzionari competenti. Tuttavia, l'accesso alle procedure per i richiedenti situati in parti diverse di un Paese può essere agevolato tramite l'adozione di una serie di accorgimenti: per esempio, la possibilità di presentare le domande scritte a uffici locali perché siano trasmessi all'ufficio centrale competente per la determinazione, il quale può coordinare e guidare l'appropriato esame dei fatti rilevanti - incluso il colloquio personale col richiedente - a livello locale.
64. Stabilire se una persona sia apolide può essere complesso e laborioso ma è nell'interesse sia degli Stati sia degli apolidi che le procedure di determinazione siano quanto più possibile semplici, eque ed efficaci. A tal proposito, alcuni Stati potrebbero adattare le procedure amministrative esistenti in modo da includervi la determinazione dell'apolidia. Tra gli elementi che devono necessariamente essere tenuti in considerazione, vi sono senza dubbio le risorse amministrative, le competenze esistenti in materia di apolidia, nonché le caratteristiche e le presunte dimensioni della popolazione apolide in questione. In ogni procedura mista è essenziale sia che la definizione di apolide sia chiaramente compresa e correttamente applicata sia che le tutele procedurali e gli standard probatori siano rispettati.
65. Alcuni Stati potrebbero scegliere di integrare le procedure per la determinazione dell'apolidia nel quadro delle competenze delle autorità per l'immigrazione. Altri Stati potrebbero, invece, affidare la determinazione dell'apolidia all'autorità responsabile delle questioni relative alla cittadinanza, quali le domande di naturalizzazione o la verifica delle richieste di cittadinanza. Ciò sarebbe particolarmente appropriato laddove vi sia un'alta probabilità che gli individui interessati abbiano risieduto a lungo sul territorio dello Stato.

66. Considerato che alcuni apolidi potrebbero essere allo stesso tempo rifugiati, gli Stati potrebbero considerare di combinare la determinazione dello *status* di apolidia e di rifugiato nella stessa procedura. I requisiti di riservatezza per la domande presentate da richiedenti asilo e rifugiati devono essere rispettati indipendentemente dalla forma o collocazione della procedura per la determinazione dell'apolidia<sup>44</sup>.
67. Considerare le risorse a disposizione, tanto quelle finanziarie quanto quelle umane, sarà fondamentale per la pianificazione delle procedure per la determinazione dell'apolidia. I Paesi dotati di tali procedure hanno comunque visto un numero di richiedenti piuttosto limitato; i costi previsti si potrebbero bilanciare coi risparmi ottenuti dalla semplificazione di altri meccanismi amministrativi cui gli apolidi potrebbero altrimenti ricorrere, come ad esempio le domande per altre forme di *status* di migrante.

## **(2) Accesso alle procedure**

68. Affinché le procedure siano eque ed efficienti, è necessario che ne sia assicurato l'accesso. In tal senso, per agevolare l'accesso divengono fondamentali la diffusione delle informazioni, anche attraverso campagne d'informazione mirate, laddove appropriato, e l'assistenza per le procedure. Considerato che a volte gli individui non sono informati in merito alle procedure per la determinazione dell'apolidia o sono restii a presentare domanda per lo *status*, possono efficacemente essere previsti meccanismi di tutela che permettano alle autorità statali stesse di dare inizio alla procedura.
69. Chiunque sia presente sul territorio di uno Stato ha accesso alle procedure per la determinazione dell'apolidia. La Convenzione non prevede che i richiedenti debbano trovarsi nel territorio dello Stato in maniera regolare. Tale requisito sarebbe, infatti, particolarmente iniquo dal momento che l'assenza di una cittadinanza nega a molti apolidi la documentazione fondamentale necessaria per entrare o risiedere legalmente in qualunque Stato.
70. Inoltre, l'introduzione di limiti di tempo per coloro che intendano fare domanda per la *status* di apolidia non trova fondamento alcuno nella Convenzione. Qualunque termine potrebbe, infatti, arbitrariamente escludere di determinati individui dalla protezione prevista dalla Convenzione del 1954.

---

<sup>44</sup> Per ulteriori dettagli sul coordinamento delle procedure per la determinazione dell'apolidia e dello *status* di rifugiato, si vedano i paragrafi 78-82.

### (3) Garanzie procedurali

71. Le procedure per la determinazione dell'apolidia devono essere formalizzate in legge dello Stato. L'utilizzo dello strumento legislativo per l'adozione delle procedure garantisce imparzialità, trasparenza e chiarezza. Tenendo presente che le garanzie procedurali sono elementi fondamentali delle procedure per la determinazione dell'apolidia, è altresì necessario integrare le garanzie del giusto processo nelle procedure di diritto amministrativo, incluse *inter alia* le procedure per la determinazione dello *status* di rifugiato. Gli Stati devono essere incoraggiati pertanto ad adottare le seguenti tutele:

- le informazioni circa i criteri di idoneità, la procedura di determinazione e i diritti associati al riconoscimento dell'apolidia devono essere ampiamente diffuse in varie lingue dalle autorità; un servizio di assistenza per le procedure deve essere disponibile per tutti i richiedenti in una lingua a loro comprensibile;
- il diritto a un colloquio con il funzionario responsabile delle decisioni;
- le domande vanno presentate in forma scritta e, se necessario, sarà prestata assistenza nella stesura;
- l'assistenza deve poter essere prestata tramite traduzioni o interpretariato per quanto riguarda le domande scritte e i colloqui;
- ogni singolo membro di una famiglia ha il diritto di presentare una domanda indipendente;
- un adulto può presentare domanda per conto di un figlio a carico; sono inoltre disponibili speciali garanzie procedurali per i minori non accompagnati;
- un minore ha il diritto di essere ascoltato laddove abbia le capacità di organizzare e comunicare il proprio pensiero;
- i richiedenti devono avere accesso all'assistenza legale; laddove questa fosse disponibile gratuitamente, questa deve essere offerta a coloro che non possiedono sufficienti risorse finanziarie;
- i riconoscimenti avvengono in base al merito di ciascuna domanda specifica in riferimento alla normativa e alla prassi in materia di cittadinanza negli Stati interessati, incluse le informazioni riguardanti la legislazione e la prassi storica, se pertinente;
- se il riconoscimento avviene tramite procedimento giudiziario, il processo sarà di tipo inquisitorio, non accusatorio;
- le decisioni devono essere trascritte e motivate;
- le decisioni devono essere prese e comunicate in tempi ragionevoli;

- è garantito il diritto di appello; e
  - è garantito l'accesso all'UNHCR.
72. Al fine di assicurare che le procedure siano eque ed efficaci, gli Stati dovrebbero evitare di espellere un individuo dal proprio territorio nelle more del procedimento di determinazione.
73. Il diritto a un colloquio individuale e la necessaria assistenza sotto forma di traduzione o interpretariato durante tutto il procedimento sono essenziali per assicurare che i richiedenti abbiano l'opportunità di esporre il proprio caso in maniera completa nonché di fornire e chiarire le informazioni determinanti ai fini della domanda presentata. Queste garanzie procedurali consentono anche ai decisori di sondare l'esistenza di possibili ambiguità in ogni caso individuale.
74. È nell'interesse di tutte le parti che la determinazione dell'apolidia avvenga in modo quanto più possibile sollecito, purché siano concessi tempi ragionevoli per raccogliere la documentazione utile ai fini della procedura. Diversi Paesi hanno stabilito i termini entro i quali le autorità preposte alla determinazione devono addivenire a una decisione circa le domande per lo *status* di apolidia. Nell'eventualità che le prove immediatamente disponibili siano incontrovertibili e la domanda sia manifestamente fondata, delle procedure giuste ed efficaci potrebbero richiedere solo alcuni mesi per giungere a un riconoscimento definitivo.
75. Generalmente, non è auspicabile che una decisione di primo grado sia emessa a più di sei mesi dalla presentazione della domanda, dal momento che ciò prolungherebbe il periodo trascorso dal richiedente in una posizione non tutelata. Tuttavia, in circostanze eccezionali, potrebbe essere appropriato che il procedimento duri fino a dodici mesi, al fine di garantire tempo sufficiente per le indagini sullo *status civitatis* del richiedente presso un altro Stato, se è probabile che si riceva una risposta concreta entro tale termine<sup>45</sup>.
76. Il diritto effettivo di appello contro una decisione di primo grado negativa è una tutela essenziale in una procedura per la determinazione dell'apolidia. La procedura di appello deve dipendere da un organismo indipendente. Il richiedente deve avere accesso all'assistenza legale e, laddove fosse disponibile a titolo gratuito, deve essere offerta a coloro che non possiedono sufficienti risorse finanziarie.

---

<sup>45</sup> Ciò evidenzia l'importanza di fornire ai richiedenti uno standard di trattamento appropriato durante il processo di determinazione. Ci si occuperà di tale materia nella Terza Parte del Manuale.

77. Deve essere garantito il ricorso in appello sia in punto di fatto sia in punto di diritto, dal momento che vi è comunque la possibilità che nel procedimento di primo grado le prove presentate siano state valutate in maniera non corretta. A completa discrezione dello Stato, l'organismo di appello può avere la facoltà sia di sostituire il proprio giudizio in merito sia di annullare la decisione presa in primo grado e di rinviare, pertanto, la questione all'autorità responsabile della determinazione affinché la riconsideri. Tale scelta sarà influenzata dall'orientamento generale che contraddistingue l'architettura legale e amministrativa dello Stato in questione. Inoltre, gli Stati potrebbero prevedere un'ulteriore livello di impugnazione, solo in diritto, secondo quanto previsto dalle norme procedurali vigenti nell'ordinamento giudiziario.

## C. IL COORDINAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO E DI QUELLO DI APOLIDE

78. Quando un richiedente presenta domanda per ottenere sia lo *status* di rifugiato sia quello di apolide, è importante che siano valutate entrambe e che, eventualmente, entrambi gli *status* siano esplicitamente riconosciuti, poiché la protezione prevista dalla Convenzione del 1951 normalmente genera a livello nazionale un più ampio insieme di diritti rispetto alla Convenzione del 1954. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui lo *status* di rifugiato decada senza che la persona abbia ancora acquisito una cittadinanza, necessitando a quel punto di protezione internazionale in quanto apolide.
79. Dal momento che un apolide potrebbe essere allo stesso tempo un rifugiato o aver diritto a una forma complementare di protezione<sup>46</sup>, gli Stati devono assicurare che, qualora il richiedente possa configurarsi anche come rifugiato, i requisiti di riservatezza previsti per i rifugiati siano osservati nelle procedure per la determinazione dell'apolidia. Ogni richiedente deve essere informato, fin dall'inizio della procedura, della necessità di esprimere qualunque preoccupazione in tal senso<sup>47</sup>. L'identità di un rifugiato o di un richiedente asilo non deve essere rivelata alle autorità del Paese di origine dell'individuo. Come riportato di seguito ai paragrafi 96-99, ai funzionari responsabili del riconoscimento dell'apolidia potrebbe essere richiesto di effettuare indagini presso le autorità straniere, cosa che potrebbe compromettere il diritto alla riservatezza di cui godono rifugiati e richiedenti asilo. Quando ciò avviene, il riconoscimento dello *status* di rifugiato deve procedere, mentre deve essere sospeso l'esame della domanda di *status* di apolide.

<sup>46</sup> Si veda la Conclusione n.103 (LVI) del 2005 del Comitato Esecutivo dell'UNHCR sulle forme complementari di protezione, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.html>

<sup>47</sup> Allo stesso modo, i richiedenti lo *status* di rifugiato devono essere informati della possibilità di presentare domanda per il riconoscimento dello *status* di apolide.

80. Laddove il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di quello di apolide siano condotti attraverso procedure distinte e un riconoscimento dello *status* di apolidia possa avvenire senza contattare le autorità del Paese di origine, entrambe le procedure potrebbero procedere in parallelo. Tuttavia, per massimizzare l'efficacia, laddove i fatti constatati con una procedura possano essere pertinenti anche all'altra, può essere opportuno *in primis* tenere i colloqui individuali e raccogliere e valutare informazioni sul Paese ai fini della procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.
81. Analogamente, in una procedura che combina il riconoscimento degli *status* e quando un richiedente presenta entrambe le domande, è importante che l'esaminatore conduca la procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato e di quello di apolide insieme<sup>48</sup>. Se non vi sono sufficienti informazioni per arrivare a concludere che un individuo è apolide senza contattare le autorità di uno Stato straniero, si dovrà procedere con il riconoscimento dello *status* di rifugiato.
82. Sia nel caso siano previste due procedure separate sia nel caso di un'unica procedura mista, per un individuo deve essere possibile riattivare, in determinate circostanze, una domanda di riconoscimento dello *status* di apolide precedentemente sospesa. Una domanda di apolidia può essere riattivata nei seguenti casi:
- la domanda per lo *status* di rifugiato non va a buon fine;
  - lo *status* di rifugiato è riconosciuto ma cessa in un secondo tempo;
  - lo *status* di rifugiato è annullato perché i presupposti di inclusione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 non erano integrati<sup>49</sup>; o
  - emergono prove supplementari del fatto che un individuo sia apolide.

Considerazioni simili si applicano a coloro che hanno fatto domanda sia per lo *status* di apolide sia per una complementare forma di protezione.

---

<sup>48</sup> Il riconoscimento dello *status* di rifugiato richiede che siano identificati il Paese o la cittadinanza dell'individuo o, per gli apolidi, il precedente Paese di residenza abituale al fine di poter valutare il timore dell'individuo di essere perseguitato. Si vedano i paragrafi 87-93 e 101-105, UNHCR, Manuale e Linee Guida sulle procedure e i criteri per il riconoscimento dello *status* di rifugiato (ripubblicato nel 2011), disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f33c8d92.html>,

<sup>49</sup> Si veda UNHCR, Nota sull'annullamento dello *status* di rifugiato, 22 novembre 2004, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/docid/41a5dfd94.html>.

## D. VALUTAZIONE DELLE PROVE

### (1) Tipi di prova

83. Il riconoscimento dell'apolidia richiede una valutazione sia in fatto sia in diritto. L'analisi della sola legislazione in materia di cittadinanza non è sufficiente, dal momento che la determinazione dello *status* di apolidia richiede una valutazione dell'applicazione della normativa nella prassi, anche per quanto riguarda quanto i funzionari governativi si attengano alle decisioni giudiziarie<sup>50</sup>. Il materiale probatorio rilevante può essere diviso in due categorie: prove relative alle circostanze personali dell'individuo e prove concernenti la legislazione e altre circostanze del Paese in questione.
84. Le prove concernenti la storia personale aiutano a identificare quali Stati e procedure per il riconoscimento della cittadinanza debbano essere presi in considerazione nel determinare lo *status civitatis* di un richiedente<sup>51</sup>. In ogni specifico caso, può essere presa in considerazione la seguente lista di tipi di prova, sebbene non esaustiva:
- deposizione del richiedente (per esempio, domanda scritta, colloquio);
  - risposta/e di un'autorità straniera a una richiesta di informazioni in merito allo *status civitatis* del richiedente;
  - documenti d'identità (per esempio: certificato di nascita, estratto del registro di stato civile, carta d'identità, tessera elettorale);
  - documenti di viaggio (inclusi quelli ventualmente scaduti);
  - documenti relativi alle domande per l'ottenimento della cittadinanza o di prova di cittadinanza;
  - certificato di naturalizzazione;
  - certificato di rinuncia alla cittadinanza;
  - precedenti risposte da parte di altri Stati alle richieste di informazioni riguardo la cittadinanza del richiedente;
  - certificato di matrimonio;
  - documentazione inerente al servizio militare/certificato di congedo;
  - certificati scolastici;

<sup>50</sup> Si veda, *supra*, il paragrafo 48.

<sup>51</sup> Si veda, *infra*, il paragrafo 92.



- certificati medici/attestazioni (per esempio attestati rilasciati dagli ospedali alla nascita, registro delle vaccinazioni);
  - documenti d'identità e di viaggio di genitori, coniuge e figli;
  - documenti relativi all'immigrazione, quale il permesso di soggiorno del Paese/i di residenza abituale;
  - altri documenti attinenti i Paesi di residenza (per esempio, documenti relativi al lavoro, titoli di proprietà, contratti d'affitto, registri scolastici, certificati di battesimo); e
  - verbalizzazione di deposizioni giurate di vicini e membri della comunità.
85. Per quanto riguarda le informazioni concernenti le circostanze nel Paese o nei Paesi considerati, queste comprendono le prove inerenti la cittadinanza e altri aspetti legali pertinenti, la loro implementazione e la prassi negli Stati coinvolti, così come il generale contesto giuridico, con particolare riferimento al grado di rispetto delle decisioni giudiziarie da parte dell'organismo esecutivo. Esse si possono ottenere da diverse fonti, sia governative sia non. La complessità del diritto e della prassi in materia di cittadinanza in un particolare Stato può giustificare il ricorso in determinati casi alle testimonianze di periti.
86. Perché queste informazioni sul Paese siano accurate, è necessario che provengano da fonti affidabili e imparziali, possibilmente più di una. Pertanto sono da preferirsi le informazioni fornite da organi dello Stato direttamente coinvolti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza nello Stato considerato, o da attori non statali che hanno maturato competenze nel monitorare o revisionare tali materie. E' importante che tali informazioni siano continuamente aggiornate in modo tale da tenere in debita considerazione eventuali evoluzioni nella normativa sulla cittadinanza e nella prassi dei Paesi rilevanti. Detto questo, le informazioni cui si fa affidamento dovrebbero essere contemporanee rispetto agli eventi rilevanti nel caso di specie. Inoltre, laddove la prassi dei funzionari addetti all'applicazione delle leggi sulla cittadinanza di uno Stato dovesse differire a seconda della regione, ciò deve essere preso in considerazione nell'esaminare le prove su cui si basa la valutazione nel caso di specie.

## **(2) Problematiche relative alle prove**

87. Le autorità che si occupano delle procedure per il riconoscimento dello *status* di apolide devono considerare tutte le prove disponibili, scritte e orali, relative alla domanda di un individuo.
88. La definizione di apolide all'articolo 1(1) della Convenzione del 1954 richiede la prova di un fatto negativo, *c'est-à-dire* che un individuo non sia considerato come cittadino da nessuno Stato secondo quanto previsto dal proprio ordinamento giuridico. Ciò comporta non poche difficoltà per i richiedenti e influenza

l'applicazione delle norme procedurali in tema di regime probatorio nelle procedure per il riconoscimento dello *status* di apolidia.

### (3) Onere della prova

89. Con l'espressione "onere della prova", nei procedimenti giudiziari ci si riferisce al problema di individuare su quale parte ricada la responsabilità di suffragare una domanda o una dichiarazione. Solitamente nei procedimenti amministrativi o giudiziari, il ricorrente è inizialmente responsabile nel fornire prove a sostegno della propria istanza. Nel caso del riconoscimento dell'apolidia, l'onere della prova è in linea di principio condiviso, cosicché sia il richiedente sia l'esaminatore devono cooperare nell'ottenere prove e stabilire quali siano i fatti. Si tratta di una procedura di stampo collaborativo e che mira a chiarire se un individuo rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione del 1954. Perciò, al richiedente ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere e fornire una ricostruzione più dettagliata e completa possibile e di fornire ogni prova ragionevolmente disponibile. In modo analogo, all'autorità preposta si richiede che acquisisca e produca ogni prova pertinente e di cui possa ragionevolmente disporre, consentendo una determinazione oggettiva dello *status* del richiedente. Questo approccio non accusatorio si può riscontrare nella prassi degli Stati che hanno già predisposto procedure per il riconoscimento dello *status* di apolide.
90. Data la natura stessa dell'apolidia, i richiedenti sono spesso impossibilitati a suffragare la propria istanza con sufficienti - se mai ne hanno - prove documentali. Le autorità per il riconoscimento dell'apolidia devono tenerne conto, anche considerando favorevolmente le spiegazioni fornite in via testimoniale in merito all'assenza di determinate prove<sup>52</sup>.

### (4) Standard della prova

91. Come per l'onere della prova, lo standard della prova - o la "soglia" della prova necessaria - deve prendere in considerazione le difficoltà intrinseche nel provare l'apolidia, alla luce, in particolare, delle conseguenze di un rigetto scorretto della domanda. Richiedere un elevato standard della prova per l'apolidia minerebbe l'oggetto e l'obiettivo della Convenzione del 1954. E' pertanto consigliato agli Stati di adottare lo stesso standard della prova di quello richiesto per la determinazione dello *status* di rifugiato, vale a dire che la determinazione dello *status* dovrebbe avere esito positivo laddove venga stabilito "a un livello ragionevole" che l'individuo non è considerato quale cittadino da nessuno Stato nel quadro del proprio ordinamento giuridico<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Ulteriore flessibilità è inoltre garantita laddove per i richiedenti fosse difficile ottenere documenti rilasciati da un'autorità straniera opportunamente autenticati o sigillati con sigilli ufficiali.

<sup>53</sup> Si faccia riferimento al paragrafo 42, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, nota 47 *supra*. Nel contesto del riconoscimento dello *status* di rifugiato, un individuo può far valere un fondato timore di persecuzione stabilendo "ad un ragionevole livello, che la sua continuata permanenza nel suo Paese di origine gli è divenuta intollerabile per le ragioni indicate nella definizione (di rifugiato)".

92. L'apolidia non deve essere acclarata in relazione ad ogni Stato esistente. È necessario considerare solo quegli Stati con cui un individuo ha un legame rilevante, in genere sulla base di nascita sul territorio, discendenza, matrimonio o residenza abituale<sup>54</sup>. La prova di apolidia ottenuta su queste basi sarà valida a meno che l'autorità responsabile del riconoscimento sia in grado di esibire prove chiare e convincenti che l'individuo è cittadino di uno Stato esistente. Questa prova di cittadinanza potrebbe presentarsi, per esempio, sotto forma di conferma scritta rilasciata dall'autorità competente per le decisioni di naturalizzazione in un altro Paese che attesti che il richiedente è cittadino di quello Stato per naturalizzazione oppure sotto forma di informazioni che stabiliscono che, secondo la normativa sulla cittadinanza e la relativa prassi di un altro Stato, il richiedente ha automaticamente acquisito la cittadinanza di quest'ultimo<sup>55</sup>.
93. Laddove un richiedente non cooperi nello stabilire i fatti - per esempio non rivelando deliberatamente informazioni che potrebbero determinare la propria identità - ciò potrebbe determinare l'impossibilità di stabilire "a un livello ragionevole" la sussistenza di una condizione di apolidia, anche se l'autorità competente per il riconoscimento non è in grado di esibire materiale probatorio chiaro e convincente dell'esistenza in capo ad un soggetto di una determinata cittadinanza. La domanda può, pertanto, essere respinta a meno che il materiale disponibile indichi "a un livello ragionevole" la sussistenza di una situazione di apolidia<sup>56</sup>. Questi casi, tuttavia, devono essere distinti da quelli in cui un richiedente non è in grado (diversamente dal caso in cui non ne abbia intenzione) di fornire prove significative e/o deposizioni sostanziali riguardo la propria storia personale.

### **(5) Soppesare le prove**

94. Se durante la procedura sono prodotte prove documentali attendibili relative alla storia personale di un individuo, nel giungere a una conclusione riguardo la sua apolidia queste hanno la priorità rispetto alla deposizione dell'individuo stesso. Laddove il materiale probatorio fornito riguardo le circostanze personali di un individuo sia scarso o non documentale, un certo valore aggiuntivo verrà comunque conferito alla deposizione scritta e/o orale del richiedente, alle informazioni disponibili riguardo il Paese e a qualunque risultato ottenuto da indagini complementari effettuate con gli Stati interessati. Le indicazioni contenute nei prossimi paragrafi circa il peso da conferire a determinate categorie di materiale probatorio, che sarà normalmente considerato nella determinazione dell'apolidia, devono essere letti congiuntamente alle indicazioni in materia contenute nella Parte Prima del presente Manuale.

---

<sup>54</sup> Si veda il paragrafo 18.

<sup>55</sup> Si veda, *supra*, i paragrafi dal 27 al 44, riguardo il trattamento delle prove ottenute da altri Stati, incluse le loro autorità consolari.

<sup>56</sup> Si veda di seguito la sezione dedicata alla credibilità.

## (6) Passaporti

95. Un passaporto autentico e non scaduto fa presumere che il titolare sia cittadino del Paese che l'ha rilasciato. Tuttavia, tale presunzione potrebbe essere confutata laddove vi fossero prove che dimostrano che un individuo non è in realtà considerato cittadino dello Stato in questione, per esempio nel caso si tratti di un passaporto di convenienza o di un passaporto rilasciato per errore da un'autorità non competente per la determinazione di questioni legate alla cittadinanza. In tali casi il passaporto non è indizio del fatto che uno Stato consideri l'individuo come proprio cittadino. Nessuna presunzione può essere invece indotta da passaporti contraffatti o rilasciati in modo fraudolento<sup>57</sup>.

## (7) Richieste di informazioni e risposte da autorità straniere

96. Le informazioni fornite da autorità straniere sono talvolta di centrale importanza nelle procedure per la determinazione dell'apolidia, sebbene non necessarie nei casi in cui vi siano prove ulteriori altrettanto valide. In nessun caso è consentito contattare le autorità di uno Stato da cui un individuo abbia un fondato timore di persecuzione, a meno che non sia stato già acclarato in modo definitivo che questi non sia un rifugiato né abbia diritto ad altre forme di protezione.
97. È auspicabile che le procedure necessarie per avviare contatti con le autorità straniere al fine di avere conferma se un individuo sia cittadino dello Stato in questione siano espletate in maniera flessibile. Alcune autorità straniere potrebbero accettare richieste di informazioni provenienti direttamente da un altro Stato mentre altre potrebbero specificare che risponderanno solo a richieste provenienti da individui<sup>58</sup>.
98. Laddove le autorità competenti per la determinazione dello *status* di apolidia richiedano informazioni ad autorità straniere riguardo la cittadinanza o lo *status* di apolidia di un individuo, esse devono soppesare il valore della risposta ricevuta o, invece, della mancanza di una risposta dallo Stato in questione<sup>59</sup>.
99. Laddove una risposta da parte di un'autorità straniera includa un'argomentazione contenente un possibile errore nell'applicazione della normativa nazionale al caso considerato o un errore nella valutazione dei fatti, essa deve comunque essere considerata valida ai fini della procedura. È, infatti, la posizione soggettiva dell'altro Stato a essere decisiva per determinare se un individuo sia da considerarsi un suo cittadino ai fini della definizione di apolide<sup>60</sup>. Tempo permettendo, le autorità per la determinazione dello *status* di apolidia

<sup>57</sup> Al riguardo, si vedano anche i paragrafi 45 e 46.

<sup>58</sup> Gli Stati potrebbero voler stringere accordi bilaterali o multilaterali per gestire le richieste di informazioni inerenti la cittadinanza. Un esempio di possibile accordo è la Convenzione del 1999 sul rilascio di un certificato di cittadinanza, cui possono accedere gli Stati membri della Commissione internazionale dello stato civile, dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa. Consigli a riguardo sono forniti al paragrafo 41.

<sup>60</sup> Si vedano i paragrafi 45 e 46 che trattano di come un errore nell'applicazione del diritto interno di uno Stato al caso di un individuo sia irrilevante nel determinare la posizione dello Stato.

potrebbero sollevare tali questioni presso le autorità straniere nella speranza di ottenere una maggiore chiarezza riguardo lo *status civitatis* dell'individuo stesso. In alcuni casi, ciò può certamente portare lo Stato estero a riconoscere, seppur in maniera tardiva, l'individuo come proprio cittadino oppure a riconoscere che questi ha diritto ad acquisire la cittadinanza.

## **(8) Colloqui**

100. I decisori hanno l'opportunità di utilizzare il colloquio individuale con il richiedente per chiarificare qualunque questione in merito al materiale probatorio presentato. Domande a risposta aperta, poste in un'atmosfera non accusatoria, possono creare un "clima di fiducia"<sup>61</sup> che incoraggia i richiedenti a fornire resoconti quanto più possibile dettagliati<sup>62</sup>. All'inizio del colloquio è necessario ricordare ai richiedenti che hanno il dovere di cooperare per il procedimento. Detto questo, da un richiedente ci si può aspettare esclusivamente che risponda al meglio delle proprie capacità ed è necessario tenere in considerazione che in molti casi anche le informazioni più basilari potrebbero non essere note, per esempio il luogo di nascita o se la nascita sia stata registrata. Seppur sia vero che un solo colloquio è di norma sufficiente per dedurre la storia personale del richiedente, a volte potrebbe essere necessario richiedere ulteriori colloqui.

## **(9) Dubbi relativi alla credibilità**

101. La credibilità di un richiedente non sarà esaminata durante le procedure per la determinazione dell'apolidia laddove un riconoscimento possa avvenire sulla base delle prove documentali disponibili valutate alla luce delle informazioni relative al Paese pertinente. Laddove, tuttavia, solo fossero disponibili poche o nessuna prova documentale, le autorità competenti per la determinazione dell'apolidia dovranno fare maggiore affidamento sulla deposizione del richiedente e potrebbero sorgere dubbi relativi alla sua credibilità. Nel valutare se le dichiarazioni possano essere considerate credibili, il decisore può considerare degli indicatori oggettivi relativi alla credibilità, incluso un numero sufficiente di dettagli forniti, coerenza fra le dichiarazioni scritte e quelle orali, coincidenza delle dichiarazioni del richiedente con quelle dei testimoni, corrispondenza con le informazioni relative al Paese di origine e plausibilità delle dichiarazioni.
102. Da un richiedente ci si può solo aspettare un determinato livello di conoscenza che sia ragionevole in considerazione di fattori quali il grado di istruzione e l'età del richiedente stesso all'epoca dei fatti considerati. La normativa in tema di cittadinanza e la sua applicazione possono essere complesse; un richiedente

---

<sup>61</sup> Si veda il paragrafo 200 UNHCR, Manuale e Criteri per la determinazione dello Status di Rifugiato, nota 47 *supra*.

<sup>62</sup> Le tecniche di colloquio sono analizzate in modo più generale in UNHCR, *Interrogare i richiedenti status di rifugiato (RLD4)*, 1995, disponibile in inglese a <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ccea3304.pdf>. Si veda anche UNHCR, *Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Summary*, 2013, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/51a704244.html>, pag. 24.

non sarà, pertanto, necessariamente in grado di spiegare con chiarezza i motivi alla base di una determinata decisione da parte delle autorità o quale sia la prassi in materia nei Paesi considerati. Qualora l'identità etnica del richiedente sia determinante ai fini del riconoscimento, nel testarne la conoscenza delle pratiche culturali o delle lingue è necessario prendere in considerazione i diversi gradi di istruzione e la conoscenza delle tradizioni. Una persistente ed ingiustificata evasività riguardo domande chiave potrebbe legittimamente suscitare dubbi riguardo la credibilità di un individuo. Ciò è ancor più vero qualora un individuo rifiuti di rispondere a determinate domande senza darne spiegazioni.

103. Nel determinare se il racconto di un richiedente sia credibile, un decisore deve valutare se la versione fornita è coerente *per se* nonché coerente rispetto a informazioni attendibili sulla normativa nazionale in tema di cittadinanza ed alla relativa prassi nei Paesi interessati e se essa è corroborata da prove documentali, o di altro genere, disponibili. La credibilità non è minata da contraddizioni marginali nel racconto del richiedente, in particolare se queste riguardano questioni irrilevanti o eventi accaduti molti anni fa. Qualora la deposizione del richiedente appaia in conflitto con le prove relative al Paese in questione, è importante verificare che non vi siano differenze a livello regionale o pratiche discriminatorie da parte dei funzionari di quello Stato in base ad affiliazioni politiche, etnia, religione o per altri motivi nell'applicazione della procedura in questione relativa alla cittadinanza.
104. L'atteggiamento di un richiedente non è generalmente un indicatore affidabile di credibilità. Un apolide potrebbe aver patito una significativa discriminazione derivante dal non avere nessuna cittadinanza, portandolo ad essere ansioso, reticente o sulla difensiva durante ogni colloquio. Le differenze culturali fra il richiedente e il decisore spesso impediscono anche un'accurata interpretazione di specifici comportamenti.
105. Non si devono trarre conclusioni negative laddove, in un contesto appropriato, predisposto per il colloquio, un individuo non abbia avuto l'opportunità di fare commenti riguardo evidenti lacune, contraddizioni o discrepanze emerse nel suo racconto.
106. La credibilità dei fatti materiali della domanda viene valutata in base agli indicatori della credibilità stessa, tenendo in considerazione eventuali ragionevoli spiegazioni da parte del richiedente in merito ai punti dove possano essere messa in dubbio la credibilità e le sue circostanze personali. Se, dopo aver debitamente preso in considerazione le dichiarazioni del richiedente e tutte le prove disponibili, rimane comunque un elemento di dubbio in relazione alla credibilità dei fatti rilevanti così come riportati e non vi siano altre prove a supporto, il decisore dovrebbe considerare se possa essere opportuno applicare il principio di beneficio del dubbio<sup>63</sup>.

<sup>63</sup> Si veda, tenendo presente il differente contesto, il dibattito sul principio di beneficio del dubbio in *Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Summary*, nota 61 *supra*, in particolare a pag. 44.

107. Se anche si riscontra che elementi concreti delle dichiarazioni del richiedente non siano credibili, ciò non preclude che lo *status* di apolidia possa essere riconosciuto. La deposizione di un individuo dovrebbe essere altresì valutata alla luce di tutte le altre prove, quali quelle relative ai Paesi interessati, che potrebbero infine supportare il riconoscimento dell'apolidia<sup>64</sup>.

## E. CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE SULLE PROCEDURE

### (1) Determinazione di gruppo

108. Data la natura dell'apolidia, le procedure individualizzate sono la norma, dal momento che permettono di indagare le circostanze personali del richiedente. I Paesi che hanno adottato le procedure per la determinazione dello *status* di apolide hanno finora seguito questo approccio. La maggior parte di essi aderisce alla Convenzione del 1954 e valuta l'apolidia/cittadinanza in relazione agli individui presenti in un contesto migratorio.
109. E' possibile, tuttavia, concedere lo *status* di apolide *prima facie* ad individui parte di un gruppo<sup>65</sup>, ossia senza intraprendere una procedura individuale completa. Ciò potrebbe essere appropriato laddove, fin da subito, vi fossero evidenti e oggettive informazioni riguardo l'assenza di cittadinanza di membri di un gruppo così che rientrerebbero *prima facie* nella definizione di apolide data all'articolo 1(1) della Convenzione del 1954. In assenza di prove contrarie, il fatto che un individuo ricada nella definizione prevista dalla Convenzione del 1954 e pertanto debba godere della relativa protezione si baserebbe pertanto sulla sua appartenenza a un determinato gruppo che soddisfi la definizione data all'articolo 1(1).
110. Il riconoscimento *prima facie* non è una categoria secondaria o uno *status* minore, ma riflette piuttosto un'efficace valutazione probatoria che porta al riconoscimento secondo la Convenzione del 1954. In quanto apolidi, questi individui beneficiano dei diritti previsti da quello *status* fino a quando tale *status* decade. Così come nelle procedure individualizzate per la determinazione, deve esistere un efficace ricorso giurisdizionale a favore degli individui parte di un gruppo che permetta loro di contestare una decisione negativa sulla determinazione dello *status* *prima facie*.

---

<sup>64</sup> Si applica un approccio simile nella determinazione dello *status* di rifugiato. Si veda il paragrafo 42 di UNHCR, Manuale e Criteri per la determinazione dello Status di Rifugiato, nota 47 *supra*. Data la natura della definizione di apolidia, è meno probabile che le questioni in materia di credibilità pregiudichino il riconoscimento dello *status* di apolidia rispetto a quanto può accadere per la determinazione dello *status* di rifugiato.

<sup>65</sup> L'approccio *prima facie* è utilizzato nella determinazione dello *status* di rifugiato, solitamente in un contesto di gruppo. E' stato tuttavia utilizzato anche per le determinazioni individualizzate.

111. La determinazione di gruppo deve tenere conto delle clausole di esclusione disposte all'articolo 1(2) della Convenzione del 1954 su base individuale. Le persone che rientrano nelle clausole di cui all'articolo 1(2) non avrebbero diritto alla protezione prevista dalla Convenzione del 1954 anche se rientrassero nella definizione di apolide disposta dall'articolo 1(1) di quello strumento<sup>66</sup>.

## (2) Detenzione

112. La detenzione sistematica di individui richiedenti protezione per apolidia è arbitraria<sup>67</sup>. L'apolidia, per sua stessa natura, limita sensibilmente l'accesso ai basilari documenti di identità e di viaggio che ogni cittadino normalmente possiede. Inoltre gli apolidi sono spesso privi di residenza legale in qualunque Paese. Pertanto, l'essere privi di documenti o dei necessari permessi di soggiorno per immigrati non può essere giustificazione generica per detenere tali persone. L'articolo 9 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, proibisce sia la detenzione illegale sia la detenzione arbitraria. Affinché la detenzione sia lecita, è necessario che sia regolata dal diritto interno di un Paese, preferibilmente specificandone i termini massimi e rendendola oggetto di controlli giurisdizionali e periodici. Affinché la detenzione non sia arbitraria, essa deve essere una misura necessaria in ogni caso individuale, ragionevole in ogni circostanza,

<sup>66</sup> L'articolo 1(2) tratta delle persone immeritevoli di protezione o perché hanno a disposizione una via alternativa per ottenere protezione o a causa del proprio comportamento:

2. Questa Convenzione non si applica:

- (i) a coloro che al momento ricevono da altri organi o agenzie delle Nazioni Unite, diverse dall'UNHCR, protezione o assistenza fintanto che continueranno a riceverle.
- (ii) a coloro riconosciuti dalle autorità competenti del Paese in cui hanno preso residenza come aventi diritti e doveri connessi al possesso della cittadinanza di quel Paese.
- (iii) a coloro nei cui confronti vi sono gravi motivi per ritenere che
  - (a) abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra, o un crimine contro l'umanità, così come definiti negli strumenti giuridici internazionali stilati per premunirsi contro gli stessi;
  - (b) abbiano commesso un grave crimine non politico al di fuori del proprio Paese di residenza precedentemente alla loro ammissione in quel Paese;
  - (c) siano stati riconosciuti colpevoli di atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite".

<sup>67</sup> A proposito della detenzione dei migranti in generale, si veda la posizione assunta dal Gruppo di Lavoro sulla Detenzione Arbitraria:

"58...considera che la detenzione dei migranti dovrebbe gradualmente essere abolita. I migranti in situazione irregolare non hanno commesso alcun crimine. La criminalizzazione dei migranti irregolari eccede i legittimi interessi degli Stati di proteggere i propri territori e regolare i flussi migratori irregolari.

59. Se una detenzione amministrativa è davvero necessaria, il principio di proporzionalità richiede che essa sia l'ultima istanza. A tale scopo devono essere osservate severe limitazioni legali e previste tutele giuridiche. Le ragioni avanzate dagli Stati per giustificare le detenzioni, quali la necessità di identificare il migrante in una situazione irregolare, il rischio di darsi alla latitanza, o l'intento di facilitare l'espulsione di un migrante irregolare cui è stato notificato un ordine di allontanamento, devono essere chiaramente definite ed esaustivamente elencate dalla legge".

Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulla Detenzione Arbitraria, Report al Consiglio per i Diritti Umani (A/HRC/13/30), 2010, disponibile in inglese all'indirizzo: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Annual.aspx>. Per quanto riguarda gli apolidi nello specifico, si veda la Conclusione 106 (LV1) del 2006 del Comitato Esecutivo, che "chiama gli Stati a non detenere gli apolidi basandosi sul solo fatto del loro essere apolidi e a trattarli secondo il diritto internazionale dei diritti umani".



proporzionata e non discriminatoria. Tanto le forme di detenzione indefinite così come quelle obbligatorie sono arbitrarie di per sé<sup>68</sup>.

113. La detenzione è pertanto una misura di ultima istanza e si può giustificare solo laddove altre misure meno invasive e coercitive siano state considerate e tuttavia ritenute insufficienti per tutelare l'obiettivo legittimo perseguito dalle autorità governative con la detenzione. Le misure alternative alla detenzione – dagli obblighi di presentazione o sistemi di rilascio su cauzione, all'affidamento in prova ai servizi sociali e/o i programmi di *case management* – sono parte di ogni valutazione circa la necessità e proporzionalità della detenzione. I principi generali riguardanti la detenzione si applicano *a fortiori* ai minori che, di norma, non devono mai essere detenuti.
114. Laddove le persone in attesa di determinazione dello *status* di apolide fossero detenute, esse non possono esserlo insieme a condannati o individui in attesa di giudizio<sup>69</sup>. Inoltre, è sempre necessario il controllo giurisdizionale sulla detenzione e gli individui detenuti devono aver accesso alla rappresentanza legale, anche mediante assistenza gratuita nel caso in cui non abbiano i mezzi finanziari necessari.
115. Per gli apolidi, l'assenza di procedure per la determinazione dello *status* capaci di verificarne l'identità o la cittadinanza, può portare ad una detenzione prolungata o indefinita. Le procedure per la determinazione dell'apolidia sono pertanto un importante meccanismo per la riduzione del rischio di una prolungata e/o arbitraria detenzione.

### (3) Ruolo dell'UNHCR

116. L'UNHCR assiste gli Stati in vari modi al fine di adempiere al proprio mandato in materia di apolidia<sup>70</sup>. Ricorrendo alla propria conoscenza comparativa delle procedure per la determinazione dell'apolidia utilizzate in diversi Stati e alla

---

<sup>68</sup> Si vedano le Decisioni del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite in *van Alpen v. Netherlands* (Comunicazione n. 305/1988), 1990, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/525414304.html> paragrafo 5.8; *A v. Australia*, CCPR/C/59/D/560/1993, 1997, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/3ae6b71a0.html> paragrafo 9.4; e *Danyal Shafiq v. Australia*, CCPR/C/88/D/1324/2004, 2006, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/47975af921.html> paragrafo 7.3. Nel contesto dei rifugiati, la Conclusione 44 (XXXVII) del 1986 del Comitato Esecutivo afferma che la detenzione di richiedenti asilo andrebbe di norma evitata, ma, se necessaria, dovrebbe avvenire solo secondo quanto previsto dal diritto al fine di determinare l'identità dell'individuo; conoscere i fatti principali del caso; laddove un individuo abbia volontariamente distrutto la documentazione in suo possesso o fornito documentazione fraudolenta al fine di ingannare le autorità; e/o laddove vi siano timori per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Please see also UNHCR, *Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention*, 2012, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/505b10ee9.html>.

<sup>69</sup> Si vedano analogamente i consigli dati in relazione alla detenzione dei richiedenti asilo, *ibid.*

<sup>70</sup> In particolare, in base al paragrafo 4 della Risoluzione 61/137, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si faccia riferimento, *supra*, al paragrafo 4 e all'Allegato IV.

propria esperienza nel valutare apolidia e cittadinanza, l'UNHCR può fornire consigli sia sull'adozione di nuove procedure per la determinazione dell'apolidia sia sul miglioramento di quelle già esistenti<sup>71</sup>. Inoltre, l'UNHCR può agevolare le richieste di informazioni avanzate dalle autorità competenti per la determinazione dell'apolidia presso le autorità di altri Stati e può agire come una fonte di informazioni riguardo alle varie legislazioni sulla cittadinanza e alle relative prassi<sup>72</sup>. La possibilità, per i richiedenti, di avere accesso all'UNHCR gioca inoltre un ruolo significativo nell'assicurare l'equità delle procedure per la determinazione dello *status* di apolide. Infine, L'UNHCR potrebbe gestire in proprio le procedure per la determinazione dell'apolidia, sia a livello individuale sia di gruppo, se necessario.

#### **(4) Vaglio delle soluzioni all'estero**

117. Alcuni richiedenti in attesa della determinazione dello *status* di apolidia, potrebbero avere una realistica prospettiva di ammissione o riammissione in un altro Stato, in alcuni casi attraverso l'acquisizione o la riacquisizione della cittadinanza. Questi casi, che tendono ad aumentare quando gli individui chiedono lo *status* di apolide in un contesto migratorio, risvegliano la questione della cooperazione fra gli Stati al fine di trovare le soluzioni più appropriate. Gli sforzi per garantire l'ammissione o la riammissione potrebbero essere giustificati, ma devono avvenire solo in seguito ad una determinazione dello *status* di apolide. La sospensione delle procedure di determinazione, tuttavia, non è appropriata in questo contesto dal momento che il riconoscimento dell'apolidia è necessario per assicurare che la persona possa godere della piena protezione cui ha diritto.

#### **(5) Tutele procedurali e probatorie supplementari per gruppi specifici**

118. Determinati gruppi potrebbero incontrare particolari difficoltà nello stabilire il loro *status civitatis*. Età, genere e diversità potrebbero richiedere che ad alcuni individui siano accordate tutele procedurali e probatorie supplementari, al fine di assicurare che siano prese decisioni eque circa la determinazione dell'apolidia.

<sup>71</sup> Come disposto dalla Conclusione 106 (LVII) del 2006, il Comitato Esecutivo ha richiesto all'UNHCR di "diffondere attivamente informazioni e, laddove appropriato, formare le controparti di governo circa i meccanismi appropriati per identificare, registrare e concedere uno *status* agli apolidi" e di "fornire consigli tecnici agli Stati-parte relativamente all'implementazione della Convenzione del 1954 al fine di assicurarne una coerente implementazione delle disposizioni" (paragrafi (t) e (x)). Si veda anche l'Allegato V.

<sup>72</sup> È consigliato inoltre agli Stati di consultare i database sulla cittadinanza disponibili attraverso fonti quali il database RefWorld dell'UNHCR, disponibile all'indirizzo: [www.refworld.org](http://www.refworld.org), o fonti regionali quali il database sul diritto alla cittadinanza dell'Osservatorio sulla Democrazia dell'Unione Europea (EUDO), disponibile in inglese all'indirizzo: <http://eudo-citizenship.eu/national-citizenship-laws> e l'Africa Governance Monitoring and Advocacy Project (AfriMAP), disponibile in inglese all'indirizzo: [www.afriomap.org](http://www.afriomap.org).

119. I minori, specie quelli non accompagnati, potrebbero incontrare serie difficoltà nel comunicare fatti, anche basilari, riguardo alla propria cittadinanza. Gli Stati che adottano procedure per la determinazione dell'apolidia devono seguire il principio del superiore interesse del minore nel valutare lo *status civitatis* e il bisogno di protezione per apolidia del minore stesso<sup>73</sup>. Le tutele procedurali e probatorie supplementari per i minori richiedenti includono un esame prioritario delle loro domande, la disponibilità di avvocati, intervistatori ed interpreti adeguatamente preparati così come la conseguente diversa ripartizione dell'onere della prova, che ricade in misura maggiore sullo Stato piuttosto che sul minore.
120. In determinate circostanze, considerazioni simili possono applicarsi a persone con disabilità<sup>74</sup> che hanno difficoltà nel comunicare informazioni riguardo il loro *status civitatis*. I decisori devono valutare che a causa di discriminazioni, le persone con disabilità potrebbero avere meno probabilità di possedere documenti di identità o altra documentazione.
121. Sarebbe preferibile se a tutti i richiedenti si potesse offrire la possibilità di scegliere gli intervistatori ed interpreti del loro stesso sesso. Gli intervistatori e gli interpreti dovrebbero inoltre essere consapevoli e preparati di fronte a qualunque sensibilità culturale o religiosa o altri fattori personali quali l'età e il livello di istruzione. Come conseguenza della discriminazione, le donne potrebbero incontrare barriere ulteriori nell'acquisire la documentazione pertinente, quali certificati di nascita o altri documenti d'identità rilevanti per la determinazione del loro *status civitatis*.

---

<sup>73</sup> Tutti i minori separati dalle famiglie devono potere avere accesso ad una procedura che determini il loro superiore interesse. Il risultato di una procedura per il riconoscimento dell'apolidia, come nel caso della determinazione dell'asilo, è parte della determinazione del superiore interesse. Relativamente alle procedure per l'asilo e la determinazione dei migliori interessi, si veda UNHCR, Linee Guida sulla determinazione del superiore interesse del Minore, maggio 2008, disponibile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/48480c342.html>.

<sup>74</sup> La Convenzione per i Diritti delle Persone con disabilità riconosce che la "disabilità è un concetto in evoluzione e che essa risulta dall'interazione fra persone portatrici di menomazioni, e di barriere attitudinali e ambientali che ostacolano la loro piena ed efficace partecipazione alla vita in società su basi uguali agli altri", Preambolo, paragrafo (e).

## F. LA DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI APOLIDIA NEI CASI IN CUI LA CONVENZIONE DEL 1954 NON SI APPLICA

122. Molti apolidi che rispondono alla definizione data nella Convenzione del 1954 si trovano in Paesi non vincolati a questo trattato. Tuttavia, anche alcuni Stati che non l'hanno ratificata hanno introdotto procedure per la determinazione dello *status* di apolidia e gestire la situazione degli apolidi nel proprio territorio, dati gli obblighi derivati dal diritto internazionale dei diritti umani. Per tale ordinamento, l'apolidia è un fatto giuridicamente rilevante, per esempio, in relazione alla protezione contro la detenzione arbitraria (articolo 9(1) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici), al diritto delle donne a un trattamento egualitario rispetto agli uomini per ciò che concerne la cittadinanza (articolo 9 della Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Contro le Donne) ed al diritto di ogni minore ad avere la cittadinanza (articolo 24(3) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e articolo 7(1) della Convenzione sui Diritti del Fanciullo).
123. Gli apolidi *de facto* sono esclusi dalla protezione prevista dalla Convenzione del 1954<sup>75</sup>. Non vi è alcuna definizione di apolidia *de facto* condivisa a livello internazionale, sebbene vi sia un esplicito riferimento a tale concetto nell'Atto Finale della Convenzione del 1954.
124. Gli Stati sono incoraggiati a fornire protezione anche agli apolidi *de facto* oltre che agli apolidi considerati dalla Convenzione del 1954. Spesso gli apolidi *de facto* si trovano in situazioni irregolari o sono soggetti a detenzione prolungata poiché non possono tornare al Paese di cittadinanza. Gli Stati devono prendere in considerazione diversi fattori nel decidere il tipo di procedura con cui l'apolidia *de facto* sarà determinata. Si consideri che in principio non sarà chiaro, nemmeno per il richiedente, se lo *status* di apolide sarà riconosciuto secondo la Convenzione del 1954 o se in quanto apolidia *de facto*. A prescindere dall'ambito in cui l'apolidia *de facto* viene determinata, la procedura non deve impedire agli individui di presentare domanda per lo *status* di rifugiato o per quello di apolide nel quadro della Convenzione del 1954, dal momento che tale riconoscimento comporterebbe secondo il diritto internazionale obblighi maggiori per lo Stato di quelli previsti per il riconoscimento dell'apolidia *de facto*.

<sup>75</sup> Come menzionato al paragrafo 7, *supra*, non esiste una definizione internazionale dell'espressione apolidia *de facto*. La Sezione II.A delle Conclusioni di Prato, v. *supra* nota 4, propone la seguente definizione operativa: "Gli apolidi *de facto* sono persone che si trovano fuori dal Paese di cui possiedono la cittadinanza e che non sono in grado o, per valide ragioni, non vogliono godere della protezione di quello stesso Paese. La protezione, in questo senso, si riferisce al diritto di protezione diplomatica esercitata da uno Stato di cui si possiede la cittadinanza al fine di porre rimedio ad un atto illegale a livello internazionale contro un proprio cittadino, così come al diritto di protezione diplomatica e consolare e di generale assistenza, inclusa la possibilità di rientrare nello Stato di cui si possiede la cittadinanza".



# PARTE TRE: LO STATUS DEGLI APOLIDI A LIVELLO NAZIONALE

## A. IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LO STATUS DEGLI APOLIDI

### (1) Paralleli fra lo *status* dei rifugiati e lo *status* degli apolidi

125. Per lo *status* definito nella Convenzione del 1954 a favore degli apolidi è stato preso a modello quello per i rifugiati stabilito nella Convenzione del 1951 sullo *status* dei rifugiati (“Convenzione del 1951”). Un confronto fra i testi dei due trattati mostra come diverse disposizioni della Convenzione del 1954 siano state prese letteralmente, o con modifiche minime, dalle corrispondenti disposizioni della Convenzione del 1951. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che entrambe le Convenzioni hanno avuto una fase preparatoria comune essendo entrambe nate dal lavoro svolto dal Comitato ad hoc su apolidia e problemi connessi nominato dal Consiglio economico e sociale nel 1949<sup>76</sup>. Di conseguenza, i travaux préparatoires della Convenzione del 1951 sono particolarmente rilevanti ai fini dell’interpretazione della Convenzione del 1954<sup>77</sup>.
126. Come per la Convenzione del 1951, i diritti riconosciuti dalla Convenzione del 1954 non sono limitati a quegli individui già riconosciuti quali apolidi in seguito ad una determinazione effettuata da uno Stato o dall’UNHCR. Una persona è apolide a partire dal momento in cui risponde ai criteri contenuti nella definizione data dalla Convenzione del 1954, data la natura meramente dichiarativa dell’atto di riconoscimento. Al contrario, i diritti accordati ad un individuo sotto la Convenzione, dipendono dalla natura della presenza di quella persona nello Stato, valutata in termini di grado di radicamento nel Paese ospitante.

<sup>76</sup> Risoluzione 248 (IX) (B) dell’8 agosto 1949. Sebbene inizialmente si intendesse prendere in considerazione la protezione degli apolidi in un Protocollo che avrebbe applicato *mutatis mutandis* la maggior parte dei diritti fondamentali disposti dalla Convenzione sui rifugiati, è stato in seguito deciso di adottare uno strumento autonomo, la Convenzione sullo *status* degli apolidi. Per informazioni ulteriori sul processo di fase preparatoria, si veda il dettagliato resoconto dei travaux préparatoires della Convenzione del 1954 di Nehemiah Robinson, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons: Its History and Interpretation – A Commentary*, 1955, disponibile in inglese all’indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4785f03d2.pdf> (“Robinson Commentary to the 1954 Convention”).

<sup>77</sup> Si vedano in particolare i paragrafi 132-139, *infra*, riguardo l’insieme di diritti accordati agli apolidi a seconda del livello di attaccamento ad uno Stato contraente nei termini della Convenzione del 1954.

127. Nonostante condividano lo stesso approccio generale, la Convenzione del 1954 contiene comunque diverse differenze significative rispetto alla Convenzione del 1951. Non vi è divieto di *refoulement* (articolo 33, Convenzione del 1951) né protezione dalle pene per ingresso illegale (articolo 31, Convenzione del 1951). Inoltre, sia il diritto al lavoro sia il diritto di associazione prevedono uno standard di trattamento inferiore rispetto a quello previsto dalle disposizioni equivalenti contenute nella Convenzione del 1951<sup>78</sup>. Anche l'estensione della protezione dall'espulsione differisce nei due trattati.
128. Un apolide potrebbe essere allo stesso tempo un rifugiato<sup>79</sup>. In tal caso, è importante che ciascuna domanda sia valutata e che sia lo *status* di apolide sia quello di rifugiato siano esplicitamente riconosciuti. Analogamente, laddove gli standard di trattamento stabiliscono una forma sussidiaria di protezione, inclusa la protezione dal *refoulement*, gli Stati devono applicare questi standard agli apolidi che hanno i requisiti per suddetta protezione<sup>80</sup>.

## **(2) Panoramica sugli standard di trattamento richiesti dalla Convenzione del 1954**

129. Gli Articoli dal 12 al 32 della Convenzione del 1954 stabiliscono un'ampia gamma di diritti civili, economici, sociali e culturali che gli Stati devono garantire agli apolidi. La Convenzione del 1954 divide questi diritti nelle seguenti categorie:
- *status* giuridico (inclusi *status* personale, diritti di proprietà, diritto di associazione, e di adire i tribunali);
  - lavoro remunerativo (inclusi lavoro salariato, lavoro autonomo, e accesso alle libere professioni);
  - welfare (inclusi razionamento, diritto all'alloggio, istruzione pubblica, soccorso pubblico, legislazione del lavoro, e sicurezza sociale); e
  - provvedimenti amministrativi (inclusi assistenza amministrativa, libertà di movimento, documenti di identità, documenti di viaggio, carico fiscale, trasferimento di beni, espulsione, e naturalizzazione).

---

<sup>78</sup> Ad ogni modo, come la Convenzione sui rifugiati del 1951, anche la Convenzione del 1954 si appella agli Stati affinché "considerino favorevolmente la possibilità di assimilare i diritti inerenti il lavoro salariato di tutti gli apolidi a quelli dei cittadini...". Si veda l'articolo 17(2) della Convenzione del 1954.

<sup>79</sup> Le definizioni di apolide secondo la Convenzione del 1954 e di rifugiato secondo la Convenzione del 1951 non sono reciprocamente esclusive. Si veda *supra* paragrafo 15.

<sup>80</sup> Per ulteriori informazioni su come le domande per lo *status* di rifugiato, per forme di protezione complementare, e per lo *status* di apolide debbano essere valutate nell'ambito delle procedure per la determinazione dello *status* di apolide, così come sulle necessarie garanzie di riservatezza, si vedano i paragrafi 78-82.

130. La Convenzione del 1954 stabilisce standard minimi. Come la Convenzione del 1951, la Convenzione del 1954 richiede che gli Stati forniscano ai propri beneficiari un trattamento secondo la seguente scala:

- trattamento da accordare agli apolidi indipendentemente dal trattamento accordato ai cittadini o ad altri stranieri;
- lo stesso trattamento riservato ai cittadini;
- trattamento quanto più possibile favorevole e, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato generalmente a stranieri nelle stesse circostanze; e
- lo stesso trattamento generalmente accordato a stranieri.

131. Gli Stati si riservano di agevolare una maggiore parità fra lo *status* degli apolidi e quello dei cittadini e potrebbero certamente avere inoltre l'obbligo di doverlo fare secondo i trattati internazionali relativi ai diritti umani. La responsabilità affidata agli Stati di rispettare, proteggere e onorare i diritti della Convenzione 1954 è bilanciata dall'obbligo all'articolo 2 dello stesso trattato per gli apolidi di conformarsi alle leggi del Paese in cui si trovano.

#### **(a) Diritti su scala graduale e condizionale**

132. I diritti previsti nella Convenzione del 1954 sono estesi agli apolidi in base al loro grado di attaccamento allo Stato. Alcune disposizioni sono applicabili a qualunque individuo che soddisfi la definizione di apolide data nella Convenzione del 1954 e sono o soggette alla giurisdizione di uno Stato contraente o presenti nel suo territorio. Anche altri diritti, tuttavia, sono accordati agli apolidi, a seconda che l'individuo sia "regolarmente presente", "regolarmente soggiornante" o "abituamente residente" sul territorio di uno Stato contraente. Gli Stati potrebbero pertanto accordare agli individui riconosciuti quali apolidi diritti più estesi di quelli garantiti a coloro in attesa di determinazione. In ogni caso, a questi ultimi sono accordati molti dei diritti previsti dalla Convenzione del 1954. Un trattamento simile è riservato ai richiedenti asilo nel quadro della Convenzione del 1951.

133. Quei diritti previsti dalla Convenzione del 1954 di cui è possibile godere quando un individuo è soggetto alla giurisdizione di uno Stato-parte includono quello relativo allo *status* personale (articolo 12), di proprietà (articolo 13), di adire i tribunali (articolo 16(1)), di razionamento (articolo 20), all'istruzione pubblica (articolo 22), all'assistenza amministrativa (articolo 25), e alla naturalizzazione agevolata (articolo 32). Diritti ulteriori, maturati dagli individui qualora fossero presenti fisicamente sul territorio di uno Stato contraente, sono quelli di libertà di culto (articolo 4) ed ad ottenere i documenti d'identità (articolo 27).

134. La Convenzione del 1954 prevede che gli apolidi "regolarmente presenti" sul territorio di uno Stato contraente (in francese "*se trouvant régulièrement*") godono di un'ulteriore serie di diritti. I diritti relativi al trovarsi "regolarmente pre-



senti” sul territorio di uno Stato includono il diritto al lavoro autonomo (articolo 18), alla libertà di circolazione all’interno di uno Stato contraente (articolo 26) e alla protezione dall’espulsione (articolo 31).

135. Affinché gli apolidi siano considerati essere “regolarmente presenti” in uno Stato contraente, la loro presenza nel Paese deve essere autorizzata dallo Stato. Il concetto comprende sia la presenza che è esplicitamente sancita sia quella di cui si è a conoscenza e non è vietata, considerando tutte le circostanze personali dell’individuo<sup>81</sup>. La durata della presenza può essere temporanea. Questa interpretazione dei termini della Convenzione del 1954 è in linea col suo oggetto e coi suoi obiettivi, che sono quelli di assicurare agli apolidi l’esercizio più ampio possibile dei diritti ivi contenuti. Come confermato dalla storia della fase preparatoria della Convenzione<sup>82</sup>, i richiedenti lo *status* di apolide che intraprendono una procedura di determinazione sono pertanto “regolarmente presenti” sul territorio di uno Stato contraente<sup>83</sup>. Per contro, un

<sup>81</sup> La Convenzione del 1951 prevede anche che i rifugiati godano di specifici diritti a seconda del diverso grado di radicamento nello Stato, si veda UNHCR, Nota sulla Protezione internazionale, 7 settembre 1994, A/AC.96/830, par. 29, al link <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f0a935f2.html>. Secondo il Robinson Commentary to the 1954 Convention, v. *supra* nota 75: “Si consideri che l’espressione “regolarmente presenti sul territorio”, così come usata nella [Convenzione del 1954] ha lo stesso significato di quella presente nella Convenzione sui rifugiati”. Il concetto di soggiorno “regolare” ai fini della Convenzione del 1951 è stato interpretato come segue e, alla luce della fase preparatoria condivisa delle Convenzioni del 1951 e del 1954, si presta inoltre all’interpretazione della Convenzione del 1954: “... ‘regolare’ di norma va valutato rispetto alle leggi e ai regolamenti nazionali prevalenti; una valutazione della legalità dovrebbe ad ogni modo prendere in considerazione tutte le circostanze prevalenti incluso il fatto che il soggiorno in questione è conosciuto e non vietato, vale a dire tollerato, a causa delle circostanze precarie della persona”. Si veda a riguardo UNHCR, “Lawfully Staying” – A Note on Interpretation, 1988, paragrafo 23 in particolare, disponibile al link: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/42ad93304.html>. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha stabilito che un individuo che aveva ricevuto un ordine di espulsione che non è stato eseguito, e cui era stato consentito di restare in Svezia per motivi umanitari, era “regolarmente sul territorio” in quanto avente diritto di libertà di circolazione così come accordato dall’articolo 12 dell’ICCPR. Si veda Celepli v. Sweden, CCPR/C/51/D/456/1991 al paragrafo 9.2 (26.7.1994).

<sup>82</sup> Si veda Robinson Commentary to the 1954 Convention, nota 5 sopra, in particolare in relazione agli Articoli 15, 18, e 31, 1997, disponibile <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4785f03d2.html>. Data la storia condivisa della fase preparatoria delle Convenzioni del 1951 e del 1954 e la misura con cui disposizioni specifiche della Convenzione del 1954 rispecchiano quelle della Convenzione del 1951, è importante notare la dichiarazione del delegato per la Francia per spiegare il significato del termine “regolarmente presente” così come usato nel testo proposto dalla Francia che è stato poi accettato dal Comitato per la fase preparatoria: “Qualunque persona in possesso di un permesso di soggiorno era in una posizione regolare. Di fatto, lo stesso valeva per una persona che non fosse ancora in possesso di un permesso di soggiorno ma che ne avesse fatto richiesta e avesse una ricevuta che lo provasse”. Comitato ad hoc delle Nazioni Unite su rifugiati e apolidi, *Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems, First Session: Summary Record of the Fifteenth Meeting Held at Lake Success, New York, on 27 January 1950*, 6 febbraio 1950, E/AC.32/SR.15, disponibile in inglese al link: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/40aa1d5f2.html>.

<sup>83</sup> Le procedure per la determinazione dell’apolidia devono avere effetto sospensivo sulle procedure di allontanamento dell’individuo interessato per tutta la durata della procedura fino a che una determinazione non sia raggiunta (si faccia riferimento, a tal proposito, al paragrafo 72 del presente Manuale). Il periodo di tempo nel quale un individuo sarebbe considerato “regolarmente presente” in un Paese come conseguenza del fatto di essere oggetto di una

individuo che non ha alcuno *status* di migrante nel Paese e declina l'opportunità di intraprendere una procedura per la determinazione dell'apolidia non è "regolarmente presente" nel Paese.

136. La Convenzione del 1954 accorda un'altra serie di diritti agli apolidi che stanno "regolarmente soggiornando" in uno Stato contraente (in francese "*résidant régulièrement*"). I diritti relativi al "soggiorno regolare" enunciati dalla Convenzione del 1954 includono il diritto di associazione (articolo 15), al lavoro (articolo 17), all'esercizio di libere professioni (articolo 19), all'alloggio popolare (articolo 21), al soccorso pubblico (articolo 23), i diritti relativi al lavoro e alla sicurezza sociale (articolo 24), e ai documenti di viaggio (articolo 28)<sup>84</sup>.
137. Il requisito del "soggiorno regolare" sottintende una maggiore durata della presenza su un territorio. Questo requisito, tuttavia, non assume la forma di residenza permanente. Periodi di soggiorno più brevi autorizzati dallo Stato potrebbero essere sufficienti purché non si tratti soltanto di visite transitorie. Gli apolidi cui è stato concesso un permesso di soggiorno rientrerebbero in tale categoria<sup>85</sup>. Questo requisito si applica anche a coloro che hanno un temporaneo permesso di soggiorno se esso è valido per più di alcuni mesi. Per contro, una persona in visita ammessa per un breve periodo non starebbe "soggiornando regolarmente". Coloro che sono stati riconosciuti apolidi in seguito ad una procedura di determinazione, ma a cui non è stato rilasciato alcun permesso di soggiorno saranno generalmente considerati come "regolarmente soggiornanti" in uno Stato contraente in virtù della durata del periodo già trascorso nel Paese da cui si aspetta una decisione.
138. Un'ultima serie di diritti prevista dalla Convenzione del 1954 include quelli da accordare agli apolidi che "risiedono abitualmente" o "risiedono" in uno Stato contraente. Questi ulteriori diritti concessi a coloro che sono "abitualmente residenti" sono: la protezione del diritto d'autore e della proprietà intellettuale (articolo 14), e i diritti di adire i tribunali, inclusa l'assistenza legale e l'assistenza per il pagamento di una cauzione o di una garanzia per le spese legali (articolo 16 (2)).

---

procedura per la determinazione dell'apolidia sarà spesso breve. Come stabilito ai paragrafi 74-75, le domande manifestamente fondate potrebbero richiedere solo alcuni mesi per ottenere una determinazione definitiva, con decisioni di prima istanza che generalmente devono essere emesse a non più di sei mesi dalla presentazione della domanda.

<sup>84</sup> Dal 1° aprile 2010, tutti i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati, inclusi quelli per gli apolidi seguenti la Convenzione del 1954, devono essere a lettura ottica secondo gli standard stabiliti dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile ("ICAO"). Si veda ICAO, Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation, Facilitation, July 2005 and Document 9303, Machine Readable Travel Documents, 2006, disponibile in inglese all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/52b166a34.html>

<sup>85</sup> Il concetto di "soggiorno" è stato interpretato nell'ambito della Convenzione del 1951 ed è applicabile anche per l'interpretazione della Convenzione del 1954 come segue: il "soggiorno" è un periodo meno duraturo di una residenza, sebbene chiaramente più lungo di un passaggio transitorio". Si veda il paragrafo 23, UNHCR, "Lawfully Staying" – A Note on Interpretation, alla nota 80.

139. La condizione secondo cui un apolide è “abituamente residente” o “residente” indica che la persona risiede in uno Stato contraente su basi stabili e continue. “Residenza abituale” va inteso come residenza stabile e documentabile. Questa condizione include gli apolidi cui è stato concesso un permesso di soggiorno, e anche coloro senza un permesso di soggiorno che si sono ormai stabiliti in un Paese, avendovi trascorso diversi anni, e che intendono risiedervi in modo continuato.

### (3) Diritto internazionale dei diritti umani

140. Lo *status* di un apolide nel quadro del diritto nazionale deve anche riflettere, laddove applicabili, le disposizioni del diritto internazionale relativo ai diritti umani. La maggior parte dei diritti umani si applica ad ogni individuo a prescindere dallo *status* di cittadino o di migrante, inclusi gli apolidi<sup>86</sup>. Inoltre, il principio di uguaglianza e di non discriminazione di norma proibisce qualunque discriminazione derivata dalla mancanza dello *status* di cittadini<sup>87</sup>. Una distinzione legittima si potrebbe ammettere per i gruppi che sono materialmente in una posizione differente<sup>88</sup>. Pertanto, gli Stati potrebbero valutare l'introduzione di possibili misure di azioni positive per tutelare i gruppi di apolidi particolarmente vulnerabili presenti sul proprio territorio.

141. Il diritto internazionale relativo ai diritti umani integra il sistema di protezione previsto dalla Convenzione del 1954<sup>89</sup>. Mentre determinate disposizioni di diritto internazionale replicano i diritti contenuti nella Convenzione del 1954, altre garantiscono un maggiore standard di trattamento o diritti non affatto presenti nella Convenzione<sup>90</sup>.

---

<sup>86</sup> Si veda Comitato sui Diritti Umani, *General Comment No. 15 (The Position of Aliens under the Covenant)*, 1986, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/45139acfc.pdf>, e Comitato sui Diritti Umani, *General Comment No. 31 (The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant)*, 2004, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/58f5d4646e861359c1256ff600533f5f?Opendocument>. Si veda inoltre SottoCommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e la Protezione dei Diritti Umani, Relatore Speciale sui diritti dei non-cittadini, *Final Report (E/CN/Sub.2/2003/23)*, 2003, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3f46114c4.pdf>. Si noti tuttavia che un pieno godimento dei diritti umani è agevolato dal possesso di una cittadinanza, da qui la necessità di protezione specifica per gli apolidi attraverso la Convenzione del 1954.

<sup>87</sup> Si vedano, per esempio, gli Articoli 2(1) e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

<sup>88</sup> Si veda Comitato sui Diritti Umani, *General Comment No. 18 (Non-discrimination)*, 1989, al paragrafo 13, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/453883fa8.pdf>. Si vedano inoltre l'Executive Summary e il paragrafo 23 in SottoCommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e la Protezione dei Diritti Umani, Relatore Speciale sui diritti dei non-cittadini, *Final Report (E/CN./Sub.2/2003/23)*, 2003, *supra*, nota 85.

<sup>89</sup> L'Esso fornisce anche un quadro normativo di riferimento alternativo nei Paesi che non hanno acconsentito alla Convenzione del 1954. L'argomento è preso ulteriormente in considerazione più avanti al paragrafo 166.

<sup>90</sup> Per esempio, la protezione dalla detenzione arbitraria così come definita all'articolo 9(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

142. È di particolare rilevanza, per gli apolidi, il diritto di ingresso nel “proprio Paese” sancito all’articolo 12(4) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (“ICCPR”). La sua valenza va oltre un semplice diritto di ingresso in un Paese di cui si è cittadini<sup>91</sup>. Vi è garantito inoltre il diritto di ingresso, e pertanto il diritto di restare, a coloro che possono vantare legami particolari con uno Stato. Sono inclusi, per esempio, gli apolidi da lungo tempo stabiliti in uno Stato così come gli apolidi che sono stati privati della propria cittadinanza in violazione del diritto internazionale o cui sia stata negata la cittadinanza di uno Stato che ha acquisito, attraverso successione di Stato, il territorio nel quale abitualmente risiedono.
143. Perfino considerando tali sviluppi nel quadro del diritto internazionale relativo ai diritti umani, la Convenzione del 1954 conserva il proprio valore dal momento che tratta questioni riguardanti in modo specifico gli apolidi non trattate in nessun altro documento, in particolare le disposizioni in materia di documenti di identità, documenti di viaggio, e assistenza amministrativa agli apolidi. Inoltre, le disposizioni della Convenzione non consentono deroghe temporali in casi di emergenza pubblica, a differenza di alcuni trattati inerenti i diritti umani, e prevedono una serie di standard più generosi rispetto alle loro controparti previste dalla legislazione relativa ai diritti umani<sup>92</sup>.

<sup>91</sup> Si veda Comitato sui Diritti Umani, General Comment No.27 (Freedom of Movement), al paragrafo 20: l’espressione usata all’articolo 12, paragrafo 4, non distingue fra cittadini e stranieri (“nessuno”). Pertanto, le persone cui è accordato tale diritto possono essere identificate solo interpretando il significato dell’espressione “proprio Paese”. Il fine dell’espressione “proprio Paese” è molto più ampio rispetto a quello del concetto di “Paese di cui si ha la cittadinanza”. Non è limitato infatti alla cittadinanza considerata formalmente, vale a dire una cittadinanza acquisita alla nascita o conferita; si riferisce invece, quantomeno, ad un individuo che, a causa dei legami particolari o le rivendicazioni verso un determinato Paese, non può essere meramente considerato straniero. Sarebbe questo il caso, per esempio, di quei cittadini di un Paese della cui cittadinanza sono stati privati in violazione del diritto internazionale, e di coloro il cui Paese di cittadinanza sia stato annesso o affidato ad un’altra entità nazionale la cui cittadinanza è loro negata. Il linguaggio utilizzato nell’articolo 12, paragrafo 4, inoltre, consente un’interpretazione più ampia che potrebbe includere altre categorie di residenti di lungo corso, inclusi, fra gli altri, gli apolidi arbitrariamente privati del diritto di acquisire la cittadinanza del Paese in cui risiedono”

<sup>92</sup> Per esempio, la protezione dall’espulsione per coloro presenti “regolarmente sul” territorio è confinata alle tutele procedurali previste nell’articolo 13 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, mentre l’articolo 31 della Convenzione del 1954 limita inoltre le basi sostanziali su cui l’espulsione può essere giustificata.

## B. INDIVIDUI CHE SI TROVINO IN UN CONTESTO MIGRATORIO

### (1) Individui in attesa della determinazione dello *status* di apolide

144. Sebbene la Convenzione del 1954 non tratti esplicitamente le procedure per la determinazione dell'apolidia, vi è un'implicita responsabilità degli Stati di identificare gli apolidi al fine di accordare loro appropriati standard di trattamento nel quadro della Convenzione<sup>93</sup>. I paragrafi seguenti prendono in considerazione lo *status* appropriato per coloro che sono in attesa della determinazione della propria apolidia sia in Paesi che hanno predisposto procedure di determinazione sia in quelli che non lo hanno fatto.
145. Nei Paesi in cui esiste una procedura di determinazione, un individuo in attesa di una decisione può godere, come minimo, di tutti i diritti basati sulla loro giurisdizione o derivanti dalla propria presenza sul territorio così come di quelli garantiti dall'essere "regolarmente presenti" sul territorio<sup>94</sup>. Pertanto, lo *status* deve loro garantire, *inter alia*, i documenti di identità, il diritto al lavoro autonomo, la libertà di circolazione e la protezione dall'espulsione<sup>95</sup>. Dal momento che i diritti della Convenzione sopra menzionati sono formulati in maniera quasi identica a quelli contenuti nella Convenzione del 1951, si raccomanda che coloro che sono in attesa della determinazione dello *status* di apolide ricevano gli stessi standard di trattamento dei richiedenti asilo le cui domande sono in attesa di valutazione nel medesimo Stato.
146. Lo *status* di coloro in attesa di determinazione dell'apolidia deve inoltre riflettere quei diritti umani applicabili in questo contesto quali la protezione da detenzione arbitraria e l'assistenza affinché le esigenze fondamentali siano soddisfatte<sup>96</sup>. Consentire a coloro che sono in attesa di determinazione dello *status* di apolide di poter essere assunti in impieghi salariati, anche soggetti a restrizioni, potrebbe ridurre la pressione sulle risorse dello Stato e contribuire alla dignità e all'autosufficienza degli individui interessati.

### (2) Individui riconosciuti quali apolidi – Diritto di residenza

147. Sebbene la Convenzione del 1954 non richieda esplicitamente agli Stati di concedere un diritto di residenza a coloro che sono stati riconosciuti apolidi, la concessione di tale permesso realizzerebbe a pieno l'oggetto e gli obiettivi del trattato. Ciò si riflette nella prassi degli Stati che dispongono di procedure per la determinazione. Se il diritto di restare non è garantito, l'individuo è conti-

---

<sup>93</sup> Si veda *supra* il paragrafo 8.

<sup>94</sup> Così come disposto *supra* ai paragrafi 134-135. Ciò si applica anche agli Stati che non hanno adottato procedure specifiche per la determinazione dello *status*, qualora un individuo avanzi richiesta di riconoscimento dell'apolidia in un ambito differente.

<sup>95</sup> L'importanza della protezione dall'espulsione affinché le procedure di determinazione siano eque ed efficaci, è presa in considerazione al paragrafo 72.

<sup>96</sup> Si faccia riferimento ai paragrafi 140-141.

nuamente a rischio di sentirsi insicuro e privato del godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione del 1954 e dal diritto internazionale relativo ai diritti umani.

148. Si raccomanda pertanto che gli Stati concedano, a coloro che sono stati riconosciuti come apolidi, un permesso di soggiorno valido almeno due anni, sebbene permessi di una maggiore durata, per esempio cinque anni, sarebbero preferibili ai fini della stabilità degli individui interessati. Tali permessi devono essere rinnovabili, posto che vi sia la possibilità di ottenere una naturalizzazione facilitata come previsto dall'articolo 32 della Convenzione del 1954.
149. Se un individuo riconosciuto quale apolide, in seguito acquisisce o riacquisce la cittadinanza di un altro Stato, per esempio a causa di modifiche nella legislazione ivi in vigore concernente la cittadinanza, egli/ella perderà lo *status* di apolide così come previsto dalla Convenzione del 1954. Ciò potrebbe giustificare l'annullamento di un permesso di soggiorno ottenuto grazie allo *status* di apolide, sebbene considerazioni di proporzionalità riguardo ai diritti acquisiti e fattori che possono emergere nell'ambito del diritto internazionale relativo ai diritti umani, quale l'intensità del legame stabilito dall'individuo che si è costruito una propria vita e una famiglia nello Stato, debbano essere presi in considerazione.
150. Il riconoscimento di un individuo quale apolide, secondo la Convenzione del 1954, rende possibile il godimento anche dei diritti inerenti il "soggiorno regolare"<sup>97</sup>, oltre a quello di residenza. Pertanto, insieme al permesso di soggiorno, devono essere riconosciuti il diritto al lavoro, al servizio sanitario e all'assistenza sociale, e ai documenti di viaggio.
151. Sebbene la Convenzione del 1954 non prenda in considerazione il ricongiungimento familiare, gli Stati contraenti sono tuttavia esortati ad agevolare nel proprio territorio il ricongiungimento di coloro cui è stato riconosciuto lo *status* di apolide con i rispettivi coniugi e familiari a carico<sup>98</sup>. Sicuramente vi sono Stati che hanno l'obbligo di agevolarlo derivante dai pertinenti trattati internazionali o regionali relativi ai diritti umani<sup>99</sup>.

<sup>97</sup> Si faccia riferimento ai paragrafi 136-137.

<sup>98</sup> Per chiarimenti in merito al ricongiungimento familiare nel quadro della Convenzione del 1951, si veda UNHCR, Manuale e Linee Guida sulle procedure e i criteri per la determinazione dello *status* di rifugiato (ripubblicato nel 2011), disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f33c8d92.html>. La possibilità che le persone a carico di un apolide abbiano diritto allo *status* di apolide dipende da un'indagine relativa allo *status* di cittadino di ogni persona a carico al fine di verificare l'esistenza dei requisiti per ottenere lo *status* di apolide secondo la Convenzione del 1954. L'agevolazione del ricongiungimento familiare, tuttavia, si potrebbe ottenere anche accordando i diritti di residenza alle persone a carico di un apolide nel territorio di uno Stato contraente, anche laddove queste non fossero apolidi.

<sup>99</sup> Per approfondire in che modo gli obblighi internazionali relativi ai diritti umani integrano quelli derivanti dalla Convenzione del 1954, si vedano i paragrafi 140-143.

152. Le due disposizioni contenute nella Convenzione limitate agli individui con “residenza abituale” non derivano automaticamente dal riconoscimento dello *status* di apolide<sup>100</sup>. Esse si possono prendere in considerazione, tuttavia, se l'individuo vive nel Paese in modo stabile.

### (3) Casi in cui la protezione è disponibile in un altro Stato

153. Laddove un individuo riconosciuto apolide abbia prospettive reali, nell'immediato futuro, di ottenere protezione in un altro Stato secondo gli standard previsti dalla Convenzione del 1954, è a discrezione dello Stato ospitante concedere uno *status* di natura maggiormente transitoria di quello descritto qui ai paragrafi 29-33. Considerazioni a parte vanno fatte per coloro che rinunciano volontariamente alla propria cittadinanza per convenienza o per scelta<sup>101</sup>.

154. In questi casi, è necessario assicurarsi che i criteri per determinare se un individuo abbia reali prospettive di ottenere protezione altrove siano interpretati alla lettera<sup>102</sup>. Dal punto di vista dell'UNHCR la protezione è da considerarsi disponibile in un altro Paese quando un apolide:

- è in grado di acquisire o riacquisire la cittadinanza attraverso una procedura semplice, rapida e non discrezionale, che sia pertanto una mera formalità; o
- gode dello *status* di soggiorno permanente in un Paese di precedente residenza abituale verso cui un rientro immediato è possibile.

155. Per quanto riguarda l'acquisizione o riacquisizione della cittadinanza, gli individui devono poter usufruire di una procedura cui sia facile accedere, sia fisicamente che in termini finanziari, e che sia semplice in termini di fasi procedurali e di requisiti probatori. Inoltre, la procedura di acquisizione/riacquisizione deve essere rapida e il risultato garantito, dal momento che non è discrezionale se i requisiti richiesti sono rispettati<sup>103</sup>.

156. Per contro, altre procedure per l'acquisizione della cittadinanza potrebbero non dare una prospettiva sufficientemente affidabile di ottenere protezione altrove e non giustificerebbero pertanto la concessione agli apolidi di un mero *status* transitorio. Per esempio, non sarebbe sufficiente il fatto che un individuo possa accedere alle procedure per la naturalizzazione dal momento che, di

---

<sup>100</sup> Si vedano i paragrafi 138-139.

<sup>101</sup> Si veda, *infra*, i paragrafi 161-162.

<sup>102</sup> Inoltre, le tutele sono necessarie per evitare che l'individuo sia lasciato senza alcuno *status* riconosciuto legalmente e per assicurare che qualunque circostanza che giustifichi un permesso di soggiorno sia opportunamente presa in esame.

<sup>103</sup> Esempio ne sarebbe una procedura attraverso cui ex cittadini possono riacquisire la propria cittadinanza semplicemente firmando una dichiarazione presso la più vicina autorità consolare in seguito alla presentazione del proprio certificato di nascita o di un passaporto annullato/scaduto, e per cui l'autorità competente avrebbe poi l'obbligo di ristabilire la cittadinanza. Procedure simili potrebbero inoltre prevedere la registrazione o l'esercizio del diritto di opzione di acquisire la cittadinanza.

norma, esse lasciano ampia discrezionalità ai funzionari preposti e non garantiscono il raggiungimento del risultato. Analogamente, non sarebbero sufficienti le procedure con vaghi requisiti per l'acquisizione della nazionalità o quelle che obbligherebbero un individuo ad essere fisicamente presente in un Paese di cui possedeva in passato la cittadinanza e nel quale ingresso regolare e residenza non sono garantiti.

157. Per quanto riguarda la possibilità di un individuo di rientrare in un Paese in cui era solito risiedere abitualmente, essa deve essere accompagnata dall'opportunità di viverci in modo dignitoso e sicuro conformemente all'oggetto e agli obiettivi della Convenzione del 1954. Pertanto, tale eccezione riguarda solo coloro che godono già, o cui sarebbe concesso all'arrivo, dello *status* di residenza permanente in un altro Paese, dove esso sarebbe accompagnato da una serie completa di diritti civili, economici, sociali e culturali, e in cui vi sarebbe una prospettiva ragionevole di ottenere la cittadinanza di quello Stato<sup>104</sup>. L'autorizzazione a tornare in un altro Paese solo per un breve periodo non sarebbe sufficiente.

**(a) Casi in cui l'apolidia è dovuta alla perdita/privazione o alla rinuncia volontaria e in buona fede della cittadinanza**

158. In molti casi un individuo coopererà nel tentativo di acquisire o riacquisire la cittadinanza o di prendere accordi per rientrare in un Paese in cui soleva risiedere abitualmente. Ciò potrebbe accadere laddove un individuo avesse rinunciato involontariamente o perso la propria cittadinanza. Ciò potrebbe inoltre accadere laddove un individuo rinunciasse volontariamente e in buona fede alla propria cittadinanza precedente nell'ottica di acquisire un'altra cittadinanza. In determinati casi, a causa di legislazioni inerenti la cittadinanza preparate con scarsa cura, tali individui devono rinunciare alla propria cittadinanza per poter presentare domanda per un'altra, ma spesso non sono poi in grado di acquisire la seconda e rimangono apolidi.
159. La migliore soluzione in suddetti casi è la riacquisizione della cittadinanza precedente. Nei casi in cui uno Stato stabilisce che tali individui sono apolidi, ma hanno la possibilità di riacquisire la loro cittadinanza precedente, lo Stato non avrebbe bisogno di rilasciare loro un permesso di soggiorno. Piuttosto, potrebbe concedere un qualche tipo di *status* di migrante per consentire loro di restare brevemente sul territorio mentre si organizzano per spostarsi nell'altro Stato. Tale permesso temporaneo potrebbe valere per un breve periodo di non più di qualche mese, e i diritti di cui sarebbe possibile godere dovrebbero coincidere con quelli accordati col rilascio di un permesso di soggiorno. Certamente, uno *status* simile a quello accordato durante una procedura di determinazione potrebbe essere ammissibile.

<sup>104</sup> Si vedano i paragrafi 20-22 di UNHCR, *Position on the return of persons not found to be in need of international protection to their countries of origin: UNHCR's Role*, 2010, disponibile in inglese all'indirizzo <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4cea23c62.pdf>, devono essere letti alla luce dei criteri esposti in questo Manuale.



160. Gli Stati possono prorogare la durata del permesso di soggiorno temporaneo laddove l'ammissione/riammissione o la riacquisizione della cittadinanza non si concretizzi per ragioni non imputabili alla volontà dell'individuo. Tuttavia, le estensioni previste dalle proroghe possono essere limitate al fine di trovare un giusto equilibrio fra agevolazione del compimento degli sforzi per l'ammissione/riammissione o riacquisizione e assicurazione di un certo grado di sicurezza per l'apolide interessato. Se il permesso scade e l'ammissione/riammissione o la riacquisizione non si è ancora concretizzata nonostante i tentativi in buona fede dell'individuo, è allora responsabilità dello Stato contraente concedere all'individuo lo *status* generalmente accordato in seguito al riconoscimento dell'apolidia; ovvero il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovabile insieme ad una serie di diritti, inclusi quello al lavoro e di ricevere un documento di viaggio.

**(b) Casi in cui l'apolidia è dovuta alla rinuncia volontaria della cittadinanza per convenienza o per scelta**

161. Determinati individui rinunciano volontariamente alla cittadinanza dal momento che non vogliono essere cittadini di un determinato Stato o nella convinzione che ciò permetterà loro di ottenere una qualche forma di protezione in un altro Paese<sup>105</sup>. La riammissione nello Stato di cittadinanza precedente, congiuntamente alla riacquisizione di quella cittadinanza, è la soluzione migliore in tali situazioni. Laddove mancasse cooperazione da parte dell'individuo al fine di essere riammesso in un altro Stato o di riacquisire la cittadinanza, le autorità avrebbero il diritto di proseguire i propri colloqui con l'altro Stato per garantire l'ammissione dell'individuo interessato. In tale contesto, saranno altri obblighi internazionali dello Stato di cui si possedeva la cittadinanza ad essere rilevanti, inclusi quelli inerenti la prevenzione dell'apolidia in seguito a rinuncia della cittadinanza e il diritto di ingresso nel proprio Paese<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> Il diritto internazionale riconosce che ogni individuo ha il diritto a una cittadinanza, ma ciò non si estende fino a un diritto di scegliere una nazionalità specifica. E' diffusamente accettata la concessione automatica della cittadinanza da parte degli Stati basata su fattori sui quali l'individuo non ha alcun controllo, quali discendenza, nascita sul territorio, o residenza sul territorio al momento della successioni fra Stati.

<sup>106</sup> Si vedano, in particolare, l'articolo 7(1) della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia e l'articolo 12(4) del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Anche le relazioni amichevoli e la cooperazione fra Stati basata sul principio di buona fede richiedono la riammissione in tali circostanze. Diversi accordi fra Stati oggi facilitano questo processo permettendo la riammissione degli apolidi, inclusi ex cittadini ed ex residenti abituali. L'UNHCR potrebbe non essere in grado di giocare alcun ruolo a riguardo. Si veda il paragrafo (j) della Conclusione n° 96 (LIV) del 2003 del Comitato Esecutivo dell'UNHCR sul rientro delle persone che non necessitano protezione internazionale, disponibile al link <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f93b1ca4.html>, in cui il Comitato Esecutivo raccomanda, a seconda della situazione, che l'UNHCR integri gli sforzi degli Stati nel consentire il rientro delle persone che non necessitano protezione internazionale attraverso: (i) la promozione, insieme agli Stati, di quei principi che riguardano la loro responsabilità di riaccogliere i propri cittadini, così come di quei principi sulla riduzione dell'apolidia; (ii) chiare pubbliche prese di posizione sull'accettabilità del rientro delle persone che non necessitano di protezione internazionale; (iii) la continuazione del dialogo con gli Stati affinché rivedano la propria legislazione in materia di cittadinanza, soprattutto se essa consente la rinuncia alla cittadinanza senza allo stesso tempo assicurare che la persona in questione abbia acquisito un'altra cittadinanza e che ciò possa essere usato per bloccare o ritardare il rientro di una persona in un Paese di cui possiede la cittadinanza".

162. Uno Stato contraente non deve necessariamente rilasciare o rinnovare un permesso di soggiorno a tali individui. Né tutti i diritti previsti dalla Convenzione del 1954 sono necessariamente accordabili ad essi. A parte ogni altro ostacolo alla concessione della protezione, il rientro involontario non si può escludere in questi casi, per esempio in quello in cui lo Stato di cui si possedeva cittadinanza sia anche il Paese in cui si aveva residenza abituale e le autorità siano preparate a concedere il diritto di soggiorno permanente all'individuo interessato.

### (c) Importanza dei legami instaurati con un Paese

163. Laddove un individuo abbia instaurato forti legami con uno Stato a seguito di una residenza di lungo corso e di vincoli familiari, la concessione dello *status* normalmente accordato in seguito al riconoscimento dell'apolidia, ovvero un permesso di soggiorno rinnovabile accompagnato da una serie di diritti, sarebbe appropriata, anche laddove la protezione fosse disponibile in un altro Stato<sup>107</sup>. In alcuni casi questo approccio potrebbe essere richiesto per soddisfare obblighi inerenti i diritti umani quali l'astenersi dall'interferenza illecita o arbitraria nella vita privata, nella famiglia o nella vita domestica<sup>108</sup>.

## C. INDIVIDUI CHE SI TROVINO NEL “PROPRIO PAESE”

164. Come riportato sopra, al paragrafo 142, alcuni apolidi si possono considerare essere nel “proprio Paese” come previsto dall'articolo 12(4) del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Fra tali apolidi vi sono coloro che sono residenti abituali e di lungo corso di uno Stato che è spesso anche il loro Paese di nascita. Essendo nel “proprio Paese”, essi hanno il diritto di farvi ingresso e rimanervi con le significative implicazioni che ciò comporta per il loro *status* nel quadro del diritto nazionale. Il loro profondo legame con lo Stato in questione, spesso accompagnato da un'assenza di rapporti con altri Paesi, impone allo Stato un imperativo politico e morale di agevolare la loro piena integrazione nella società. Il fatto che essi siano apolidi nel “proprio Paese” è spesso un riflesso del trattamento discriminatorio loro riservato nella stesura e nell'applicazione della legislazione inerente la cittadinanza. Ad alcuni potrà succedere che sia negata la cittadinanza nonostante siano nati ed abbiano risieduto esclusivamente in quello Stato; ad altri di essere privati della propria cittadinanza a causa della loro appartenenza ad una parte della comunità che ha perso i favori politici e sociali<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> Ciò è vero in particolare nei casi in cui il legame con l'altro Stato è relativamente debole. Ciò deve essere distinto, tuttavia, dai casi in cui i legami sono così profondi da portare a considerare l'individuo come nel “proprio Paese”.

<sup>108</sup> Si vedano *supra* i paragrafi 140-143.

<sup>109</sup> Pertinenti a proposito sono il divieto di privazione arbitraria della cittadinanza sancito, *inter alia*, dall'articolo 15(2) della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il divieto di discriminazione sancito dal diritto internazionale relativo ai diritti umani, in particolare il divieto *jus cogens* di discriminazione razziale. Sulla natura delle norme di *jus cogens* si veda, *supra*, la nota 13.

165. Lo *status* appropriato per coloro che si trovano nel “proprio Paese” è quello della cittadinanza dello Stato in questione. Come previsto nella Parte Seconda del presente Manuale, in questi casi il corretto meccanismo per la determinazione dello *status* di un individuo o di un gruppo è quello relativo al ripristino o alla concessione della cittadinanza<sup>110</sup>. Il ricorso alla procedura per la determinazione dello *status* di apolide non sarà, in genere, appropriato. Se, tuttavia, gli individui devono fare domanda di protezione attraverso tale meccanismo, lo *status* accordato dovrebbe includere, quantomeno, la residenza permanente congiuntamente all’accesso agevolato all’ottenimento della cittadinanza<sup>111</sup>.

## D. LO STATUS DEGLI APOLIDI NON TUTELATI DALLA CONVENZIONE DEL 1954

166. Molti individui che sono apolidi secondo la definizione data nella Convenzione del 1954 vivono in Paesi che non aderiscono a questo trattato. Tuttavia, gli standard previsti dalla Convenzione e la prassi negli Stati contraenti potrebbero rivelarsi utili per questi Paesi nell’ideare e implementare le strategie necessarie per gestire l’apolidia nei propri territori, e nel regolare lo *status* degli apolidi. In particolare, gli Stati che non hanno ancora aderito alla Convenzione potrebbero prestare attenzione alla prassi di fornire documenti d’identità e documenti di viaggio agli apolidi, misure che sono già state adottate in diversi altri Stati non contraenti. Inoltre, tutti gli Stati dovrebbero adempiere ai propri obblighi derivati dal diritto internazionale relativo ai diritti umani, quali la protezione dalla detenzione arbitraria (articolo 9(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici), e, nel caso degli apolidi *in situ*, il diritto d’ingresso e di restare nel “proprio Paese” (articolo 12(4) del Patto internazionale sui diritti civili e politici)<sup>112</sup>.

---

<sup>110</sup> Si faccia riferimento ai paragrafi 58-61.

<sup>111</sup> Laddove gli Stati avessero creato popolazioni apolidi sul proprio territorio, è probabile che non siano ben disposti a introdurre procedure per la determinazione dell’apolidia o a concedere agli apolidi lo *status* richiesto. In questi casi, gli sforzi dell’UNHCR di assicurare soluzioni per la popolazione in questione potrebbero andare oltre l’advocacy, e spingere a fornire assistenza tecnica e supporto operativo per iniziative finalizzate al riconoscimento del vincolo fra questi individui e lo Stato attraverso la concessione della cittadinanza.

<sup>112</sup> Si vedano i paragrafi 164-165.

167. Anche gli apolidi *de facto* non sono tutelati dalla protezione accordata dalla Convenzione del 1954<sup>113</sup>. Tuttavia, dal momento che gli apolidi *de facto* non possono rientrare immediatamente nel proprio Paese di cittadinanza, concedere loro, come minimo, un permesso di soggiorno temporaneo promuove una certa stabilità. Pertanto, gli Stati potrebbero prendere in considerazione di accordare loro uno *status* simile a quello raccomandato sopra al paragrafo 159 per gli apolidi che hanno la possibilità di assicurarsi protezione altrove. In molti casi una misura *ad interim* di tale natura si rivelerà sufficiente dal momento che il rientro diventerà possibile attraverso, per esempio, una migliore assistenza consolare o un cambio di politica relativamente all'assistenza consolare riservata a tali individui.
168. Laddove le prospettive di protezione nazionale appaiano più distanti, si raccomanda di potenziare lo *status* degli apolidi *de facto* attraverso la concessione di un permesso di soggiorno simile a quelli concessi a coloro riconosciuti apolidi nel quadro della Convenzione del 1954. In generale, il fatto che gli apolidi *de facto* posseggano una cittadinanza significa che il rientro nel loro Paese di cittadinanza sarebbe la soluzione durevole preferibile. Tuttavia, laddove gli ostacoli al loro rientro si rivelassero non gestibili, considerazioni pratiche nonché di carattere umanitario farebbero propendere per soluzioni locali quali la naturalizzazione come risposta appropriata.

<sup>113</sup> Come menzionato *supra* al paragrafo 7, non vi è definizione di apolidia *de facto* accettata a livello internazionale. Secondo i recenti sforzi di definire il termine, gli apolidi *de facto* posseggono una cittadinanza, ma non sono nelle condizioni di o, per valide ragioni non sono disposti a, godere della protezione di uno Stato di cui posseggono la cittadinanza. Si veda inoltre la Sezione II.A. delle Conclusioni di Prato (v. *supra* nota 4) che propone la seguente definizione operativa per il termine: "Gli apolidi *de facto* sono persone che si trovano fuori dal proprio Paese di cittadinanza e che non sono nelle condizioni o, per valide ragioni, non sono disposti ad usufruire della protezione di quel Paese. La protezione, in questo senso, si riferisce al diritto di protezione diplomatica esercitato da uno Stato di cui si possiede la cittadinanza, al fine di rimediare ad un atto erroneo a livello internazionale contro uno dei propri cittadini, così come al diritto di protezione diplomatica e consolare e di assistenza in generale, anche in relazione al rientro nello Stato di cui si possiede la cittadinanza".



# ALLEGATO I – CONVENZIONE DEL 1954 SULLO STATUS DELLE PERSONE APOLIDI\*

## PREAMBOLO

*Le Alte Parti contraenti,*

*considerando* che la Carta delle Nazioni Unite<sup>3</sup> e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno affermato il principio che gli esseri umani, senza discriminazione, devono godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

*considerando* che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato il suo profondo interessamento per gli apolidi e si è preoccupata di garantire loro, nella maggiore misura possibile, l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

*considerando* che unicamente gli apolidi rifugiati possono beneficiare della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati e che esistono numerosi apolidi ai quali detta Convenzione non è applicabile,

*considerando* che è auspicabile di regolare e migliorare le condizioni degli apolidi mediante un accordo internazionale,

*hanno convenuto le disposizioni seguenti:*

## CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

*Definizione del termine «apolide»*

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «apolide» indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.

2. Questa Convenzione non sarà applicabile:

- i) alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un'assistenza da parte di un organismo o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fin tanto che beneficeranno di detta protezione o assistenza;

---

\* United Nations Treaty Series, vol. 360, p. 117.

- ii) alle persone considerate dalle autorità competenti del Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese;
- iii) alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:
  - a) che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini,
  - b) che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse,
  - c) che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

## **ARTICOLO 2**

### *Obblighi generali*

Ogni apolide ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono segnatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.

## **ARTICOLO 3**

### *Divieto delle discriminazioni*

Gli Stati contraenti applicheranno agli apolidi le disposizioni di questa Convenzione senza discriminazione quanto alla razza, la religione o al paese d'origine.

## **ARTICOLO 4**

### *Religione*

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi, sul loro territorio, un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello concesso ai propri cittadini per ciò che concerne la libertà di praticare la religione e la libertà d'istruzione religiosa dei figli.

## **ARTICOLO 5**

### *Diritti concessi indipendentemente dalla presente Convenzione*

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica gli altri diritti e vantaggi accordati agli apolidi indipendentemente da questa Convenzione.

## ARTICOLO 6

*La locuzione «nelle stesse circostanze»*

Agli effetti della presente Convenzione, la locuzione «nelle stesse circostanze» implica che tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le premesse per il soggiorno o la residenza) che l'interessato dovrebbe adempiere per poter esercitare il diritto in causa, se non fosse un apolide, devono essere adempiute dallo stesso, escluse le condizioni che per loro natura non possono essere adempiute da un apolide.

## ARTICOLO 7

*Esenzione dalla condizione della reciprocità*

1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente deve accordare agli apolidi il trattamento concesso agli stranieri in genere.

2. Dopo un soggiorno di tre anni, tutti gli apolidi fruiscono, sul territorio degli Stati contraenti, dell'esenzione della condizione della reciprocità legislativa.

3. Ciascuno Stato contraente continua a concedere agli apolidi i diritti e i vantaggi cui essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.

4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di concedere agli apolidi, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la possibilità di estendere l'esenzione dalla condizione della reciprocità ad apolidi che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto ai diritti ed ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.

## ARTICOLO 8

*Esenzione da misure straordinarie*

Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro la persona, i beni o gli interessi dei cittadini o degli ex-cittadini di uno Stato determinato, gli Stati contraenti non le applicheranno a un apolide per il solo fatto di questa cittadinanza. Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione, non possono applicare la norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati esenzioni in favore di tali apolidi.



## **ARTICOLO 9**

### *Misure provvisorie*

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia accertato che tale persona è effettivamente un apolide e che le misure prese devono essere mantenute nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

## **ARTICOLO 10**

### *Continuità della residenza*

1. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato e trasferito sul territorio di uno Stato contraente e vi risiede, la durata di questo soggiorno forzato è computata come residenza regolare su detto territorio.

2. Se, durante la seconda guerra mondiale, un apolide è stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi è ritornato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi la sua residenza, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo sono considerati come un solo periodo ininterrotto, per tutti i casi in cui è richiesta una residenza ininterrotta.

## **ARTICOLO 11**

### *Gente di mare apolide*

Trattandosi di apolidi regolarmente impiegati come membri dell'equipaggio di un natante che batte bandiera di uno Stato contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali apolidi a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione del domicilio in un altro Paese.

## **CAPITOLO II: CONDIZIONE GIURIDICA**

## **ARTICOLO 12**

### *Statuto personale*

1. Lo statuto personale di un apolide è determinato in base alla legge del paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del paese di residenza.

2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dal suo statuto personale, in particolare quelli risultanti dal matrimonio, saranno rispettati da tutti gli Stati contraenti, con riserva, se è il caso, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato; tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto quand'anche l'interessato non fosse divenuto un apolide.

### **ARTICOLO 13**

#### *Proprietà mobiliare ed immobiliare*

Gli Stati contraenti concedono a ciascun apolide un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per quanto concerne l'acquisto della proprietà mobiliare ed immobiliare ed i diritti a ciò relativi, nonché i contratti di locazione e gli altri contratti concernenti la proprietà mobiliare ed immobiliare.

### **ARTICOLO 14**

#### *Proprietà intellettuale ed industriale*

In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale, ed in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ciascun apolide fruisce, nello Stato in cui ha la sua residenza abituale, della protezione concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di uno qualsiasi degli altri Stati contraenti, egli fruisce della protezione concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua residenza abituale.

### **ARTICOLO 15**

#### *Diritto d'associazione*

Per quanto concerne le associazioni a scopo apolitico e non lucrativo e i sindacati professionali, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente Stato giuridico sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

### **ARTICOLO 16**

#### *Diritto di adire i tribunali*

1. Ciascun apolide può adire liberamente i tribunali sul territorio degli Stati contraenti.

2. Nello Stato contraente in cui ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali, comprese l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla *cautio judicatum solvi*.

3. Negli Stati contraenti in cui non ha la sua residenza abituale, l'apolide fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del paese in cui ha la sua residenza abituale.

## **CAPITOLO III: ATTIVITÀ LUCRATIVA**

### **ARTICOLO 17**

#### *Professioni dipendenti*

1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere per ciò che concerne l'esercizio di una attività professionale dipendente.

2. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di prendere misure intese a parificare i diritti degli apolidi a quelli dei loro cittadini per quanto concerne l'esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se si tratta di apolidi entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di assunzione di mano d'opera oppure di un piano d'immigrazione.

### **ARTICOLO 18**

#### *Professioni indipendenti*

Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento quanto favorevole possibile, e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere, per ciò che concerne l'esercizio di una professione indipendente nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, come pure la costituzione di società commerciali ed industriali.

### **ARTICOLO 19**

#### *Professioni liberali*

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che risiedono regolarmente sul suo territorio, se sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

## **CAPITOLO IV: VANTAGGI SOCIALI**

### **ARTICOLO 20**

#### *Razionamento*

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarseggiati, gli apolidi saranno trattati come i cittadini nazionali.

### **ARTICOLO 21**

#### *Alloggio*

In materia di alloggi, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio, per quanto siffatto problema sia disciplinato da leggi e regolamenti o sia sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

### **ARTICOLO 22**

#### *Pubblica educazione*

1. In materia di scuola primaria, gli Stati contraenti concedono agli apolidi lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

2. Per ciò che riguarda l'insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente circa l'ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di diplomi e di titoli universitari rilasciati all'estero, l'esenzione dalle tasse scolastiche e l'assegnazione di borse di studio, gli Stati contraenti concedono agli apolidi un trattamento quanto favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

### **ARTICOLO 23**

#### *Assistenza pubblica*

In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini.

## ARTICOLO 24

### *Legislazione del lavoro e sicurezza sociale*

1. Gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:

- a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio, l'età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il lavoro delle donne e degli adolescenti ed il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi di lavoro, nella misura in cui tali problemi siano disciplinati dalla legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative;
- b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d'invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di assicurazioni sociali), con riserva:
  - i) di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e diritti in corso d'acquisizione,
  - ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria.

2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un apolide in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non sono lesi dal fatto che l'avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato contraente.

3. Gli Stati contraenti estenderanno agli apolidi i vantaggi degli accordi conclusi o che dovessero concludere tra di loro, concernenti la conservazione dei diritti acquisiti o in corso d'acquisizione in materia di sicurezza sociale, sempreché gli apolidi adempiano le condizioni previste per i cittadini dei paesi firmatari di siffatti accordi.

4. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di estendere agli apolidi, entro i limiti del possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in vigore tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

## **CAPITOLO V: PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

### **ARTICOLO 25**

#### *Assistenza amministrativa*

1. Qualora, per esercitare un diritto, un apolide necessitasse normalmente della cooperazione di autorità straniera, alle quali egli non può ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio egli risiede vigileranno che detta cooperazione gli sia concessa dalle proprie autorità.

2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare agli apolidi, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.

3. I documenti o gli attestati rilasciati in tal modo sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati agli stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario.

4. Con riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, per i servizi indicati nel presente articolo possono essere rimosse delle tasse, che devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle imposte ai cittadini dello Stato di cui si tratta, per servizi analoghi.

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano affatto gli articoli 27 e 28.

### **ARTICOLO 26**

#### *Libera circolazione*

Ciascuno Stato contraente concede agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliersi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile, nelle stesse circostanze, agli stranieri in genere.

### **ARTICOLO 27**

#### *Documenti d'identità*

Gli Stati contraenti rilasciano documenti d'identità a tutti gli apolidi che si trovano sul loro territorio e non posseggono un valido titolo di viaggio.

## **ARTICOLO 28**

### *Titoli di viaggio*

1. Gli Stati contraenti rilasciano agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico. Le disposizioni dell'allegato alla presente Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro apolide che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di apolidi che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.

## **ARTICOLO 29**

### *Oneri fiscali*

1. Gli Stati contraenti non devono riscuotere dagli apolidi imposte, tasse o diritti di qualsiasi genere diversi da quelli o d'importo superiore a quelli imposti ai loro cittadini in circostanze analoghe.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si oppongono all'applicazione agli apolidi delle disposizioni di leggi e regolamenti concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti amministrativi, compresi i documenti d'identità.

## **ARTICOLO 30**

### *Trasferimento di averi*

1. Ciascuno Stato contraente deve permettere agli apolidi, conformemente alle leggi e ai regolamenti del loro paese, di trasferire gli averi che hanno introdotto sul suo territorio nel territorio di un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

2. Ciascuno Stato contraente esaminerà con benevolenza le domande di apolidi che desiderano ottenere l'autorizzazione di trasferire ogni altro avere necessario alla loro sistemazione in un altro paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.

## **ARTICOLO 31**

### *Espulsione*

1. Gli Stati contraenti possono espellere un apolide che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.

2. L'espulsione può essere eseguita soltanto in base ad una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongono, essere ammesso a produrre prove a sua discolta, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti ad un'autorità competente o davanti ad una o più persone specialmente designate dall'autorità competente.

3. Gli Stati contraenti assegnano a detto apolide un termine adeguato per permettergli di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano opportune.

## **ARTICOLO 32**

### *Naturalizzazione*

Gli Stati contraenti facilitano, entro i limiti del possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione degli apolidi. Essi si sforzano in particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto possibile, le tasse e le spese della procedura.

## **CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 33**

### *Informazioni inerenti a leggi e regolamenti nazionali*

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l'applicazione della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 34**

### *Composizione delle contestazioni*

Per quanto non possano essere composte in altro modo, le contestazioni tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti in causa, alla Corte internazionale di Giustizia.

## **ARTICOLO 35**

### *Firma, ratificazione e adesione*

1. La presente Convenzione è aperta alla firma presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite fino al 31 dicembre 1955.



2. Essa può essere firmata:

- a) da tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- b) da ogni altro Stato non membro, invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto degli apolidi;
- c) da tutti gli Stati che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato a firmare o a aderire.

3. Essa dev'essere ratificata e gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

4. Gli Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

### **ARTICOLO 36**

#### *Campo d'applicazione territoriale*

1. Ogni Stato può, all'atto della firma, della ratificazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

2. In seguito, l'estensione dell'applicazione può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite e ha effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricevuto la notificazione, oppure alla data d'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato, se quest'ultima data è posteriore.

3. Per ciò che concerne i territori ai quali la presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della ratificazione o adesione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere, appena possibile, le misure necessarie per l'estensione dell'applicazione a detti territori, con riserva del consenso dei governi di tali territori, qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.

### **ARTICOLO 37**

#### *Clausola federale*

Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicate le seguenti disposizioni:

- a) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati federativi;
- b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
- c) uno Stato federativo partecipe della presente Convenzione comunicherà, su domanda di qualsiasi altro Stato contraente trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi in vigore nella federazione e nelle sue unità costitutive, per ciò che concerne l'una o l'altra disposizione della Convenzione; nell'esposto, dev'essere indicato in quale misura la disposizione di cui si tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.

## **ARTICOLO 38**

### *Riserve*

1. All'atto della firma, della ratificazione o dell'adesione, ciascuno Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione, eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33 a 42 compreso.

2. Ciascuno Stato contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

## **ARTICOLO 39**

### *Entrata in vigore*

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del sesto strumento di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione da parte di detto Stato.

## **ARTICOLO 40**

### *Disdetta*

1. Ciascuno Stato contraente può disdire la presente Convenzione, in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all'articolo 36 può comunicare successivamente al Segretario generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile ai territori di cui si tratta, un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.

## **ARTICOLO 41**

### *Revisione*

1. Ciascuno Stato contraente può in ogni tempo, mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione della presente Convenzione.

2. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite raccomanda, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta domanda.

## **ARTICOLO 42**

### *Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite*

Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell'articolo 35:

- a) le firme, ratificazioni e adesioni previste nell'articolo 35;
- b) le dichiarazioni e le notificazioni previste nell'articolo 36;
- c) le riserve fatte o ritirate conformemente all'articolo 38;
- d) la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 39;
- e) le disdette e le notificazioni previste nell'articolo 40;
- f) le domande di revisione previste nell'articolo 41.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.

Fatto a Nuova York, il ventotto settembre millenovecento cinquantaquattro, in un solo esemplare i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede, che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell'articolo 35.

## **ALLEGATO**

### *Paragrafo 1*

1. Il titolo di viaggio previsto dall'articolo 28 della presente Convenzione deve indicare che il portatore è un apolide, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954.

2. Questo titolo dev'essere compilato in almeno due lingue, di cui una dev'essere la lingua inglese o francese.

3. Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità d'adottare un titolo di viaggio conforme al modello qui accluso.

### *Paragrafo 2*

Con riserva dei regolamenti dei Paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro adulto.

### *Paragrafo 3*

Le tasse riscosse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tariffa minima prevista per i passaporti nazionali.

### *Paragrafo 4*

Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il più gran numero possibile di paesi.

### *Paragrafo 5*

La durata di validità del titolo sarà di almeno tre mesi e di due anni al massimo.

### *Paragrafo 6*

1. Per il rinnovamento del titolo o la proroga della sua validità è competente

l'autorità che l'ha rilasciato, fintanto che il titolare non si è stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l'autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente per l'allestimento di un nuovo titolo.

2. I rappresentanti diplomatici o consolari possono essere autorizzati a prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi.

3. Gli Stati contraenti esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prorogare la validità dei titoli di viaggio, o di rilasciarne dei nuovi, agli apolidi che non risiedono più regolarmente sul loro territorio, se quest'ultimi non possono ottenere un titolo di viaggio dal Paese della loro residenza regolare.

#### *Paragrafo 7*

Gli Stati contraenti riconoscono la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione.

#### *Paragrafo 8*

Le autorità competenti del paese nel quale l'apolide desidera recarsi devono, se sono disposte a permettergli l'entrata, apporre il loro visto sul titolo di viaggio, sempreché un visto sia necessario.

#### *Paragrafo 9*

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a rilasciare visti di transito agli apolidi che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.

2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in genere.

#### *Paragrafo 10*

Le tasse per il rilascio di visti d'uscita, d'entrata o di transito non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.

#### *Paragrafo 11*

Se un apolide cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, il rilascio di un nuovo titolo, conformemente ai termini e alle condizioni dell'articolo 28 della Convenzione, spetta all'autorità competente di detto territorio, alla quale l'apolide ha il diritto di presentare la sua richiesta.

#### *Paragrafo 12*

L'autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo scaduto e a rimandarlo al paese che l'ha rilasciato, se nel documento scaduto è specificato che il titolo dev'essere restituito al paese che l'ha rilasciato; in caso contrario, l'autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e annullare quello scaduto.

### *Paragrafo 13*

1. Ogni titolo di viaggio rilasciato conformemente all'articolo 28 della presente Convenzione darà al titolare, salvo menzione contraria, il diritto di ritornare sul territorio dello Stato che l'ha rilasciato in qualunque momento del periodo di validità di tale titolo. Tuttavia, il periodo durante il quale il titolare potrà rientrare sul territorio del paese che ha rilasciato il titolo di viaggio non potrà essere inferiore a tre mesi, salvo il caso in cui il paese nel quale l'apolide desidera recarsi non esige che il titolo di viaggio implichi il diritto di rientro.

2. Con riserva delle disposizioni del capoverso precedente, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi rientrano.

### *Paragrafo 14*

Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che disciplinano, nei territori degli Stati contraenti, le condizioni di entrata, di transito, di soggiorno, di domicilio e d'uscita.

### *Paragrafo 15*

Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano né pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la cittadinanza.

### *Paragrafo 16*

Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia il titolo, e non conferisce ipso facto, a questi rappresentanti, un diritto di protezione.

## **ALLEGATO II – CONVENZIONE DEL 1961 SULLA RIDUZIONE DELLA APOLIDIA**

Gli Stati Contraenti,

*Agendo* in adempimento alla risoluzione 896 (IX) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954,

*Considerando* auspicabile la riduzione dell'apolidia attraverso un trattato internazionale,

*Hanno convenuto* quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

1. Ogni Stato Contraente concederà la propria cittadinanza a una persona nata nel suo territorio che sarebbe altrimenti apolide. Tale cittadinanza sarà concessa:

- (a) Alla nascita, per operazione di legge, oppure
- (b) Previa presentazione di un'istanza presso l'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Salvo le circostanze previste al par. 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.

Lo Stato contraente che stabilisce la concessione della propria cittadinanza ai sensi della lettera (b) di questo paragrafo, può altresì stabilire che la concessione di tale cittadinanza per operazione di legge avvenga al compimento di una certa età e sia soggetta a certe condizioni, così come stabilito dalla legislazione nazionale.

2. Uno Stato Contraente può stabilire che la concessione della cittadinanza ai sensi della lettera (b) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:

- (a) Che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento del diciottesimo anno d'età e che termini non prima del compimento del ventunesimo anno d'età, di modo che alla persona interessata sia concesso almeno un anno durante il quale possa egli/ella stesso/a presentare l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine;
- (b) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza né i dieci anni in totale;

(c) Che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale né che sia stata oggetto di condanna detentiva per un termine uguale o superiore a cinque anni per un reato penale;

(d) Che la persona interessata sia sempre stata apolide.

3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b) e 2 di questo articolo, un/a bambino/a nato/a da un matrimonio nel territorio dello Stato Contraente, la cui madre abbia la cittadinanza di detto Stato, acquisirà tale cittadinanza alla nascita nel caso in cui sia altrimenti apolide.

4. Uno Stato Contraente concederà la propria cittadinanza a una persona che sarebbe altrimenti apolide e che sia impossibilitato/a ad acquisire la cittadinanza dello Stato Contraente nel cui territorio egli/ella è nato/a poiché ha superato l'età per la presentazione dell'istanza o non ha soddisfatto le condizioni relative alla residenza, se la cittadinanza di uno dei genitori al momento della nascita della persona era quella dello Stato Contraente summenzionato. Se al momento della nascita i genitori non erano in possesso della stessa cittadinanza, la legge nazionale dello Stato Contraente in questione stabilirà se la cittadinanza della persona interessata seguirà quella del padre o quella della madre. Qualora sia prevista un'istanza per la concessione di tale cittadinanza, questa dovrà essere presentata all'autorità competente da o per conto dell'interessato/a secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale. Salvo le previsioni di cui al par. 5 di quest'articolo, tale istanza non dovrà essere rifiutata.

5. Lo Stato Contraente può subordinare la concessione della propria cittadinanza ai sensi del paragrafo 4 di quest'articolo alle seguenti condizioni:

(a) Che l'istanza sia presentata prima che l'istante raggiunga una certa età, non inferiore ai ventitré anni, fissata dallo Stato in questione;

(b) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente precedente alla presentazione dell'istanza, non superiore ai tre anni, stabilito dal detto Stato;

(c) Che la persona interessata sia sempre stata apolide.

## **ARTICOLO 2**

Un/a bambino/a trovato/a abbandonato/a nel territorio di uno Stato Contraente sarà da considerarsi, in assenza di prova contraria, come nato/a in quel territorio da genitori che hanno la cittadinanza di detto Stato.

## **ARTICOLO 3**

Ai fini della determinazione degli obblighi degli Stati Contraenti ai sensi della presente Convenzione, i bambini nati a bordo di una nave o di un aereo rispet-



tivamente battente bandiera o immatricolato in uno Stato Contraente saranno considerati, a seconda dei casi, come nati nel territorio di quello Stato.

#### **ARTICOLO 4**

1. Uno Stato Contraente concederà la cittadinanza a una persona che non è nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide, laddove al momento della sua nascita uno dei genitori avesse la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o quella della madre sarà determinata dal diritto nazionale di detto Stato Contraente. La cittadinanza concessa ai sensi del presente paragrafo dovrà essere concessa:

- (a) Alla nascita, per operazione di legge, oppure
- (b) Previa presentazione di un'istanza presso l'autorità competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalità prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste al par. 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potrà essere respinta.

2. Uno Stato Contraente può stabilire che la concessione della cittadinanza ai sensi della lettera (b) del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una o più delle seguenti condizioni:

- (a) Che l'istanza sia presentata prima che il/la richiedente raggiunga una determinata età, non inferiore ai ventitré anni, fissata dallo Stato in questione;
- (b) Che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che può essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza;
- (c) Che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale;
- d) Che la persona interessata sia sempre stata apolide.

#### **ARTICOLO 5**

1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita della cittadinanza a seguito di una qualsiasi variazione dello *status* personale di un individuo, tra cui matrimonio, cessazione del matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.

2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un/a bambino/a nato/a al fuori dal matrimonio perde la cittadinanza di tale Stato in seguito a un ricono-

scimento di filiazione, egli/ella avrà la facoltà di recuperare tale cittadinanza su presentazione di istanza scritta all'autorità competente, e le condizioni cui tale istanza è sottoposta non dovranno essere più rigide di quelle previste al par. 2 dell'art. 1 della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 6**

Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.

## **ARTICOLO 7**

1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita o la rinuncia alla cittadinanza, tale rinuncia non comporterà la perdita della cittadinanza a meno che l'interessato non possieda o acquisisca un'altra cittadinanza.

(b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non si applicheranno nel caso in cui l'istanza possa risultare incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Un/a cittadino/a di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero non perderà la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o riceva la garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero.

3. Fatto salvo quanto disposto nei parr. 4 e 5 del presente articolo, un/a cittadino/a di uno Stato Contraente non perderà la sua cittadinanza, diventando così apolide, in ragione di allontanamento dal territorio, residenza all'estero, mancata registrazione o per altre ragioni simili.

4. Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza.

5. Nel caso di un/a cittadino/a di uno Stato Contraente nato/a al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale può subordinare il mantenimento della propria cittadinanza al fatto che, trascorso un anno dal compimento della maggiore età, la persona in questione sia in quel momento residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l'autorità competente.

6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, laddove la perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una persona apolide, egli/ella non perderà la sua cittadinanza, anche qualora tale perdita non fosse espressamente vietata da ogni altra disposizione della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 8**

1. Uno Stato Contraente non priverà una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide.

2. Fatte salve le circostanze di cui al par. 1 del presente articolo, una persona può essere privata della cittadinanza di uno Stato Contraente:

- (a) Nei casi in cui, a norma dei parr. 4 e 5 dell'art. 7, è ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza;
- (b) Laddove la cittadinanza sia stata ottenuta per mezzo di dichiarazioni false o frodi.

3. Fatte salve le circostanze di cui al par. 1 del presente articolo, uno Stato Contraente può mantenere il diritto di privare una persona della sua cittadinanza qualora, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, esso specifichi l'intenzione di conservare tale diritto sulla base di uno o più dei seguenti motivi, già previsti dalla legislazione nazionale in vigore a quel tempo:

- (a) Nel caso in cui, incompatibilmente con il suo dovere di lealtà verso lo Stato Contraente, la persona:
  - (i) In violazione di un divieto esplicito dallo Stato Contraente, abbia reso o continuato a rendere servizi, oppure abbia ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure
  - (ii) Si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- (b) Nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento, o reso una dichiarazione formale di fedeltà ad un altro Stato, o dato prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedeltà allo Stato Contraente.

4. Uno Stato Contraente non potrà esercitare il potere di privazione ai sensi dei parr. 2 e 3 del presente articolo, se non in conformità con la legge, che dovrà prevedere per l'interessato il diritto ad un equo processo dinanzi a un tribunale o ad altro organo indipendente.

## **ARTICOLO 9**

Uno Stato Contraente non può privare alcuna persona o gruppo di persone della loro cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.

## **ARTICOLO 10**

1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei trasferimenti di territorio dovrà contenere disposizioni intese a garantire che nessuna persona diventi

apolide a seguito di tale trasferimento. Ogni Stato Contraente si adopererà per garantire che nessun trattato da esso concluso con Stati che non sono parte della presente Convenzione includa disposizioni di questo genere.

2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui venga trasferito un territorio o che si trovi invece ad acquisire un territorio, dovrà concedere la cittadinanza alle persone che diventerebbero altrimenti apolide a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.

#### **ARTICOLO 11**

Non appena possibile, a seguito del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, gli Stati Contraenti promuoveranno l'istituzione di un organismo nell'ambito delle Nazioni Unite competente ad esaminare l'istanza delle persone che intendano avvalersi della presente Convenzione e ad assistere le stesse nella presentazione dell'istanza presso le autorità competenti.

#### **ARTICOLO 12**

1. Con riferimento a uno Stato Contraente che non conceda la cittadinanza alla nascita per operazione di legge ai sensi del par. 1 dell'art. 1 e dell'art. 4 della presente Convenzione, le disposizioni di cui al par. 1 dell'art. 1 e all'art. 4 si applicheranno, a seconda dei casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate in seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le disposizioni di cui al par. 4 dell'art. 1 della presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione si applicheranno solo ai bambini abbandonati trovati nel territorio di uno Stato Contraente dopo l'entrata in vigore della Convenzione in quello Stato.

#### **ARTICOLO 13**

La presente Convenzione non andrà interpretata nel senso di modificare le disposizioni più favorevoli in materia di riduzione dell'apolidia che possono essere contenute nelle leggi, in vigore o di futura emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, in vigore al momento o in futuro, tra due o più Stati Contraenti.

#### **ARTICOLO 14**

Ogni controversia tra gli Stati Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, laddove non possa essere risolta in altro modo, dovrà essere presentata di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia.

## **ARTICOLO 15**

1. La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non autonomi, fiduciari, coloniali e agli altri territori non metropolitani che abbiano uno Stato Contraente responsabile delle loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui al par. 2 del presente articolo, tale Stato Contraente dovrà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare il territorio o i territori non metropolitani ai quali si applicherà ipso facto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica o adesione.

2. In tutti i casi in cui, in materia di cittadinanza, un territorio non metropolitano non abbia lo stesso trattamento del territorio metropolitano, o in tutti i casi in cui le leggi o le prassi costituzionali dello Stato Contraente o del territorio non metropolitano richiedano il previo consenso di un territorio non metropolitano affinché tale Convenzione trovi applicazione in tale territorio, lo Stato Contraente si adopererà per ottenere il consenso necessario da parte del territorio non metropolitano entro il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da parte dello stesso Stato Contraente, e quando tale consenso sarà stato ottenuto lo Stato Contraente lo notificherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si applicherà al territorio o ai territori indicati in tale notifica a partire dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale.

3. Dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui al par. 2 del presente articolo, gli Stati Contraenti interessati informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni con quei territori non metropolitani di cui sono responsabili in materia di relazioni internazionali e che possono aver negato il consenso all'applicazione della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 16**

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma dal 30 agosto 1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite.

2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di:

- (a) Tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite;
- (b) Ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione di futuri casi di apolidia;
- (c) Ogni Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione.

3. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

4. Gli Stati di cui al par. 2 del presente articolo possono aderire alla presente

Convenzione. L'adesione dovrà essere effettuata con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

#### **ARTICOLO 17**

Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione può apporre riserve agli artt. 11, 14 o 15. 2. Non sono ammesse altre riserve alla presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 18**

La presente Convenzione entrerà in vigore due anni dopo la data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. 2. In ogni Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato dello strumento di ratifica o di adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in vigore in conformità con le disposizioni di cui al par. 1 del presente articolo.

#### **ARTICOLO 19**

1. Ogni Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto per lo Stato Contraente interessato un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

2. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile a un territorio non metropolitano di uno Stato Contraente, detto Stato può, in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio interessato, dare comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite denunciando la presente Convenzione separatamente per quanto concerne tale territorio. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale, che informerà gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione e della data in cui è stata ricevuta.

#### **ARTICOLO 20**

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue:

- (a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16;
- (b) Le riserve di cui all'art. 17,
- (c) La data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore secondo quanto stabilito all'art. 18;

(d) Le denunce di cui all'art. 19. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al più tardi dopo che sarà stato depositato il sesto strumento di ratifica o di adesione, porterà all'attenzione dell'Assemblea Generale la questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, dell'organismo ivi menzionato.

## **ARTICOLO 21**

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione,

FATTO a New York, il trenta agosto millenovecento sessantuno, in un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui all'art. 16 della presente Convenzione.

## ALLEGATO III – LISTA DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DEL 1954 SULLO STATUS DEGLI APOLIDI E DELLA CONVENZIONE DEL 1961 SULLA RIDUZIONE DELL'APOLIDIA<sup>115</sup>

Country	Convenzione del 1954	Convenzione del 1961
Albania	23 Giugno 2003 a	9 Luglio 2003 a
Algeria	15 Luglio 1964 a	
Antigua e Barbuda	25 Ottobre 1988 d	
Argentina	1 Giugno 1972 a	13 Novembre 2014 a
Armenia	18 Maggio 1994 a	18 Maggio 1994 a
Australia	13 Dicembre 1973 a	13 Dicembre 1973 a
Austria	8 Feb 2008 a	22 Settembre 1972 a
Azerbaijan	16 Agosto 1996 a	16 Agosto 1996 a
Barbados	6 Marzo 1972 d	
Belgio	27 Maggio 1960 r	1 Luglio 2014 a
Belize	14 Settembre 2006 a	14 Agosto 2015 a
Benin	8 Dicembre 2011 a	8 Dicembre 2011 a
Bolivia	6 Ottobre 1983 a	6 Ottobre 1983 a
Bosnia Herzegovina	1 Settembre 1993 d	13 Dicembre 1996 a
Botswana	25 Feb 1969 d	
Brasile	13 Agosto 1996 r	25 Ottobre 2007 a
Bulgaria	22 Marzo 2012 a	22 Marzo 2012 a
Burkina Faso	1 Maggio 2012 a	
Canada		17 Luglio 1978 a
Chad	12 Agosto 1999 a	12 Agosto 1999 a
Cina <sup>1</sup>		
Colombia		15 Agosto 2014 a
Costa d'Avorio	3 Ottobre 2013 a	3 Ottobre 2013 a
Costa Rica	2 Novembre 1977 r	2 Novembre 1977 a
Croazia	12 Ottobre 1992 d	22 Settembre 2011 a
Danimarca	17 Gennaio 1956 r	11 Luglio 1977 a
Ecuador	2 Ottobre 1970 r	24 Settembre 2012 a
El Salvador	9 Febbraio 2015	
Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia	18 Gennaio 1994 d	
Fiji	12 Giugno 1972 d	

<sup>115</sup> Aggiornato al 15/10/2015 h. 6.53 EDT



Filippine	22 Settembre 2011 r	
Finlandia	10 Ottobre 1968 a	7 Agosto 2008 a
Francia	8 Marzo 1960 r	
Gambia	1 Luglio 2014 a	1 Luglio 2014 a
Georgia	23 Dicembre 2011 a	1 Luglio 2014 a
Germania	26 Ottobre 1976 r	31 Agosto 1977 a
Giamaica		9 Gennaio 2013 a
Grecia	4 Novembre 1975 a	
Guatemala	28 Novembre 2000 r	19 Luglio 2001 a
Guinea	21 Marzo 1962 a	17 Luglio 2014 a
Honduras	1 Ottobre 2012 r	18 Dicembre 2012 a
Irlanda	17 Dicembre 1962 a	18 Gennaio 1973 a
Israele	23 Dicembre 1958 r	
Italia	3 Dicembre 1962 r	
Kiribati	29 Novembre 1983 d	29 Novembre 1983 d
Lettonia	5 Novembre 1999 a	14 Apr 1992 a
Lesotho	4 Novembre 1974 d	24 Settembre 2004 a
Liberia	11 Settembre 1964 a	22 Settembre 2004 a
Libia	16 Maggio 1989 a	16 Maggio 1989 a
Liechtenstein	25 Settembre 2009 r	25 Settembre 2009 a
Lituania	7 Feb 2000 a	22 Luglio 2013 a
Lussembourg	27 Giugno 1960 r	
Madagascar <sup>116</sup>	[20 Feb 1962 a]	
Malawi	7 Ottobre 2009 a	
Messico	7 Giugno 2000 a	
Montenegro	23 Ottobre 2006 d	5 Dicembre 2013 a
Mozambico	1 Ottobre 2014 a	1 Ottobre 2014 a
Nicaragua	15 Luglio 2013 a	29 Luglio 2013 a
Niger	7 Novembre 2014 a	17 Giugno 1985 a
Nigeria	20 Settembre 2011 a	20 Settembre 2011 a
Norvegia	19 Novembre 1956 r	11 Agosto 1971 a
Nuova Zelanda		20 Settembre 2006 a
Paesi Bassi	12 Apr 1962 r	13 Maggio 1985 r
Panama	2 Giugno 2011 a	2 Giugno 2011 a
Paraguay	1 Luglio 2014 a	6 Giugno 2012 a
Peru	23 Gennaio 2014 a	18 Dicembre 2014 a
Portogallo	1 Ottobre 2012 a	1 Ottobre 2012 a
Repubblica Ceca	19 Luglio 2004 a	19 Dicembre 2001 a

<sup>116</sup> By a notification received by the Secretary-General on 2 April 1965, the Government of Madagascar denounced the Convention; the denunciation took effect on 2 April 1966.

Repubblica di Corea	22 Agosto 1962 a	
Repubblica di Moldavia	19 Aprile 2012 a	19 Aprile 2012 a
Romania	27 Gennaio 2006 a	27 Gennaio 2006 a
Ruanda	4 Ottobre 2006 a	4 Ottobre 2006 a
Senegal	21 Settembre 2005 a	21 Settembre 2005 a
Serbia	12 Marzo 2001 d	7 Dicembre 2011 a
Slovacchia	3 Aprile 2000 a	3 Aprile 2000 a
Slovenia	6 Luglio 1992 d	
Spagna	12 Maggio 1997 a	
St. Vincente e Grenadines	27 Aprile 1999 d	
Svezia	2 Aprile 1965 r	19 Febbraio 1969 a
Svizzera	3 Luglio 1972 r	
Swaziland	16 Novembre 1999 a	16 Novembre 1999 a
Trinidad e Tobago	11 Aprile 1966 d	
Tunisia	29 Luglio 1969 a	12 Maggio 2000 a
Turchia	26 Marzo 2015 a	
Turkmenistan	7 Dicembre 2011 a	29 Agosto 2012 a
Ucraina	25 Marzo 2013 a	25 Marzo 2013 a
Uganda	15 Aprile 1965 a	
Ungheria	21 Novembre 2001 a	12 Maggio 2009 a
Uruguay	2 Aprile 2004 a	21 Settembre 2001 a
Regno Unito	16 Aprile 1959 r	29 Marzo 1966 r
Zambia	1 Novembre 1974 d	
Zimbabwe	1 Dicembre 1998 d	

\* Accessione (a), Successione (d), Ratifica (r)

† Nel riassumere la sovranità sul territorio di Hong Kong, il 10 giugno 1997 la Cina ha notificato al Segretario Generale che la responsabilità per i diritti e gli obblighi internazionali di Hong Kong in merito alla Convenzione del 1954 sarebbe stata assunta dal Governo della Repubblica Popolare Cinese.

## **ALLEGATO IV – ESTRATTI DALLE RISOLUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

**Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 23 dicembre 1994**  
A/RES/49/169, 24 febbraio 1995

### **49/169, Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati**

L'Assemblea Generale, ...

20. invita gli Stati a supportare l'Alto Commissario nell'adempimento delle proprie responsabilità, così come definite dalla risoluzione dell'Assemblea Generale n. 3274 (XXIX) del 10 dicembre 1974, in merito alla riduzione dell'apolidia, inclusa la promozione dell'accessione agli strumenti internazionali in materia di apolidia e la loro piena implementazione;

**Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 21 dicembre 1995**  
A/RES/50/152, 9 febbraio 1996

### **50/152, Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati**

L'Assemblea Generale,

...

Considerando che l'apolidia, inclusa l'impossibilità di determinare la propria cittadinanza, può dare origine a movimenti forzati di popolazione e specificando, a tal proposito, che la prevenzione e la riduzione dell'apolidia nonché la protezione delle persone apolidi sono fondamentali anche al fine di prevenire che divengano nuovi gruppi di rifugiati,

...

14. Incoraggia l'Alto Commissario a continuare le sue attività in nome delle persone apolidi, come parte delle sue funzioni, che da statuto includono anche il fornire protezione internazionale e agire in via preventiva, in aggiunta alle responsabilità delineate dalle risoluzioni dell'Assemblea Generale n. 3274 (XXIV) del 10 dicembre 1974 e 31/36 del 30 novembre 1976.

15. Richiede che l'Ufficio dell'Alto Commissario, alla luce del limitato numero di Stati Parte a tali strumenti, promuova attivamente l'accessione alla Convenzione del 1954 sullo *status* delle persone apolidi<sup>117</sup> e della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia<sup>118</sup>, nonché di fornire agli Stati interessati sup-

---

<sup>117</sup> United Nations, Treaty Series, vol.360, No.5158. 2

<sup>118</sup> Ibid., vol. 989, No. 14458.

porto tecnico e consultivo in merito all'adozione e all'implementazione delle normative nazionali in materia di cittadinanza; ...

**Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 19 dicembre A/RES/61/137, 25 gennaio 2007**

**61/137. UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI**

L'Assemblea Generale, ...

2. plaude l'importante lavoro svolto nel corso dell'anno dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i Rifugiati e il suo Comitato Esecutivo, con un particolare riferimento all'adozione delle Conclusioni sulle donne e le ragazze a rischio e delle Conclusioni sull'identificazione, prevenzione e riduzione dell'apolidia e la protezione delle persone apolidi, con il fine di rafforzare il regime di protezione internazionale, coerentemente con l'Agenda per la Protezione, e di assistere i Governi nell'assolvimento delle loro responsabilità in materia di protezione in un contesto, come quello di oggi, in continua evoluzione, promuovendo *inter alia* l'implementazione progressiva di meccanismi e standard per il tramite di politiche pubbliche nazionali supportate dalla comunità internazionale; ...

4. Evidenza che sessantadue Stati sono ora parte della Convenzione del 1954 sullo *status* dei rifugiati e trentatrè sono parte della Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, incoraggia gli Stati che non abbiano ancora agito in tal senso a prendere in considerazione l'adesione a tali strumenti, richiama l'attenzione sul lavoro dell'Alto Commissario in merito all'identificazione degli apolidi, la prevenzione e la riduzione dell'apolidia, nonché alla protezione degli apolidi ed esorta l'Ufficio dell'Alto Commissario a continuare a lavorare in tale ambito in conformità con le rilevanti risoluzioni dell'Assemblea Generale e le conclusioni del Comitato Esecutivo;...

## **ALLEGATO V - ESTRATTI DALLE CONCLUSIONI DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'UNHCR**

### **Conclusioni sulla prevenzione e la riduzione dell'apolidia e la protezione delle persone apolidi**

#### **N. 78 (XLVI) – 1995**

20 ottobre 1995

*Il Comitato Esecutivo,*

*Riconoscendo* che il diritto di ciascuno alla cittadinanza e al diritto di non essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza,

*Esprimendo preoccupazione* in merito al fatto che l'apolidia, inclusa l'impossibilità di determinare la propria cittadinanza, può dare origine a movimenti forzati della popolazione coinvolta,

*Mettendo in risalto* che la prevenzione e la riduzione dell'apolidia e la protezione delle persone apolidi è fondamentale per evitare che divengano nuovi gruppi di rifugiati,

- (a) *Riconosce* le responsabilità già esistenti in capo all'Alto Commissario per i rifugiati apolidi e in materia di riduzione dell'apolidia, e incoraggia l'UNHCR a continuare le proprie attività in nome delle persone apolidi, in quanto parte - da statuto - delle sue funzioni in tema protezione internazionale e di studio di azioni preventive, così come le responsabilità conferitegli dall'Assemblea Generale di intraprendere le azioni previste all'articolo 11 del Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia; ...
- (b) *Richiede* che l'UNHCR promuova attivamente l'accessione alla Convenzione del 1954 sullo *status* delle persone apolidi e alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia, alla luce del limitato numero di Stati parte di tali strumenti, nonché di fornire agli Stati interessati supporto tecnico e consultivo in merito all'adozione e all'implementazione delle normative nazionali in materia di cittadinanza; ...

### **Conclusioni Generali sulla Protezione Internazionale**

#### **N. 95 (LIV) – 2003**

10 ottobre 2003

*Il Comitato Esecutivo, ...*

- (v) incoraggia gli Stati a cooperare con l'UNHCR sulle modalità per risolvere i casi di apolidia e considerare la possibilità di fornire delle opzioni di reinsediamento laddove la situazione di una persona apolide non si possa risolvere nel paese ospite o in un altro precedente paese di residenza e rimanga pertanto precaria;

### **Conclusioni sull'identificazione, prevenzione e riduzione dell'apolidia e la protezione delle persone apolidi**

#### **N. 106 (LVII) – 2006**

6 ottobre 2006

*Il Comitato Esecutivo,*

*Rimanendo* profondamente preoccupato della persistenza di problemi di apolidia in diverse regioni del mondo e dell'emergere di nuove situazioni di apolidia, ...

*Riaffermando* le responsabilità conferite all'Alto Commissario dall'Assemblea Generale di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'apolidia e di promuovere la protezione delle persone apolidi,

*Richiamando* le proprie Conclusioni n. 78 (XLVI) sulla prevenzione e la riduzione dell'apolidia e la protezione delle persone apolidi nonché le Conclusioni n. 99 (LV) e 102 (LVI) in merito alla risoluzione di protratte situazioni di apolidia, e di promuovere la protezione delle persone apolidi;

#### *Identificazione dell'apolidia*

- (b) *Si appella* all'UNHCR perché prosegua il lavoro con i governi interessati per intraprendere o rinnovare gli sforzi di identificare le popolazioni apolidi e le popolazioni di cittadinanza sconosciuta che risiedono nel loro territorio, in cooperazione con le altre agenzie delle Nazioni Unite, in particolar modo UNICEF, UNFPA, DPA, OHCHR e UNDP nel quadro di programmi nazionali, che potrebbero includere, come opportuno, procedimenti specifici in tema di registrazione alla nascita e l'aggiornamento delle statistiche demografiche;
- (c) *Incoraggia* l'UNHCR a svolgere e condividere le proprie ricerche con le istituzioni accademiche e gli esperti, in particolare in quelle regioni del mondo dove l'attività di ricerca sul tema dell'apolidia è scarsa, in modo tale da promuovere una maggiore comprensione della natura e dell'ampiezza del problema, da identificare le popolazioni apolidi e capire le cause che hanno portato all'apolidia stessa; tutto ciò è deve essere considerato come la base su cui delineare le strategie da utilizzarsi per la risoluzione del problema;

- (d) *Incoraggia* quegli Stati che producono statistiche sulle persone apolidi o sugli individui con cittadinanza non determinata a condividere tali statistiche con l'UNHCR ed esorta l'UNHCR ad adottare una metodologia più formale e sistematica per la raccolta, l'aggiornamento e la condivisione di tali informazioni;
- (e) *Incoraggia* l'UNHCR a includere nei propri rapporti biennali al Comitato Esecutivo sulle attività in tema di apolidia le statistiche fornite dagli Stati e le ricerche condotte dalle istituzioni accademiche e dagli esperti, dalla società civile e dal proprio personale sul campo nell'ambito della rilevanza dell'apolidia;
- (f) *Incoraggia* l'UNHCR a continuare a fornire supporto tecnico e operativo agli Stati e a promuovere la comprensione del problema dell'apolidia, anche prestandosi a facilitare il dialogo tra gli Stati interessati sia a livello globale sia regionale;
- (g) *Prende nota* della copoperazione intrapresa con l'Unione Inter-Parlamentare (IPU) nel campo della cittadinanza e dell'apolidia, e *richiama ulteriormente l'attenzione* sull'adozione de "Nazionalità e Apolidia, un Manuale per Parlamentari che viene utilizzato nei parlamenti nazionali e regionali a fini di sensibilizzazione e *capacity building* all'interno delle amministrazioni statali e la società civile; ...

*Protezione delle persone apolidi*

- (s) *Incoraggia* gli Stati a prendere in considerazione l'accessione alla Convenzione del 1954 e, per quanto riguarda gli Stati Parte, a rinunciare alle riserve;
- (t) *Richiede* all'UNHCR di disseminare attivamente informazioni e, laddove appropriato, provvedere alla formazione delle controparti governative sui meccanismi appropriati per identificare, registrare e garantire uno *status* alle persone apolidi;
- (u) *Incoraggia* gli Stati che non siano ancora parte della Convenzione del 1954 sullo *status* delle persone apolidi a trattare gli apolidi legalmente presenti nel proprio territorio secondo gli standard del diritto internazionale dei diritti umani; e a considerare, laddove appropriato, la facilitazione della naturalizzazione delle persone apolidi legalmente e abitualmente residenti in conformità con la normativa nazionale.
- (v) *Incoraggia* l'UNHCR a implementare, su richiesta degli Stati coinvolti, programmi che contribuiscano alla protezione e all'assistenza delle persone apolidi, in particolar modo per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di ricorso legale per risolvere la propria condizione di apolidia e, in tale ambito, a lavorare con le ONG nel fornire supporto legale o altro tipo di assistenza, come appropriato nel caso di specie;

- (w) *Esorta gli Stati* a non detenere le persone apolidi sulla mera base della loro condizione di apolidia e ad accordare loro un trattamento conforme al diritto internazionale dei diritti umani; inoltre, esorta gli Stati parte alla Convenzione del 1954 sullo *status* di rifugiati a implementarne appieno le disposizioni;
- (x) *Richiede* all'UNHCR di migliorare ulteriormente la formazione del proprio personale e di altre agenzie delle Nazioni Unite sul tema dell'apolidia al fine di far sì che l'UNHCR possa fornire supporto tecnico in merito all'implementazione della Convenzione del 1954 e assicurarne la coerenza.



# INDICE ANALITICO

I numeri si riferiscono ai paragrafi.

## A

acquisizione/riacquisizione della cittadinanza, *vedi* cittadinanza

acquisizione/riacquisizione delle misure amministrative

- diritto a, 129

adozione, 18, 92

alloggio, 129, 136

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)

- *Expert Meeting – The Concept Of Stateless Persons under International Law (“Conclusioni di Prato”)*, 4, 74, 112

- Comitato Esecutivo, *vedi* Comitato Esecutivo

- mandato, 4, 29, 116

- responsabilità di, 4

- ruolo, 116

ammissione/riammissione, 20, 160

- in un altro Stato, 117

- nello Stato di precedente cittadinanza, 161

anagrafe, 84

appartenenza

- a un gruppo religioso, linguistico o etnico, 52

apolide/apolidia,

- definizione, 7, 8, 13, 14-22, 24, 28, 39, 45, 47, 50-54, 56, 88, 109, 111

- *de facto* / 7, 8, 12, 123, 124, 167, 168

- *de jure*, 7

appello/riesame, procedimenti di 23, 47-49, 76, 77

- diritto di appello, 71, 76 richiedenti asilo, 66, 79, 112, 114, 132, 145

assistenza sanitaria, diritto di accesso a, 150

attori non statali, 86

autorità competenti

- Richieste a, 41

- Determinare le, 27-30

- Trattamento incoerente da parte di, 42-44

- Valutazione della cittadinanza in assenza di prove o della posizione di, 38

- Nelle modalità automatiche di acquisizione o perdita della cittadinanza, 34-36

- In modalità non automatiche di acquisizione o revoca della cittadinanza, 31-33

Assemblea Generale, Risoluzioni

- 31/36 del 1976, 4

- 3274 (XXIX) del 1974, 4

- 50/152 del 1995, 4

- 61/137 del 2006, 4, 116

assistenza consolare, 7, 40, 123, 167

assistenza sociale, diritto di accesso a, 150

autodeterminazione, diritto a, 13, 19, 145  
autorità, *vedi anche* autorità competenti  
- autorità consolare, ruolo di, 28, 39, 40  
- autorità straniere, richieste e risposte da, 96-99

## **B**

beneficio del dubbio, 106  
bisogni primari, 146

## **C**

certificato

- di nascita 84, 121, 155
- di naturalizzazione, 84
- di rinuncia della cittadinanza, 84
- cittadinanza,
- in generale 33, 34
- acquisizione/riacquisizione della, 44, 117, 155, 156, 159-161
- acquisita in errore o in cattiva fede, 45, 46
- modalità automatiche o non automatiche di acquisizione o revoca di, 25, 26, 31-37
- concetto di, 52-56
- privazione di, 25, 50, 55, 158-160
- arbitraria, 164
- leggi sulla, 1, 23, 24, 29, 52, 61, 83, 86, 102, 116, 149, 158, 164
- perdita di, 44, 51, 55, 158-160
- rinuncia a, 25, 50, vedi anche rinuncia volontaria
- diritto all'opzione di acquisire, 155
- diritto a una, 58-61, 161
- revoca di, 44, 51, 55, 56
- volontaria rinuncia a, *vedi* rinuncia volontaria
- acquisita in errore o in malafede, 45
- procedure di verifica di, 60, 61
- confidenzialità, 66, 79, 129

*Comitato ad hoc sull'apolidia e problemi correlati*, 125, 135

Comitato Esecutivo, UNHCR

- Conclusione n. 44 (XXXVII) del 1986 sulla detenzione di rifugiati e richiedenti asilo, 112
- Conclusione n. 96 sul ritorno delle persone rivelatesi non bisognose di protezione internazionale, 161
- Conclusione n. 103 (LVI) del 2005 sulle forme complementari di protezione, 15, 79
- Conclusione n. 106 (LV1) del 2006 sull'identificazione, prevenzione e riduzione dell'apolidia e la protezione delle persone apolidi, 112
- Conclusioni adottate dal Comitato Esecutivo sulla protezione internazionale dei rifugiati, 1975-2009, 8

Comitato sui Diritti Umani, Nazioni Unite, 1, 58, 112, 135

Commissione di diritto internazionale, 13

- Articoli sulla protezione diplomatica con commentari, 13
- Articoli sulla nazionalità delle persone naturali in relazione alla successione fra Stati, 34

Commissione Internazionale dello Stato Civile, 57

controllo giurisdizionale, [77](#), [112](#), *vedi anche* procedimenti di appello/riesame  
 Convenzione dell'Aja concernente determinate questioni relative ai conflitti di leggi in materia di cittadinanza. (1930), [23](#)  
 Convenzione di Montevideo sui diritti e gli obblighi degli Stati (1933), [19](#)  
 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), [14](#)  
 Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006), Allegato II lista degli Stati Parte, Allegato III, [120](#)  
 Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), [122](#)  
 Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), [55](#), [122](#)  
 Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (1961), [3](#), [4](#), [161](#)  
 Convenzione sullo *status* delle persone apolidi (1954), [5](#), [6](#),  
 - Allegato I lista degli Stati Parte, Allegato III Stati non contraenti, [122-124](#), [166](#)  
 - persone apolidi in Paesi non parte della convenzione, [122](#), [166-168](#)  
 - oggetto e scopo del trattato, [14](#), [51](#), [56](#), [91](#), [135](#), [147](#), [157](#)  
 Convenzione sullo *status* dei rifugiati (1951), [2](#), [4](#), [6](#), [12](#), [15](#), [52](#), [78](#), [82](#), [125-128](#), [130](#), [132](#), [135](#), [145](#)  
 - *status* dei rifugiati e delle persone apolidi, paralleli tra, [125](#), [127](#), [128](#)  
 - *Lavori Preparatori*, [14](#), [125](#)  
 credibilità, [101-107](#)  
crimini  
 - contro la pace, [111](#)  
 - contro l'umanità, [112](#)  
 - di guerra, [112](#)  
 Lavoro, diritto al, [136](#), [150](#), [160](#)

## D

detenzione, [112-115](#), [124](#)  
 - arbitraria, [112](#), [122](#), [141](#), [146](#), [166](#)  
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, [14](#), [164](#)  
 diritto  
 - internazionale, [7](#), [9](#), [12](#), [17](#), [19-21](#), [52](#), [55](#), [56](#), [124](#), [161](#)  
 - internazionale dei diritti umani, *vedi anche* diritti umani  
 - "diritto", significato di, [22](#)  
 - nazionale, [135](#), [140](#), [164](#)  
 diritti  
 - acquisiti, [149](#)  
 - a essere in un paese, [57](#)  
 - civili, economici, sociali e culturali, [129](#), [157](#)  
 - a entrare/fare ingresso nel proprio paese, [142](#), [161](#)  
 - di ingresso, reingresso e residenza nel territorio dello Stato, [53](#)  
 - alla libertà e alla sicurezza della persona, [112](#)  
 - a rimanere, [142](#), [147](#)  
 - a rimanere nel "proprio Paese", [12](#), [164](#), [166](#)  
 - di proprietà, [129](#)  
 diritti umani  
 - diritto internazionale dei, [11](#), [122](#), [140](#)  
 - obblighi internazionali, [53](#)  
 - protezione dei, [52](#)  
 - delle persone apolidi, [9](#), [11](#), [14](#), [51](#)

- trattati, [6](#), [55](#), [131](#), [141](#), [143](#), [151](#)
- proibizioni nei trattati, [55](#)
- disabilità, persone con, [120](#)
- discriminazione, [104](#), [120](#), [121](#)
  - a causa della mancanza di uno *status civitatis*, [140](#)
  - contro un gruppo particolare, [37](#)
  - razziale, [55](#), [164](#)
  - donne, [55](#), [121](#), [122](#)
  - pratiche discriminatorie, [103](#)
  - trattamento discriminatorio, [164](#)
- dignità, [52](#), [146](#), [157](#)
- documenti di viaggio, [84](#), [112](#), [129](#), [143](#), [166](#)
  - diritto a, [136](#), [150](#), [160](#)
- donne, [121](#)
  - richiedenti asilo, *vedi* richiedenti asilo
  - diritto a eguali diritti/trattamento [55](#), [122](#)

## E

- elementi materiali, [107](#)
- errore o malafede, cittadinanza acquisita in, [45](#), [46](#)
- età, [102](#), [118](#), [121](#)
- etnia
  - gruppo, [49](#), [52](#)
  - identità, [102](#)
  - appartenenza, [103](#)
- esclusione, [111](#)
- espulsione, [129](#)
  - di un migrante irregolare, [112](#)
  - ordine di, [135](#)
  - protezione contro, [72](#), [127](#), [134](#), [145](#)

## F

- famiglia
  - vita familiare, [149](#)
  - legami, [163](#)
  - componente/i, [71](#), [101](#)
  - unità familiare, [151](#)
  - interferenza illegale o arbitraria con, [163](#)
- frode o errore nell'acquisizione della cittadinanza, [46](#)
- fraudolenta
  - acquisizione di documenti, [46](#)
  - richiesta, [45](#)
  - documentazione, [112](#)

## G

- garanzie/salvaguardie procedurali [68](#), [71-77](#), [143](#)
  - addizionali per gruppi specifici, [118](#), [119](#)
- genere, [118](#)
- giurisdizione [8](#), [12](#), [52](#), [53](#), [85](#), [132](#), [133](#), [145](#)
- giurisprudenza delle corti nazionali, [6](#)
- gruppi vulnerabili, [3](#), [140](#)

Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, 111, 112

## H

## I

identificazione, documenti di, 38, 40, 44, 57, 84, 112, 120, 121

identità

- carte di, 44, 84

- documenti, 129, 133, 143, 145, 166

immigrazione, documenti, 84

ingresso illegale, sanzioni per, 127

insicurezza, 147, *vedi anche* sicurezza

interpreti, 119

- Dello stesso sesso, 121

intervista/e, 63, 71-73, 80, 83, 84, 100, 104, 105, 119

- diritto a un'intervista individuale, 73

- con un decisore, diritto a, 71

intervistatori, 119, 121

istruzione, 102, 121, 129, 133

## J

*jus sanguinis*, 35

*jus soli*, 35

## L

lavoro, 129, 136

- diritto al, 127, 129, 136, 150, 160

- lavoro autonomo, 134, 145

- lavoro remunerato, 129

- lavoro salariato, 129, 146

libertà di movimento, 129, 134, 135, 145

## M

marginalizzazione, 11

matrimonio, 18, 92

- certificato di, 84

- con uno straniero, 55

medico, *vedi anche* assistenza sanitaria

- certificati/documentazione, 84

migranti, 111

migrazione

- individui in contesti migratori, 12, 58, 108, 117, 144-163

- flussi migratori misti 10

- situazioni migratorie, 1

- irregolare, criminalizzazione di, 111

minori, 31, 39, 71, 113

- superiore interesse de, 119

- persona a carico, 71

- diritto di ciascuno a una cittadinanza, 122

- non accompagnati o separati, 71, 119

- Linee guida dell'UNHCR sulla determinazione del superiore interesse del minore,, [119](#)

## N

naturalizzazione, certificato di, [84](#)

Nazioni Unite

- Comitato Ad Hoc per i rifugiati e le persone apolidi, [135](#)
- Comitato Ad Hoc su apolidia e problemi connessi, [125](#), [135](#)
- Alto Commissario per i Rifugiati de, [111](#)
- Comitato sui diritti umani de, [1](#), [58](#), [112](#), [135](#)
- Decisioni del Comitato sui Diritti Umani in *van Alpen v Netherlands*, [112](#)
- Consiglio di Sicurezza, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies: Report of the Secretary-General*, [47](#)

non cittadinanza, [33](#), [137](#), *vedi anche* cittadinanza

non-*refoulement*, [127](#), [128](#)

## O

onere della prova, [89](#), [90](#)

ordine pubblico, [112](#)

Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, standard de, [136](#)

## P

paese di origine , [79](#), [80](#), [101](#),

paese ospite, [126](#)

paternità/maternità, prova di, [35](#)

Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), [1](#), [6](#), [58](#), [112](#)

passaporto, [38](#), [40](#), [42](#), [44](#), [57](#), [95-99](#), [155](#), *vedi anche* prove

persecuzione, fondato timore di, [52](#), [57](#), [81](#), [91](#), [96](#)

*prima facie*, status di apolidia, [109](#), [110](#)

privacy, [163](#)

procedure di determinazione dello status di apolidia

- accesso a, [68-70](#)
- confidenzialità, [79](#)
- coordinare la determinazione dello status di rifugiato e di apolidia, [78-82](#)
- questioni di credibilità, *vedi* credibilità
- architettura, [62-67](#)
- prove, *vedi* prove
- determinazione di gruppo, [108-111](#)
- individui nella pendenza della determinazione dell'apolidia, [12](#), [16](#), [114](#), [132](#), [137](#), [144-146](#)
- individui nel "proprio paese", [164](#), [165](#)
- intervista/intervistatore, [63](#), [71](#), [73](#), [80](#), [84](#), [100](#), [104](#), [105](#), [119](#), [121](#)
- garanzie e salvaguardie procedurali, *vedi* garanzie e salvaguardie procedurali
- diritto a essere ascoltato, [71](#)
- diritti su scala graduale e condizionale, [134](#), [135](#), [137](#)
- quando non si applica la Convenzione sullo status delle persone apolidi, [122](#), [123](#)

proporzionalità, [112](#), [113](#), [149](#)

protezione diplomatica e consolare, *vedi anche* assistenza consolare, [7](#), [13](#), [54](#), [123](#), [167](#)

protezione internazionale, [15](#), [78](#), [157](#), [161](#)

prova

- di cittadinanza, 44, 84
- di paternità, 35
- del posto di nascita, 35
- esame della, 83-107
- autorità competenti, valutazione della cittadinanza in assenza di prova della posizione delle, , 38
- delle autorità competenti nel caso di modalità automatiche di acquisizione o perdita della cittadinanza, 34-36
- delle autorità competenti nel caso di modalità non automatiche di acquisizione o revoca della cittadinanza, 31-33
- passaporto, 36, 38, 40, 42, 44, 95
- tipi di, 83-86

## R

razza, 53, 55

reato

- non politico, 111

rappresentante legale, 119

regolarmente

- presente, 132, 134, 135, 143, 145
- soggiornante, 132, 136, 137, 150
- *“Regolarmente soggiornante” – Una nota sull’interpretazione*, 135, 137

Relatore Speciale sui diritti dei non cittadini, 140

religione/religioso, 52, 53, 103, 121, 133

residenza

- abituale, 1, 18, 58, 81, 84, 92, 139, 152, 154, 157, 158, 162
- permesso di, 84, 135, 137, 139, 147-150, 154, 159, 160, 163, 168
- diritto a, 147-152
- di lungo periodo, 1, 58, 142, 163, 164

*refoulement*, vedi non-*refoulement*

riesame, vedi procedimento di appello/riesame

rifugiato

- definizione, 52, 91
- *Manuale e Linee Guida sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 81, 91, 100, 107, 151
- diritto internazionale dei rifugiati, 12
- rinuncia, vedi cittadinanza, rinuncia alla, 84, 51, 158-162
- ritorno
- allo Stato di cittadinanza, 7, 123
- al loro paese di cittadinanza, 123

## S

servizio militare, documentazione inerente a, 84

sicurezza, 52, 112, 157, vedi anche insicurezza

Sicurezza sociale, 129, 136

soccorso pubblico, 129, 136

standard della prova, 91-93

standard di trattamento, 3, 8, 128-130, 144, 145

Stato

- “Stato,” definizione, 19-21

- “da nessuno Stato”, 18-21
- di diritto, 47, 49

superiore interesse del minore, *vedi* minori

## **T**

territorio

- Nascita sul, 18, 26, 34, 54, 92, 161
- Presenza sul, 132, 133, 137, 145

testimonianza orale giurata, 84

tribunali, 6, 49, 133, 137

- Diritto di accesso, 129

## **V**

vulnerabili, *vedi* gruppi vulnerabili

## **W**

welfare, 129



